

COMPANIES ACTS 1963/2005

SOCIETÀ PER AZIONI (PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES)

**SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DI TIPO APERTO,
MULTICOMPARTO E CON RESPONSABILITÀ SEPARATA
TRA I RELATIVI FONDI**

FORSYTH FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY

(documento approvato mediante delibera straordinaria del 6 dicembre 2006)

STATUTO SOCIALE

William Fry
Solicitors
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
www.williamfry.ie

© William Fry 2006

014445.0006.MCD

INDICE

PART I - PREMESSE	6
1. INTERPRETAZIONE	6
2. SPESE DI COSTITUZIONE	12
PART II - CAPITALE SOCIALE E DIRITTI CONFERITI DALLE AZIONI	12
3. CAPITALE SOCIALE.....	12
4. ASSEGNAZIONE DI AZIONI	13
5. AZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
6. AZIONI DI SOTTOSCRIZIONE	14
7. MODIFICA DI DIRITTI.....	14
8. RESPONSABILITÀ SEPARATA TRA FONDI	15
9. TRUST NON RICONOSCIUTI	16
PART III - AZIONI DI PARTECIPAZIONE	16
10. EMISSIONE DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE	16
11. PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE PER AZIONE DI PARTECIPAZIONE	18
12. SOTTOSCRIZIONE MINIMA	19
13. COMMISSIONE INIZIALE.....	20
14. SOSPENSIONE DELL'EMISSIONE.....	20
15. LIMITAZIONI RELATIVE AD AZIONISTI/DETENTORI QUALIFICATI.....	20
PART IV - DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO	21
16. VALORE PATRIMONIALE NETTO DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	21
17. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ.....	22
18. PASSIVITÀ ATTRIBIBILI A OGNI FONDO	26
19. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA VALUTAZIONE	27
PART V - RIMBORSO DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE	28
20. RIMBORSO.....	28
21. PREZZO DI RIMBORSO	32
22. RIMBORSO OBBLIGATORIO	33
PART VI - SOSPENSIONE DI RIMBORSO, VALUTAZIONE E CONTRATTAZIONI	33
23. SOSPENSIONI TEMPORANEE	33
24. COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE	35
PART VII - CONVERSIONI DI FONDI	35
25. CONVERSIONI DI FONDI E CLASSI.....	35
PART VIII - CERTIFICATI E CONFERME DI PROPRIETÀ	37
26. CONFERMA DI PROPRIETÀ/CERTIFICATI AZIONARI	37
27. CERTIFICATI RESIDUALI E DI SCAMBIO	37
28. SOSTITUZIONE DI CERTIFICATI.....	38
29. RICHIAMI DI DECIMI SU AZIONI DI SOTTOSCRIZIONE	38
PART IX - TRASFERIMENTO DI AZIONI	39
30. PROCEDURA DI TRASFERIMENTO	39
31. ACQUISTO DI AZIONI DI SOTTOSCRIZIONE	40
32. ISCRIZIONE NEL REGISTRO	41
33. RIFIUTO DI REGISTRAZIONE DI TRASFERIMENTI.....	41
34. PROCEDURA DI RIFIUTO.....	41
35. SOSPENSIONE DEI TRASFERIMENTI	41
36. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DI TRASFERIMENTO.....	41
37. ASSENZA DI SPESE DI REGISTRAZIONE	41
PART X - TRASMISSIONE DELLE AZIONI	42

38.	DECESSO DI UN MEMBRO	42
39.	TRASFERIMENTO/TRASMISSIONE DOVUTA A CIRCOSTANZE SPECIALI	42
40.	DIRITTI PRIMA DELLA REGISTRAZIONE	42
PART XI - MODIFICA DEL CAPITALE SOCIALE		42
41.	AUMENTO DI CAPITALE	42
42.	CONSOLIDAMENTO, SUDDIVISIONE E ANNULLAMENTO DI CAPITALE	43
43.	RIDUZIONE DEL CAPITALE	43
PART XII - ASSEMBLEE GENERALI		43
44.	ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE.....	43
45.	ASSEMBLEE GENERALI STRAORDINARIE.....	43
46.	CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI	43
47.	AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI	44
PART XIII - ATTIVITA' DELLE ASSEMBLEE GENERALI.....		44
48.	QUESTIONI OGGETTO DI DISCUSSIONE	44
49.	QUORUM PER LE ASSEMBLEE GENERALI	45
50.	PRESIDENTE DELLE ASSEMBLEE GENERALI.....	45
51.	DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE GENERALI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE	45
52.	AGGIORNAMENTO DELLE ASSEMBLEE GENERALI	46
53.	DELIBERAZIONE	46
54.	FACOLTÀ DI RICHIEDERE VOTAZIONE NOMINALE	46
55.	ESECUZIONE DI UNA VOTAZIONE NOMINALE	46
56.	VOTI DEI MEMBRI	47
57.	VOTO DECISIVO.....	47
58.	VOTAZIONE DA PARTE DI DETENTORI CONGIUNTI.....	47
59.	VOTAZIONE DA PARTE DI DETENTORI INCAPACI	47
60.	TEMPISTICA PER L'OBIEZIONE AL VOTO	48
61.	NOMINA DI UN DELEGATO	48
62.	DEPOSITO DELLE DELEGHE.....	48
63.	EFFICACIA DELLE DELEGHE.....	49
64.	EFFICACIA DELLA REVOCA DELLA DELEGA O DELL'AUTORIZZAZIONE.....	49
65.	RAPPRESENTANZA DI PERSONE GIURIDICHE	49
66.	DELIBERE SCRITTE	50
PART XIV - MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		50
67.	NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	50
68.	ROTAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO/QUOTA MINIMA DI AZIONI	50
69.	COMPENSO ORDINARIO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	50
70.	COMPENSO STRAORDINARIO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	51
71.	SPESE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	51
72.	SOSTITUTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	51
PART XV - POTERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....		52
73.	POTERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	52
74.	POTERE DI DELEGA	52
75.	NOMINA DI RAPPRESENTANTI LEGALI.....	53
76.	PAGAMENTI E RICEVUTE.....	53
77.	OBIETTIVI DELL'INVESTIMENTO	53
78.	POTERI DI CONTRARRE DEBITI ED EFFICIENTE GESTIONE DEL PORTAFOGLIO	54
PART XVI - NOMINA E INTERDIZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		55
79.	IDONEITÀ ALLA NOMINA	55
80.	NOMINA DI MEMBRI AGGIUNTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	55
81.	INTERDIZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	55
PART XVII - CARICHE E INTERESSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		56

82.	CARICHE ESECUTIVE	56
83.	INTERESSI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	57
84.	LIMITAZIONE AL VOTO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	57
PART XVIII - ATTIVITA' DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		59
85.	CONVOCAZIONE E REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 59	
86.	QUORUM PER LE ASSEMBLEE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	60
87.	VOTO PRESSO LE ASSEMBLEE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	60
88.	PARTECIPAZIONE A DISTANZA AD ASSEMBLEE.....	61
89.	NOMINA DEL PRESIDENTE	61
90.	VALIDITÀ DEGLI ATTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	61
91.	VERBALI TENUTI DAI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	61
92.	FORMA SCRITTA DELLE DELIBERE E DEGLI ALTRI DOCUMENTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	62
PART XIX - GESTIONE.....		62
93.	AMMINISTRATORE.....	62
94.	BANCA DEPOSITARIA.....	63
PART XX - IL SEGRETARIO		64
95.	NOMINA DEL SEGRETARIO	64
96.	VICE-SEGRETARIO O FACENTE FUNZIONI	64
PART XXI - SIGILLO SOCIETARIO		64
97.	UTILIZZO DEL SIGILLO	64
98.	SIGILLO DA UTILIZZARSI ALL'ESTERO.....	64
99.	SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI CUI SIA APPOSTO SIGILLO	65
PART XXII - DIVIDENDI E RISERVE		65
100.	DICHIARAZIONE DI DIVIDENDI.....	65
101.	DIVIDENDI PROVVISORI.....	65
102.	ORIGINE DEI DIVIDENDI.....	65
103.	RICEVUTE.....	65
104.	DIVIDENDI IN SPECIE	65
105.	DIRITTO AI DIVIDENDI	66
106.	PAGAMENTO DI DIVIDENDI	66
107.	ASSENZA DI INTERESSI SUI DIVIDENDI	66
108.	PAGAMENTO AI DETENTORI IN UNA DATA SPECIFICA.....	66
109.	DIVIDENDI NON RISCOSSI	66
110.	PAGAMENTO DA UN CONTO DI PEREQUAZIONE.....	67
111.	VALUTA DI PAGAMENTO E TRANSAZIONI IN VALUTA ESTERA.....	67
112.	RISERVE	67
PART XXIII - CAPITALIZZAZIONE DI PROFITTI O RISERVE.....		67
113.	PROFITTI E RISERVE DISTRIBUIBILI	67
114.	PROFITTI E RISERVE NON DISTRIBUIBILI	68
115.	ESECUZIONE DELLE EMISSIONI DI CAPITALIZZAZIONE	68
PART XXIV - COMUNICAZIONI		68
116.	COMUNICAZIONI IN FORMA SCRITTA	68
117.	TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONI	68
118.	INVIO A DETENTORI CONGIUNTI	70
119.	INVIO IN CASO DI CESSIONE O TRASFERIMENTO DELLE AZIONI	70
120.	SOTTOSCRIZIONE DELLE COMUNICAZIONI	70
121.	RICEVUTA DELLE COMUNICAZIONI.....	71
122.	DIRITTO ALLE COMUNICAZIONI	71
PART XXV - LIQUIDAZIONE.....		71
123.	DISTRIBUZIONE IN CASO DI LIQUIDAZIONE	71

124. DISTRIBUZIONE IN SPECIE.....	72
PART XXVI - VARIE ED EVENTUALI.....	73
125. DISTRUZIONE DI DOCUMENTI	73
126. DOCUMENTI DI BILANCIO	73
127. CONTO DI PEREQUAZIONE	73
128. TENUTA DEI LIBRI CONTABILI.....	74
129. APPROVAZIONE DEL BILANCIO AZIENDALE	74
130. RELAZIONI	74
131. LA SOCIETÀ DI REVISIONE.....	74
132. NEGOZIAZIONI CON L'AMMINISTRATORE E ALTRI SOGGETTI	75
133. LIMITAZIONI ALLE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE	75
134. INDENNITÀ	75
135. DISPOSIZIONI PREVALENTI	76
136. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ	76
137. INDIPENDENZA DELLE SINGOLE CLAUSOLE.....	76
ALLEGATO	77

COMPANIES ACTS 1963/2005

SOCIETÀ PER AZIONI (PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES)

Società d'investimento a capitale variabile di tipo aperto, multicomparto e con responsabilità separata tra i relativi fondi

FORSYTH FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY

(documento approvato mediante delibere straordinarie del 6 dicembre 2006)

PARTE I - PREMESSE

1. Interpretazione

- (a) Le disposizioni della Tabella A del primo Allegato alle Companies Act irlandesi del 1963 non si applicano alla Società.
- (b) Nel presente Statuto sociale e nell'Atto costitutivo le espressioni seguenti avranno il significato indicato:-

Per "Act " si intendono i Companies Act dal 1963 al 2005 e ogni legge o altra disposizione normativa che modifichi, estenda o rinnovi tali disposizioni, anche singolarmente.

Per "Act del 1933" si intende il Securities Act statunitense del 1933, come modificato.

Per "Act del 1940" si intende l'Investment Company Act statunitense del 1940, come modificato.

Per "Act del 1963" si intende il Companies Act irlandese del 1963.

Per "Act del 1990" si intende il Companies Act irlandese del 1990.

Per "Contratto di amministrazione" si intende qualunque contratto attualmente in vigore del quale siano parti la Società e l'Amministratore e avente a oggetto la nomina e i doveri dell'Amministratore.

Per "Amministratore" si intende qualsiasi soggetto, impresa o società di capitali nominata e operante al momento attuale come Amministratore della Società o di qualsiasi Fondo.

Per "Statuto" si intende lo Statuto sociale come originariamente formulato o come di volta in volta modificato mediante Delibera straordinaria.

Per "Società di revisione" si intende l'attuale società di revisione della Società.

Per "Valuta base", in relazione a ogni classe di azioni, si intende la valuta in cui le azioni sono emesse, come modificata di volta in volta dai Membri del Consiglio di amministrazione.

Per "Consiglio" si intende il Consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta inclusivo di un suo comitato debitamente autorizzato.

"Giorno lavorativo", in relazione a qualsiasi Fondo o classe di Azione, avrà il medesimo significato indicato in qualsiasi Prospetto informativo relativo.

Per "Giorni interi", in relazione al termine di una comunicazione, si intende tale termine, escluso il giorno in cui la comunicazione arriva a destinazione o si ritiene essere arrivata a destinazione e il giorno in cui ha effetto o dovrebbe avere effetto.

Per "Organismo di investimento collettivo" si intende:-

- (i) qualsiasi accordo concluso allo scopo o con l'effetto di fornire strutture di partecipazione da parte di soggetti, in quanto beneficiari di un trust, ai profitti o al rendimento derivante dall'acquisizione, partecipazione, gestione o vendita di investimenti o di qualsivoglia altro bene; e inoltre
- (ii) qualsivoglia altro veicolo di investimento di tipo analogo a quello descritto nel paragrafo (i) della presente definizione (inclusa, a titolo non esaustivo, qualsiasi società di investimento di tipo aperto, fondo comune o "fond commun de placement")

inoltre, in relazione a tali organismi di investimento collettivo, si intende per "quota" qualsiasi quota, azione o altro interesse (comunque definito) di tipo analogo, in tale organismo di investimento collettivo.

Per "Società" si intende la Società il cui nome è indicato accanto all'intestazione del presente Statuto sociale.

Per "Banca depositaria" si intende qualsiasi soggetto, impresa o società di capitali nominata e attualmente operante come Banca depositaria e Fiduciario di tutte le attività della società, in conformità al presente Statuto sociale in base ai termini e alle disposizioni del Contratto con la Banca depositaria.

Per "Contratto di Banca depositaria" si intende qualunque contratto attualmente in vigore tra la Società e la Banca depositaria, avente a oggetto la nomina e i doveri della Banca depositaria e che conferisca alla medesima facoltà di nominare banche depositarie secondarie.

Per "Giorno di contrattazione" il Giorno lavorativo determinato di volta in volta dai Membri del Consiglio di amministrazione per ogni Fondo e come previsto nel Prospetto informativo.

Per "Membri del Consiglio di amministrazione" si intendono i Membri del Consiglio di amministrazione della Società per il momento attuale o, come del caso, i Membri presenti a un'assemblea del Consiglio.

Per "Direttiva" si intende la Direttiva del Consiglio del 20 Dicembre 1985 (85/611/CEE) sul coordinamento di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, come modificata dalla direttiva del 22 Marzo 1988 (88/220/CEE), dalla direttiva n. (95/26/CE) del Consiglio e del Parlamento europeo del 29 Giugno 1995 e dalla direttiva n. 2001/108/CE del Consiglio e del parlamento europeo del 21 Gennaio 2002 e dalla direttiva n. 2001/107/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 21 gennaio 2002 come applicabili e modificate.

Per "Diritti e spese", in relazione a ogni Fondo, si intende qualsiasi diritto di registro e non, imposta, addebito amministrativo, spesa di intermediazione, addebito bancario, commissioni estere, commissioni di transazione e spread, compensi per la banca depositaria e le banche depositarie secondarie (relative a vendite e acquisti), spese di trasferimento, di registrazione e altri diritti e spese, connesse o meno con l'iniziale acquisizione o l'aumento delle attività del Fondo interessato o con la creazione, emissione, vendita, conversione o riacquisto di azioni o la vendita o l'acquisto di Azioni di partecipazione o di Investimenti o relative a certificati o altro che possano diventare o essere dovute in concomitanza o anticipatamente o in relazione o come conseguenza della transazione o negoziazione di azioni in relazione alle quali tali diritti e spese siano dovute, senza includere tuttavia eventuali commissioni dovute ad agenti su vendita o acquisto di Azioni di partecipazione o qualsiasi commissione, imposta, o costo che possa essere stato considerato nella determinazione del Valore Patrimoniale netto delle Azioni di partecipazione nel Fondo di interesse.

Per "Conti di perequazione" si intendono i conti (uno per ogni Fondo) eventualmente mantenuti a discrezione dei Membri del Consiglio di amministrazione, in conformità all'articolo 125.

Per "Euro" o "€" si intende la moneta unica europea di cui al Regolamento del Consiglio (CE) N. 974/98 del 3 maggio 1998 sull'introduzione dell'Euro.

Per "Autorità di vigilanza del settore finanziario" si intende la Irish Financial Services Regulatory Authority o ogni suo eventuale sostituto.

Per "Fondi" si intendono i fondi costituiti e conservati in conformità all'articolo 8 del presente atto, che saranno mantenuti separati tra loro e ai quali saranno attribuiti o addebitati tutte le attività e passività, i redditi e le spese attribuibili o assegnati a ogni Fondo.

Per "Detentore" si intende un detentore di azioni.

Per "Periodo di offerta iniziale" si intende il periodo stabilito dai Membri del Consiglio di amministrazione, in relazione a ogni classe di Azioni di partecipazione, come il periodo di offerta iniziale delle Azioni di partecipazione.

Per "Prezzo/i di offerta iniziale/i" si intende il prezzo o i prezzi cui le Azioni di partecipazione in ogni Fondo sono offerte per l'acquisto o la sottoscrizione durante il periodo di offerta iniziale.

Per "Investimento" si intende qualsiasi investimento autorizzato dall'Atto costitutivo della Società e consentito dallo Statuto e dai Regolamenti.

Per "Gestore degli investimenti" si intende qualsiasi soggetto, impresa o società di capitali nominata e operante al momento attuale come gestore del portafoglio della Società o di qualsiasi Fondo.

Per "Contratto di gestione degli investimenti" si intende qualunque contratto attualmente in vigore del quale siano parti la Società e il Gestore del portafoglio e avente a oggetto la nomina e i doveri del Gestore del portafoglio.

Per "In forma scritta" si intende ogni materiale scritto, stampato, litografato, fotografato o rappresentato da qualsivoglia altro surrogato per la scrittura, o una combinazione dei precedenti.

Per "Membro" si intende un soggetto registrato come detentore di un'Azione o di un'Azione di sottoscrizione nel Registro dei membri attualmente conservato dalla Società.

Per "Partecipazione minima" si intende una quota di Azioni di partecipazione in qualsiasi Fondo avente valore totale pari all'importo minimo determinato dai Membri del Consiglio di amministrazione.

Per "Importo di investimento minimo" si intende l'importo o il numero di Azioni di partecipazione di volta in volta previsto dai Membri del Consiglio di amministrazione, in un Prospetto informativo, in riferimento a un Fondo, come importo di sottoscrizione iniziale minima o come numero minimo di Azioni di partecipazione della classe interessata.

Per "Importo di investimento aggiuntivo minimo" si intende l'importo o il numero di Azioni di partecipazione di volta in volta previsto dai Membri del Consiglio di amministrazione, in un Prospetto informativo, in riferimento a un Fondo, come importo minimo di sottoscrizione, da parte di un Membro, per Azioni di partecipazione aggiuntive o come numero ulteriore di Azioni di partecipazione della classe interessata.

Per "Valore d'inventario" o "Valore d'inventario delle Azioni di partecipazione", in relazione a ogni Fondo, si intende l'importo determinato in conformità agli articoli da 15 a 18 inclusi del presente Statuto sociale.

Per "Sede" si intende la sede legale della Società.

Per "Delibera ordinaria" si intende una delibera della società in assemblea generale approvata a maggioranza semplice dei voti.

Per "Azione di partecipazione" o "Azione" si intende un'azione senza valore nominale nel capitale della Società emessa in conformità al presente Statuto sociale e con i diritti da essa previsti.

Per "Prospetto informativo" si intende qualsiasi Prospetto informativo emesso dalla Società di volta in volta in relazione all'acquisto o alla sottoscrizione di Azioni di partecipazione di qualsiasi classe.

L'espressione "Detentore qualificato" avrà lo stesso significato definito nel Prospetto informativo.

Per "Soggetto statunitense qualificato" si intende un Soggetto statunitense che abbia acquisito Azioni di partecipazione con il consenso dei Membri del Consiglio di amministrazione, tenuto conto che il numero di soggetti di tale tipo non sarà superiore al limite determinato di volta in volta dai Membri del Consiglio di amministrazione, allo scopo di evitare alla Società l'obbligo di registrazione come società di investimento ai sensi dell'Act del 1940 oppure, in assenza di tale determinazione, comunque non superiore a novanta.

Per il termine "Rimborso" si intenderà includere il riacquisto e il termine "rimborsato" sarà interpretato di conseguenza.

Per "Prezzo di rimborso", in relazione a ogni Fondo, si intende il prezzo al quale le Azioni di partecipazione possono essere riacquistate o rimborsate, calcolato in conformità con l'articolo 20.

Per "Registro" si intende il Registro dei Membri da conservarsi ai sensi della Sezione 116 del Companies Act 1963.

Per "Numero di registrazione" si intende il numero di iscrizione a registro assegnato a ogni Azione di partecipazione.

Per "Momento rilevante" si intende l'ora del giorno prevista come ora limite agli scopi del presente Statuto sociale, come di volta in volta specificata dai Membri del Consiglio di amministrazione in relazione a ogni classe di Azioni di partecipazione.

Per "Mercati regolamentati" si intendono le borse valori e/o i mercati regolamenti di cui all'Allegato.

Per "Regolamenti" si intendono i regolamenti della Comunità Europea (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) 2003 (SI N. 211 del 2003), come modificati dai regolamenti della Comunità Europea (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) (Emendamento) 2003 (SI N. 212 del 2003), come a loro volta modificati e ogni comunicazione o disposizione emessa dall'Autorità di vigilanza del settore finanziario in conformità a essi.

Per "Sigillo" si intende il normale sigillo della Società.

Per "Segretario" si intende qualsiasi soggetto nominato dai Membri del Consiglio di amministrazione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria della Società.

Per "Azionista" si intende il detentore registrato di azioni di qualsiasi classe della Società.

Per "Firma" si intende una firma o riproduzione della stessa mediante mezzi meccanici.

Per "Delibera straordinaria" si intende una Delibera straordinaria della Società approvata in conformità alla Sezione 141 dell'Act del 1963.

Per "Stato" si intende l'Irlanda.

Per "Azione di sottoscrizione" si intendono le azioni, del valore di US\$1 ognuna, nel capitale della Società, definite come tali nel presente Statuto sociale e sottoscritte da o in nome e per conto del Gestore degli investimenti, a scopo di costituzione della Società.

Per "Prezzo di sottoscrizione" si intende il prezzo al quale le Azioni di partecipazione di qualsiasi classe possono essere sottoscritte, come calcolato e determinato in conformità al presente Statuto sociale.

Per "Taxes Act" si intende il Taxes Consolidation Act del 1997.

Per "Borsa valori irlandese" si intende la Irish Stock Exchange Limited.

Per "OICVM" si intende un Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari come definito nella Direttiva e relative modifiche.

Per "Stati Uniti" o "USA" si intendono gli Stati Uniti di America o qualsiasi loro territorio, possedimento o altra area soggetta alla relativa competenza, inclusi gli stati e il distretto federale di Columbia.

Per "Dollari americani", "USD" e "US\$" si intende la valuta corrente degli Stati Uniti.

L'espressione "Soggetto statunitense" avrà lo stesso significato definito nel Prospetto informativo.

Per "Punto di valutazione", in relazione a ogni Fondo, si intendono il momento o i momenti specificati nel relativo Prospetto informativo, per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo.

- (c) Qualora non siano specificatamente definiti nel presente Statuto sociale o salvo che il contesto non richieda diversamente, i termini o le espressioni contenute nel presente Statuto avranno il medesimo significato loro attribuito negli Acts, escludendo tuttavia eventuali modifiche legislative della stessa non in vigore nel momento in cui il presente Statuto sociale ha assunto potere vincolante per la Società.
- (d) I riferimenti allo Statuto sociale si intendono ad articoli del presente Statuto; ogni riferimento in un articolo a un paragrafo o sub-paragrafo sarà inteso come riferimento a un paragrafo o sub-paragrafo dell'articolo in cui il riferimento è

contenuto, salvo appaia chiaro dal contesto che si intende fare riferimento ad altra disposizione.

- (e) Titoli e rubriche del presente Statuto sociale sono inseriti per comodità di riferimento e non dovranno essere considerati parte né influenzare l'interpretazione del presente Statuto.
- (f) Nel presente Statuto, il genere maschile includerà il femminile e viceversa, e il numero singolare includerà il plurale e viceversa. I termini riferiti a persone includeranno anche imprese o società (di capitali o meno).
- (g) I riferimenti a leggi e a disposizioni di leggi includeranno riferimento a qualsiasi modifica o nuova promulgazione delle stesse attualmente in vigore.
- (h) Salvo espressamente indicato altrimenti, i riferimenti a ore del giorno saranno riferimenti all'ora locale in Irlanda.
- (i) Il termine "valuta" farà riferimento alla valuta in cui le Azioni di partecipazione interessate sono denominate.

Ogni Fondo sosterrà le proprie spese di costituzione e, ove applicabile, le spese di iscrizione a listino delle proprie azioni presso una borsa valori, che saranno ammortizzate nel periodo determinato dai Membri del Consiglio di amministrazione.

2. **Spese di costituzione**

Tutte le spese e le commissioni relative alla costituzione della Società, all'iscrizione a listino delle Azioni di partecipazione di ogni classe presso la Borsa valori irlandese e ai compensi dei consulenti della Società (spese di costituzione) saranno sostenute dalla Società e verranno ammortizzate nei primi cinque anni finanziari di durata della Società o in altro periodo eventualmente determinato dai Membri del Consiglio di amministrazione, in accordo con la società di revisione.

PARTE II - CAPITALE SOCIALE E DIRITTI CONFERITI DALLE AZIONI

3. **Capitale sociale**

- (a) Il capitale sociale iniziale della Società ammonta a €60.000, suddivisi in 60.000 Azioni di sottoscrizione da €1 ciascuna, e in 500.000.000.000 azioni senza valore nominale, inizialmente definite come azioni non suddivise in classi, ognuna delle quali conferisce i diritti di cui al presente Statuto. Le azioni non suddivise in classi sono disponibili per l'emissione come Azioni di partecipazione.
- (b) Il numero di azioni in emissione non sarà inferiore a 2 né superiore a 60.000 per le Azioni di sottoscrizione e a 500.000.000.000 per le Azioni senza valore nominale.

- (c) Il valore effettivo del capitale sociale versato della Società sarà in ogni momento pari al valore delle attività di qualsiasi tipo della Società, dedotte le passività.
- (d) Le Azioni di partecipazione della società potranno, a richiesta di uno o più detentori, ma in conformità con le limitazioni contenute nel presente Statuto, essere acquistate o rimborsate dalla Società, direttamente o indirettamente, mediante le attività della medesima.

4. **Assegnazione di Azioni**

- (a) I Membri del Consiglio di amministrazione possono emettere qualsiasi azione non suddivisa in classi nel capitale della Società come Azione di partecipazione in un particolare Fondo e, se necessario, in una particolare classe in un Fondo. La Società è strutturata come un fondo multicomparto e i Membri del Consiglio di amministrazione potranno suddividere le Azioni di partecipazione in classi diverse e nelle valute da loro ritenute adeguate, attribuendo una o più classi a un Fondo separato. In corrispondenza o prima dell'emissione di qualsiasi Azione di partecipazione, i Membri del Consiglio di amministrazione specificheranno la classe e il Fondo cui l'Azione di partecipazione verrà attribuita.

Le Azioni di partecipazione in relazione ai Fondi (e le relative classi) potranno essere emesse e attribuite di volta in volta dai Membri del Consiglio di amministrazione con la preventiva approvazione dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario.

Tutte le somme dovute per o in relazione alle Azioni di partecipazione (incluse, a titolo non esaustivo, le somme di sottoscrizione e riacquisto) saranno dovute nella valuta di denominazione dell'Azione di partecipazione o in altra valuta generalmente determinata dai Membri del Consiglio di amministrazione o in relazione a una particolare classe di Azioni di partecipazione o in qualsiasi caso specifico.

- (b) I Membri del Consiglio di amministrazione possono, a loro totale discrezione, rifiutare qualsiasi richiesta di Azioni di partecipazione della Società o accettarla, in tutto o in parte, senza fornire alcuna motivazione.
- (c) Le Azioni di partecipazione della Società saranno a disposizione dei Membri del Consiglio di amministrazione, che potranno (in conformità alle disposizioni degli Acts), distribuire, concedere opzioni o altrimenti collocare le Azioni medesime presso i soggetti, in base ai termini e alle condizioni e nei momenti da loro ritenuti nel migliore interesse della Società e dei Membri medesimi.
- (d) Senza pregiudizio di eventuali diritti specifici conferiti in precedenza ai detentori di qualsiasi azione o classe di azioni esistente, ogni Azione della Società potrà essere emessa con diritti o limitazioni preferenziali, differiti o di altro tipo, in relazione a dividendi, voti, ritorno di capitale o altro, di volta in volta eventualmente determinate dai Membri del Consiglio di amministrazione.

- (e) In conformità alle disposizioni degli Acts e alle prescrizioni dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario, le Azioni di partecipazione di qualsiasi Fondo potranno essere acquisite, mediante sottoscrizione o trasferimento con corrispettivo, o rimborsate da altro Fondo a scopo di investimento incrociato tra i Fondi.

5. Azioni di partecipazione

- (a) Le Azioni di partecipazione potranno essere emesse solo se interamente liberate e non avranno valore nominale.
- (b) Il valore effettivo del capitale sociale liberato di ogni classe di Azioni di partecipazione della Società sarà in ogni momento pari al Valore patrimoniale netto di tale classe di Azioni di partecipazione.
- (c) I diritti e le limitazioni connessi alle Azioni di partecipazione saranno i seguenti:-
 - (i) il detentore di ogni Azione di partecipazione intera avrà diritto, in una votazione per alzata di mano, a un voto per detentore e, in una votazione per appello nominale, a un voto per ogni Azione;
 - (ii) il detentore di ogni Azione di partecipazione avrà diritto ai dividendi di volta in volta dichiarati dai Membri del Consiglio di amministrazione; e
 - (iii) nel caso di liquidazione o scioglimento della società il detentore di ogni Azione di partecipazione sarà titolare dei diritti di cui all'articolo 123.

6. Azioni di sottoscrizione

- (a) Le Azioni di sottoscrizione saranno emesse solo al valore nominale di € ciascuna.
- (b) Ogni Azione di sottoscrizione non detenuta dal Gestore degli investimenti o dai suoi nominee sarà soggetta a richiesta di pagamento ai sensi dell'articolo 29 del presente Statuto.
- (c) Il detentore di un'Azione di sottoscrizione avrà diritto, in una votazione per alzata di mano, a un voto per detentore e, in una votazione per appello nominale, a un voto per ogni Azione.
- (d) Il detentore delle Azioni di sottoscrizione non avrà diritto ad alcun dividendo rispetto alla propria quota di Azioni di sottoscrizione.
- (e) Nel caso di liquidazione o scioglimento della società, il detentore di un'Azione di sottoscrizione dispone delle facoltà di cui all'articolo 123.

7. Modifica di diritti

- (a) I diritti connessi a ogni classe di azioni potranno, ad esempio in caso di liquidazione della Società, subire variazioni o venire revocati con il consenso in forma scritta dei detentori di tre quarti delle azioni emesse e in circolazione della classe in oggetto, o mediante delibera straordinaria approvata dall'assemblea generale separata dei detentori delle azioni della classe. A ogni assemblea generale separata si applicherà quanto previsto dal presente Statuto per le assemblee generali, tenendo conto tuttavia che il quorum necessario per tale assemblea, in prima convocazione, sarà di due soggetti che detengano o rappresentino per delega le azioni della classe in oggetto e, in seconda convocazione, di un soggetto che detenga azioni della classe o serie in oggetto, o di un suo delegato. Qualsiasi detentore di azioni della classe o serie in oggetto, presente di persona o per delega, potrà richiedere una votazione per appello nominale.
- (b) I diritti conferiti ai detentori delle azioni di ogni classe emesse con diritti preferenziali o di altro tipo non si intenderanno modificati (salvo le condizioni di emissione della classe prevedano espressamente il contrario) in caso di creazione o emissione di altre azioni con parità di trattamento.

8. Responsabilità separata tra Fondi

- (a) Qualsiasi corrispettivo ricevuto dalla Società per l'assegnazione o l'emissione di Azioni di partecipazione di ogni classe, unitamente a tutti gli investimenti in cui esso sia investito o reinvestito e a ogni rendimento, utile, profitto e ricavo dello stesso sarà separato e mantenuto separato nel Fondo cui tale classe appartiene rispetto a tutte le altre somme della Società. Al suddetto Fondo si applicheranno le disposizioni seguenti:-
 - (i) documentazione e contabilità di ogni Fondo saranno tenuti separatamente nella Valuta base del Fondo;
 - (ii) le passività di ogni Fondo saranno attribuibili esclusivamente al Fondo medesimo;
 - (iii) le attività di ogni Fondo appariranno esclusivamente al Fondo stesso, saranno separate, nei documenti della Banca depositaria, dalle attività degli altri Fondi, non saranno utilizzate per compensare direttamente o indirettamente passività o pretese nei riguardi di qualsivoglia altro Fondo;
 - (iv) i ricavi dell'emissione di ogni classe di Azioni di partecipazione saranno attribuiti al Fondo interessato costituito per tale classe; attività, passività, ricavi e spese attribuibili a esso verranno attribuiti al Fondo in base alle disposizioni dello Statuto sociale;
 - (v) ove un'attività sia derivata da un'altra attività, tale attività derivata sarà attribuita allo stesso Fondo delle attività da cui è derivata e a ogni rivalutazione di un attività l'aumento o la diminuzione del valore sarà imputata al relativo Fondo;

- (vi) nel caso di un'attività o passività della Società che non possa essere considerata come attribuibile a un particolare Fondo, i Membri del Consiglio di amministrazione potranno discrezionalmente, in conformità agli Acts e con l'approvazione della Società di revisione, determinare il criterio in base al quale allocare ogni attività o passività tra i Fondi. I Membri del Consiglio di amministrazione avranno inoltre facoltà, in qualsiasi momento, di volta in volta e in conformità alle condizioni sopra indicate, di modificare tale criterio, considerando che l'approvazione della Società di revisione non sarà richiesta in ogni caso in cui attività o passività siano attribuite tra tutti Fondi in modo proporzionale ai rispettivi Valori patrimoniali netti;
- (b) ove le eventuali attività della Società attribuibili alle Azioni di sottoscrizione diano luogo a profitti netti, i Membri del Consiglio di amministrazione potranno attribuire le attività rappresentative di tali profitti al Fondo o ai Fondi che ritengano appropriati.

9. **Trust non riconosciuti**

Fatta eccezione per quanto richiesto dalla legge, nessun soggetto sarà riconosciuto dalla Società come detentore di azioni in relazione a trust, e la Società non sarà vincolata né tenuta in alcun modo a riconoscere (anche quando ne sia a conoscenza) qualsiasi interesse equo, contingente, futuro o parziale in qualsiasi azione o (fatta eccezione solo per quanto diversamente previsto dal presente Statuto o dalla legge) qualsivoglia altro diritto relativo a un'Azione, fatta eccezione per un diritto assoluto all'indivisibilità della stessa in capo al detentore registrato. Questo non impedirà alla Società di richiedere a un Membro o un cessionario di azioni di fornire informazioni relative alla proprietà effettiva di qualsiasi azione, quando ragionevolmente necessarie alla Società.

PARTE III - AZIONI DI PARTECIPAZIONE

10. **Emissione di Azioni di partecipazione**

- (a) Alle condizioni di seguito previste, la Società, alla ricezione, anche da parte di suoi agenti autorizzati, dei seguenti documenti:-
 - (i) una richiesta irrevocabile di Azioni di partecipazione nella forma e inviata con le modalità di volta in volta determinate dalla Società;
 - (ii) le dichiarazioni relative allo stato, alla residenza o ad altri dati relativi al richiedente come di volta in volta richiesti dalla Società;

potrà emettere Azioni di partecipazione al Prezzo di sottoscrizione per ogni classe di Azione di partecipazione determinata in conformità con l'articolo 11 del presente Statuto oppure, a condizione che la richiesta di cui al precedente sub-paragrafo (a)(i) sia stata ricevuta, potrà assegnare tali Azioni di partecipazione salvo ricezione di liquidazione dei fondi e/o delle informazioni e dichiarazioni di cui al precedente sub-paragrafo (a)(ii). L'omesso invio di tutte le informazioni/di tutta la documentazione necessaria alla richiesta potrà, a discrezione della Società,

determinare il rimborso obbligatorio delle Azioni di partecipazione relative, in conformità con il presente Statuto.

- (b) Il pagamento per le Azioni di partecipazione sarà eseguito nella valuta, momentanei termini, luogo, modalità e al soggetto che opera per conto della Società, di volta in volta determinati dai Membri del Consiglio di amministrazione.
- (c) Se il pagamento totale in fondi liquidi per una sottoscrizione non sia stato ricevuto nel Termine rilevante, o non sia stata effettuata la liquidazione, qualsiasi assegnazione di Azioni di partecipazione eseguita in relazione a tale richiesta potrà essere annullata. In tale caso e nonostante l'annullamento della richiesta, al richiedente potranno essere addebitate le eventuali spese sostenute dai Membri del Consiglio di amministrazione o dalla Società per qualsiasi perdita subita da un Fondo derivante da tale mancata ricezione o mancata liquidazione. Inoltre, i Membri del Consiglio di amministrazione avranno facoltà di vendere, in tutto o in parte, la quota di Azioni nel Fondo del richiedente per compensare le spese suddette.
- (d) L'emissione o l'assegnazione di Azioni di partecipazione in conformità al presente articolo sarà eseguita nel Giorno di contrattazione nel quale la richiesta viene ricevuta, purché ciò avvenga non più tardi del Termine rilevante per la ricezione. Qualora la richiesta venga ricevuta dopo il Termine rilevante, sarà elaborata come se ricevuta nel Giorno di contrattazione successivo.
- (e) La Società potrà (a scelta dei Membri del Consiglio di amministrazione) soddisfare ogni richiesta per l'assegnazione di Azioni di partecipazione di qualsiasi classe disponendo il trasferimento al richiedente di Azioni di partecipazione completamente liberate della relativa classe. La data di efficacia di tale trasferimento sarà il Giorno di contrattazione applicabile. In tale caso, i riferimenti nel presente Statuto all'assegnazione di Azioni di partecipazione dovranno, ove appropriato, essere intesi come riferimenti all'operazione di trasferimento delle Azioni di partecipazione.
- (f) Agli scopi del presente Statuto:-
 - (i) Le Azioni di partecipazione della classe interessata assegnate ma non emesse in un Giorno di contrattazione, si intenderanno essere in emissione alla ricezione del pagamento relativo; le Azioni di partecipazione della classe interessata la cui assegnazione sia stata annullata e le somme relative non siano state restituite al richiedente in un Giorno di contrattazione o prima, si intenderanno non più in emissione alla chiusura dell'attività nel giorno di annullamento; e inoltre
 - (ii) Le Azioni di partecipazione della classe interessata che siano state riacquistate in un Giorno di contrattazione in conformità all'articolo 20, si intenderanno non essere più in emissione dalla chiusura dell'attività nel Giorno di contrattazione in cui vengono riacquistate.

- (g) Ove un importo ricevuto per le Azioni di partecipazione richieste non sia un multiplo esatto del relativo Prezzo di offerta:-
 - (i) ove l'importo sia pari o maggiore allo 0,01 del Prezzo di offerta per un'Azione di partecipazione, sarà assegnata al richiedente una frazione di un'Azione di partecipazione ed egli sarà registrato come detentore di tale frazione; e inoltre
 - (ii) ove l'importo ricevuto sia inferiore allo 0,01 del Prezzo di offerta per un'Azione di partecipazione, non sarà restituito al richiedente ma trattenuto dalla Società a compensazione delle spese di gestione.

In aggiunta a quanto sopra, i Membri del Consiglio di amministrazione potranno stabilire di non restituire un importo ricevuto per Azioni di partecipazione che sia inferiore a un'unità di denominazione da loro specificata in qualsiasi valuta specifica.

Diritti, facoltà e vantaggi del detentore di un'Azione di partecipazione ai sensi dello Statuto sociale sono concessi al detentore di una frazione di un'Azione di partecipazione in proporzione a detta frazione e, fatta eccezione per il caso in cui il contesto richieda altrimenti o sia diversamente previsto dal presente Statuto, il riferimento nello Statuto sociale al termine "Azione" includerà la frazione di un'Azione di partecipazione. Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto sociale, il detentore di una frazione di un'Azione di partecipazione non potrà esercitare alcun diritto di voto in relazione a essa.

11. Prezzo di sottoscrizione per Azione di partecipazione

- (a) Il Prezzo o i Prezzi di offerta iniziale per Azione di partecipazione in base al quale o ai quali le Azioni di partecipazione di qualsiasi classe saranno assegnate ed emesse durante un Periodo di offerta iniziale saranno determinati dai Membri del Consiglio di amministrazione.
- (b) Salvo quanto previsto dal paragrafo (c), il Prezzo di sottoscrizione per Azione di partecipazione di qualsiasi classe da emettersi successivamente al Periodo di offerta iniziale sarà il Valore patrimoniale netto per Azione di partecipazione determinato in ogni Giorno di contrattazione rispetto al Punto di valutazione di tale giorno.
- (c) In conformità alle disposizioni degli Acts, i Membri del Consiglio di amministrazione in ogni Giorno di contrattazione potranno emettere Azioni di partecipazione di qualsiasi classe disponendo che la liquidazione avvenga mediante conferimento di Investimenti alla Società, nel qual caso si applicheranno le disposizioni seguenti:-
 - (i) nel caso di un soggetto che non sia già azionista, nessuna Azione di partecipazione sarà emessa finché il soggetto non abbia completato e consegnato alla Società o a un suo agente debitamente autorizzato un Modulo di sottoscrizione come previsto dal presente Statuto, e soddisfatto

tutti i requisiti dei Membri del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore in relazione alla richiesta;

- (ii) la natura degli investimenti trasferiti al Fondo sia tale che essi si qualificano come Investimenti di tale Fondo in conformità con gli obiettivi, le politiche e le limitazioni di investimento dello stesso;
- (iii) nessuna Azione di partecipazione sarà emessa finché gli investimenti non siano stati conferiti alla Banca depositaria o a qualsiasi banca depositaria secondaria, con soddisfazione della medesima, che ritenga che i termini di tale liquidazione non siano tali da poter determinare un probabile pregiudizio per gli Azionisti esistenti del Fondo;
- (iv) qualsiasi transazione sarà eseguita a condizione che (prevedendo anche il pagamento di eventuali spese per la transazione e della commissione iniziale, come nel caso di Azioni di partecipazione emesse per contanti) il numero di Azioni di partecipazione emesse non ecceda il numero che sarebbe stato emesso per contanti a fronte del pagamento di una somma pari al valore degli investimenti in oggetto, calcolato in conformità con i criteri di cui all'articolo 17(b). Tale somma potrà essere aumentata dell'importo che, secondo i Membri del Consiglio di amministrazione, compensi adeguatamente Diritti e spese che il Fondo avrebbe sostenuto per l'acquisizione degli Investimenti mediante acquisto per contanti; oppure ridotta dell'importo che, secondo i Membri del Consiglio di amministrazione, sia rappresentativo dei Diritti o delle Spese dovute al Fondo rilevante in conseguenza dell'acquisizione diretta dell'Investimento da parte del Fondo.

12. Sottoscrizione minima

I Membri del Consiglio di amministrazione potranno rifiutare l'emissione di Azioni di partecipazione a soddisfazione di una richiesta a meno che:-

- (a) l'importo in valore delle Azioni di partecipazione richieste sia uguale o superiore:-
 - (i) all'Importo di investimento minimo, al suo equivalente in un'altra valuta o all'importo di volta in volta determinato dai Membri del Consiglio di amministrazione in relazione a una classe di Azioni di partecipazione; o
 - (ii) all'importo di investimento minimo in classi di Azioni di partecipazione di volta in volta determinato dai Membri del Consiglio di amministrazione, ove una richiesta venga presentata per Azioni di due o più classi; oppure
- (b) il richiedente detenga già Azioni di partecipazione e l'importo in valore delle Azioni richieste sia uguale o superiore all'Importo di investimento minimo aggiuntivo o ad altro importo determinato dai Membri del Consiglio di amministrazione.

13. **Commissione iniziale**

I Membri del Consiglio di amministrazione potranno, a loro assoluta discrezione, richiedere che ogni soggetto cui venga assegnata qualsiasi classe di Azioni di partecipazione versi alla Società o a un suo agente debitamente autorizzato, a suo totale vantaggio, una commissione iniziale, pari a una percentuale sull'importo totale sottoscritto, da determinarsi a opera dei Membri del Consiglio di amministrazione, ma che comunque non supererà, in relazione a ogni Azione di partecipazione da assegnare, un importo pari al 5,5 per cento del Prezzo di sottoscrizione per tale Azione di partecipazione, arrotondato per eccesso alla più vicina delle due cifre decimali della valuta di denominazione delle Azioni in oggetto. I Membri del Consiglio di amministrazione potranno, in ogni Giorno di contrattazione, differenziare il trattamento dei richiedenti in relazione all'importo della commissione iniziale da versare alla Società o a un suo agente debitamente autorizzato, per quanto concerne l'importo dell'eventuale spesa iniziale preliminare da applicare a ogni classe di Azioni di partecipazione (sempre nel rispetto del limite massimo sopra indicato). Il Prezzo di sottoscrizione e l'eventuale commissione iniziale costituiranno il Prezzo di offerta.

14. **Sospensione dell'emissione**

Nessuna Azione di partecipazione di alcuna classe specifica sarà assegnata o emessa durante qualsiasi periodo in cui la determinazione del Valore patrimoniale netto di tale classe sia sospesa in conformità all'articolo 23 del presente documento, fatta eccezione per le richieste ricevute e accettate in precedenza dalla Società o dal suo agente autorizzato.

15. **Limitazioni relative ad Azionisti/Detentori qualificati**

- (a) Né la Società né i suoi agenti autorizzati potranno offrire in vendita Azioni di partecipazione a un soggetto che non sia un Detentore qualificato.
- (b) In conformità e in aggiunta alla disposizione precedente, i Membri del Consiglio di amministrazione avranno facoltà (ma non obbligo) di imporre le limitazioni da loro ritenute necessarie per assicurare che nessuna Azione di partecipazione di qualsiasi classe venga acquisita o detenuta, direttamente o con proprietà effettiva, da uno o più soggetti in circostanze (che influenzino tale soggetto o soggetti direttamente o indirettamente e considerati questi ultimi singolarmente o in combinazione con qualsivoglia altro, loro connesso o meno, o qualsivoglia altra circostanza che secondo i Membri del Consiglio di amministrazione sia rilevante) che, secondo i Membri del Consiglio di amministrazione, possano determinare per la Società la potenziale soggezione a imposte o a detrimento di tipo pecuniario, cui essa altrimenti non sarebbe stata soggetta; o che determini per la Società medesima la necessità di registrarsi ai sensi dell'Act del 1940, o normativa analoga che l'abbia sostituita o di registrare una o più classi dei propri titoli ai sensi dell'Act del 1933 o normativa analoga che l'abbia sostituita.
- (c)
 - (i) Solo i Detentori qualificati avranno diritto a essere registrati come detentori di Azioni di partecipazione e i Membri del Consiglio di amministrazione

dovranno, a richiesta per ogni Classe di Azioni di partecipazione o (alle condizioni qui previste) in caso di trasferimento di qualsiasi classe di Azioni di partecipazione o in qualsiasi altro momento e caso per caso, richiedere la presentazione della documentazione giustificativa relativa ritenuta sufficiente, a loro discrezione. In assenza della medesima, a soddisfazione dei Membri del Consiglio di amministrazione, questi potranno richiedere il riacquisto o il trasferimento delle azioni in conformità al presente Statuto.

- (ii) Un detentore di Azioni di partecipazione che cessi di essere Detentore qualificato dovrà senza ritardo trasmettere alla Società comunicazione di rimborso in relazione alle azioni, oppure dovrà senza ritardo trasferirle a un Detentore qualificato.
- (iii) Se i Membri del Consiglio di amministrazione dovessero ritenere, a loro totale discrezione, che il detentore di Azioni di partecipazione non sia un Detentore qualificato (o che, in qualsiasi momento durante il periodo nel quale egli sia stato registrato come detentore, in realtà non fosse un Detentore qualificato), potranno richiedere il riacquisto o il trasferimento di tali Azioni di partecipazione in conformità all'articolo 20.

PARTE IV - DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

16. Valore patrimoniale netto delle Azioni di partecipazione

- (a) Il Valore patrimoniale netto di ogni Fondo sarà pari al valore di tutte le attività incluse nel Fondo meno tutte le passività a esso attribuibili, in conformità a qualsiasi disposizione stabilita dall'Autorità di vigilanza del settore finanziario in base ai Regolamenti.
- (b) Il valore delle attività e delle passività di cui al precedente paragrafo (a) sarà determinato in conformità con le norme di valutazione previste negli articoli seguenti da 17 a 19 inclusi.
- (c) Il Valore patrimoniale netto di un Fondo sarà espresso nella valuta di denominazione del Fondo (convertita, ove necessario, al tasso di cambio ritenuto adeguato dai Membri del Consiglio di amministrazione).
- (d) Il Valore patrimoniale netto di una classe di Azioni di partecipazione all'interno di un Fondo sarà determinato come segue:-
 - (i) determinazione del Valore patrimoniale netto del Fondo cui la classe appartiene;
 - (ii) determinazione delle proporzioni di allocazione per ogni classe di Azione di partecipazione all'interno del Fondo, eseguita dividendo la cifra calcolata di seguito al paragrafo (iii), per ogni classe di Azioni di partecipazione all'interno del Fondo, per il Valore patrimoniale netto del Fondo al Punto di valutazione precedente e apportando le rettifiche necessarie in relazione alle diverse commissioni applicabili alla varie classi, se del caso;

- (iii) aggiunta del Valore patrimoniale netto per la classe dell'Azione di partecipazione specifica, alla data del Punto di valutazione precedente e delle sottoscrizioni o dei rimborsi totali netti, come del caso, in tale momento;
- (iv) applicazione delle proporzioni di allocazione alla cifra del precedente punto (i).
- (e) I costi e le passività/vantaggi correlati, derivanti da strumenti acquisiti (in conformità all'articolo 78(c)) a scopi di copertura del rischio di valuta, a vantaggio di qualsiasi classe specifica di un Fondo (ove la valuta della classe sia diversa dalla Valuta base del Fondo) saranno attribuibili esclusivamente a tale classe.
- (f) Il Valore patrimoniale netto di una classe di Azioni di partecipazione all'interno di un Fondo sarà espresso nella Valuta base del Fondo; qualora la valuta della classe sia diversa dalla Valuta base del Fondo, tale valore sarà invece espresso nella valuta di denominazione della classe (convertita, ove necessario, al tasso di cambio ritenuto adeguato dai Membri del Consiglio di amministrazione).
- (g) Il Valore patrimoniale netto di un'Azione di partecipazione di una classe sarà determinato dividendo il Valore patrimoniale netto della classe per il numero di Azioni di partecipazione di tale classe in emissione e che si intenda emettere.

17. Attività della Società

- (a) Le attività della Società si intenderanno includere, tra l'altro:-
 - (i) tutte le liquidità a disposizione o depositate o a richiesta, compresi eventuali interessi maturati e tutti i crediti a breve termine;
 - (ii) cambiali, pagherò a vista, certificati di deposito e pagherò cambiari;
 - (iii) tutte le obbligazioni, operazioni di cambio a termine, merci (di qualunque tipo, inclusi metalli preziosi e prodotti petroliferi), pagherò a tempo, azioni, titoli, quote o partecipazioni in organismi di investimento collettivo/fondi comuni, titoli obbligazionari, obbligazioni nominative, diritti di sottoscrizione, warrant, contratti a termine standardizzati, opzioni, swap, contratti differenziali, titoli a tasso fisso, titoli a tasso variabile, titoli in relazione ai quali il profitto e/o l'importo di riscatto sia calcolato in riferimento a qualsiasi indice, prezzo o tasso, strumenti finanziari e altri investimenti e titoli di proprietà o negoziati da o in relazione alla Società, altri diritti e titoli emessi dalla medesima;
 - (iv) tutti i titoli, dividendi in contanti e distribuzioni in contanti dovuti alla Società e non ancora ricevuti, ma dichiarati formalmente agli azionisti in corrispondenza o prima di una data di determinazione del relativo Valore patrimoniale netto;

- (v) tutti gli interessi maturati su qualsiasi attività fruttifera detenuta dalla Società, fatta eccezione per il caso in cui essa sia inclusa o considerata nel relativo valore nominale;
 - (vi) tutti gli altri Investimenti della Società;
 - (vii) le spese di costituzione attribuibili alla Società, incluso il costo dell'emissione e della distribuzione delle Azioni di partecipazione, nella misura in cui le stesse non siano state stornate; e inoltre
 - (viii) ogni altra attività della Società di qualsiasi tipo e natura, inclusi oneri anticipati come valutati e definiti di volta in volta dai Membri del Consiglio di amministrazione.
- (b) I principi di valutazione da utilizzarsi nel valutare le attività della Società sono i seguenti:
- (i) il valore di un Investimento quotato, iscritto o normalmente negoziato presso un Mercato regolamentato sarà (fatti salvi i casi specifici di cui ai paragrafi (iii), (viii) e (ix)) l'ultimo prezzo di scambio per tale Investimento al Punto di valutazione rilevante, tenuto conto che:-
 - A. Qualora un Investimento sia quotato, iscritto o normalmente negoziato presso più Mercati regolamentati, i Membri del Consiglio di amministrazione potranno, a loro assoluta discrezione, selezionare uno di tali mercati per gli scopi precedenti (a condizione di aver determinato che tale mercato costituisca il mercato principale per l'Investimento o quello che fornisce i criteri più equi per la valutazione di tali titoli) e che, una volta selezionato un mercato, esso venga utilizzato per i calcoli futuri del Valore patrimoniale netto dell'investimento, salvo il caso in cui i Membri del Consiglio di amministrazione deliberino altrimenti; e inoltre
 - B. Nel caso di qualsiasi Investimento quotato, iscritto o normalmente negoziato presso un Mercato regolamentato ma in relazione al quale, per qualsiasi motivo, i prezzi su tale mercato possano non essere disponibili in qualsiasi momento rilevante, o, secondo l'opinione dei Membri del Consiglio di amministrazione, qualora detto mercato possa non essere rappresentativo, il valore dell'Investimento sarà il suo probabile valore di realizzo stimato con criteri di diligenza e buona fede da un soggetto, impresa o associazione competente, che negozi tale investimento, nominata dai Membri del Consiglio di amministrazione e approvata a tale scopo dalla Banca depositaria;
 - C. Nel caso di un Investimento quotato, iscritto o normalmente negoziato presso un Mercato regolamentato ma che sia stato acquisito a un prezzo agevolato o scontato al di fuori o all'esterno di tale mercato, la misura dell'agevolazione o dello sconto nella data di valutazione potrà essere considerata nella valutazione dell'Investimento, a condizione che la Banca depositaria garantisca che tale procedura sia

giustificabile nel contesto della determinazione del probabile valore di realizzo dell'Investimento medesimo.

- (ii) Il valore di qualsiasi Investimento non quotato, iscritto o normalmente negoziato presso un Mercato regolamentato sarà il suo probabile valore di realizzo stimato con criteri di diligenza e buona fede da un soggetto, impresa o associazione competente che negozi tale Investimento, nominata dai Membri del Consiglio di amministrazione e approvata a tale scopo dalla Banca depositaria;
- (iii) Il valore di qualsiasi Investimento che rappresenti una quota o una partecipazione in un organismo di investimento collettivo a capitale variabile/fondo comune sarà l'ultimo Valore patrimoniale netto disponibile di tale quota/partecipazione o, se questo non sia disponibile e se appropriato secondo i Membri del Consiglio di amministrazione e con il consenso della Banca depositaria, il Valore d'inventario stimato per quota/partecipazione come specificato dal relativo organismo; oppure ancora, se questo non sia disponibile, il suo probabile valore di realizzo stimato con diligenza e buona fede dalla Società o da un soggetto competente nominato dai Membri del Consiglio di amministrazione e approvato a tale scopo dalla Banca depositaria. Ove siano utilizzati valori stimati, questi saranno da considerarsi decisivi e concludenti nonostante qualsiasi successiva modifica del Valore patrimoniale netto del relativo organismo;
- (iv) Il valore di qualsiasi liquidità di cassa, spesa anticipata, dividendo liquido e interesse dichiarato o maturato come sopra e non ancora ricevuto sarà considerato pari all'importo totale dello stesso, a meno che in qualsiasi caso sia improbabile, secondo l'opinione dei Membri del Consiglio di amministrazione, che esso venga versato o ricevuto in toto. In questo caso lo stesso valore verrà considerato sottratte le detrazioni ritenute appropriate dai Membri del Consiglio per riflettere il valore reale dell'attività;
- (v) Depositi e investimenti fruttiferi saranno valutati in base al relativo capitale più gli interessi maturati dalla data di acquisizione o costituzione fino al Punto di valutazione relativo;
- (vi) I titoli del tesoro saranno valutati in base all'ultimo prezzo di scambio sul mercato sul quale siano scambiati o ammessi allo scambio al Punto di valutazione tenuto conto che, ove tale prezzo non sia disponibile, verrà considerato il probabile valore di realizzo stimato con diligenza e buona fede da un soggetto competente (nominato dai Membri del Consiglio di amministrazione e approvato a tale scopo dalla Banca depositaria);
- (vii) tutte le obbligazioni, titoli di credito, titoli obbligazionari nominativi, certificati di deposito, accettazioni bancarie, cambiali commerciali e attività simili saranno valutati al prezzo della chiusura ufficiale del mercato sul quale tali attività siano scambiate o ammesse allo scambio (ovvero l'unico mercato di scambio oppure, nell'opinione dei Membri del Consiglio di amministrazione, il mercato principale sul quale le attività siano quotate o negoziate), più eventuali interessi maturati dalla data di acquisizione;

- (viii) I contratti a termine in valuta estera saranno valutati in riferimento al prezzo nel Punto di valutazione al quale un nuovo contratto a termine con analoghe dimensioni e scadenza possa essere sottoscritto;
- (vi) Il valore di eventuali contratti e opzioni future negoziati su un Mercato regolamentato sarà il prezzo di liquidazione come determinato sul mercato in oggetto, considerando che, qualora tale prezzo di liquidazione non sia disponibile per qualsiasi motivo o non sia rappresentativo, sarà considerato il probabile valore di realizzo stimato con diligenza e buona fede da un soggetto competente (nominato dai Membri del Consiglio di amministrazione e approvato a tale scopo dalla Banca depositaria);
- (vii) Il valore di qualsiasi contratto derivato fuori borsa (over the counter, OTC) (inclusi swap) sarà la quotazione della controparte, a condizione che venga fornita almeno su base giornaliera e venga approvata o verificata almeno ogni settimana da un soggetto indipendente dalla controparte, nominato dai Membri del Consiglio di amministrazione e approvato a tale scopo dalla Banca depositaria;
- (viii) Fatte salve le disposizioni dei sottoparagrafi precedenti, i Membri del Consiglio di amministrazione potranno rettificare il valore di qualsiasi Investimento qualora, considerati valuta, tasso di interesse applicabile, scadenza, vendibilità e/o altre simili considerazioni da loro considerate rilevanti, ritengano che tale rettifica sia necessaria per riflettere l'equo valore dell'Investimento stesso;
- (ix) Se in qualsiasi caso un particolare valore non sia verificabile con le modalità sopra indicate, o se i Membri del Consiglio di amministrazione ritengano che altro metodo di valutazione meglio rifletta l'equo valore dell'Investimento, il metodo di valutazione sarà quello deciso dai Membri del Consiglio di amministrazione;
- (x) Fatte salve le disposizioni precedenti, ove in qualsiasi momento di qualsiasi valutazione, un'attività della Società sia stata liquidata o negoziata per la liquidazione, sarà incluso nelle attività della Società, in luogo di tale attività, l'importo netto dovuto alla Società in relazione alla stessa considerando che, qualora tale importo non sia in quel momento conosciuto con esattezza, il suo valore sarà l'importo netto che i Membri del Consiglio di amministrazione ritengano dovuto alla Società e a condizione che tale metodo di rettifica sia approvato dalla Banca depositaria; e inoltre a condizione che, qualora l'importo netto dovuto alla Società non sia disponibile fino a un determinato momento nel futuro successivo alla valutazione, i Membri del Consiglio di amministrazione ne tengano conto in modo da loro considerato appropriato per riflettere il reale valore corrente dell'attività e che tale adeguamento sia approvato dalla Banca depositaria.

- (d) Qualsiasi certificazione del Valore patrimoniale netto delle Azioni prodotta in buona fede (e in assenza di negligenza o errore manifesto) in nome o per conto dei Membri del Consiglio di amministrazione sarà vincolante per tutte le parti.

18. Passività attribuibili a ogni Fondo

- (a) La Società liquiderà mediante le attività di ogni Fondo:-
 - (i) spese e commissioni dovute al Gestore degli investimenti, alla Banca depositaria (e a ogni banca secondaria da essa nominata), all'Amministratore e a ogni agente di collocamento nominato in relazione al Fondo;
 - (ii) spese e commissioni dovute ai Membri del Consiglio di amministrazione;
 - (iii) commissioni relative alla pubblicazione e alla divulgazione dei dati relativi al Valore patrimoniale netto;
 - (iv) spese di registro, tasse, oneri di intermediazione o diversi oneri sostenuti per l'acquisizione e la gestione degli investimenti;
 - (v) spese e compensi per società di revisione, consulenti fiscali, legali e altri consulenti professionali e diritti di segreteria della società;
 - (vi) commissioni connesse alla quotazione delle quote di partecipazione su qualsiasi borsa valori;
 - (vii) commissioni per il rating dei titoli;
 - (viii) "l'industry-funding levy" dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario;
 - (ix) spese e commissioni connesse alla distribuzione delle Azioni e spese di iscrizione nel registro della Società in giurisdizioni diverse dall'Irlanda;
 - (x) costi di redazione, stampa e distribuzione del Prospetto informativo, delle relazioni, dei libri contabili e di qualsiasi promemoria illustrativo, della pubblicazione dei prezzi e delle spese sostenute come conseguenza degli aggiornamenti periodici del Prospetto informativo; e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di marketing;
 - (xi) spese e commissioni connesse alla chiusura/liquidazione di uno o più Fondi;
 - (xii) qualsiasi altra spesa e commissione relativa alla gestione e all'amministrazione della Società o attribuibile agli investimenti della Società;
 - (xiii) somma adeguata per le imposte (diverse da quelle considerate a titolo di Diritti e spese) e le passività contingenti, come determinata di volta in volta dai Membri del Consiglio di amministrazione; e

- (xiv) qualsiasi altra passività della Società di qualunque tipo e natura fatta eccezione per passività rappresentate da azioni della Società e riserve (diverse dalle riserve autorizzate o approvate dai Membri del Consiglio di amministrazione per diritti, addebiti o sopravvenienze passive).

Nella determinazione dell'importo di tali passività, i Membri del Consiglio di amministrazione potranno calcolare spese amministrative e non, aventi frequenza periodica o ricorrente, sulla base di una cifra stimata in anticipo, annualmente o in base ad altro periodo, e allocare la medesima cifra in proporzioni identiche sul periodo stesso.

- (b) Ai fini del presente articolo 18:-
 - (i) le somme dovute alla Società in relazione all'assegnazione di Azioni di partecipazione di qualsiasi classe si intenderanno essere un'attività del Fondo relativo nel momento in cui tali azioni saranno in emissione in conformità all'articolo 10(f) del presente Statuto; e
 - (ii) le somme dovute dalla Società sul riacquisto, il riacquisto da parte della Società di Azioni di partecipazione in conformità alle richieste, oppure le somme dovute dalla Società come risultato dell'annullamento di assegnazioni si intenderanno costituire di volta in volta passività del Fondo interessato, rispetto al quale tali Azioni di partecipazione si intenderanno cessare di essere in emissione in conformità con l'articolo 10(f) del presente Statuto.

19. Disposizioni generali sulla Valutazione

- (a) Qualsiasi attività detenuta, inclusi fondi in deposito e importi dovuti alla Società e qualsiasi passività e importo dovuto dalla Società in relazione a ogni Fondo in una valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, sarà convertita nella valuta del Fondo, al tasso di cambio ritenuto adeguato dai Membri del Consiglio di amministrazione.
- (b) Ove il prezzo corrente di un investimento sia quotato *ante* dividendo (incluso un dividendo in azioni), interesse o altro diritto spettante al Fondo, ma tale dividendo, interesse o bene cui i diritti si riferiscono non sia stato ricevuto e non sia oggetto di qualsivoglia altra disposizione del presente articolo, l'importo di tale dividendo, interesse, bene o somma in contanti dovrà essere considerato.
- (c) Qualsiasi entità totalmente di proprietà della Società (come consentito dall'Autorità di vigilanza del settore finanziario) sarà valutata in base al suo patrimonio netto, pari alla differenza tra il valore delle sue attività e quello delle passività. Nella valutazione delle attività nette, si applicheranno *mutatis mutandis* le disposizioni dello Statuto da 16 a 18 incluse. Le attività e le azioni di tale entità saranno detenute dalla Banca depositaria.
- (d) Qualsiasi certificazione del Valore patrimoniale netto delle Azioni di partecipazione prodotta in buona fede (e in assenza di negligenza o errore

manifesto) in nome o per conto dei Membri del Consiglio di amministrazione sarà vincolante per tutte le parti.

PARTE V - RIMBORSO DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE

20. Rimborso

- (a) La Società dovrà, alla ricezione, anche da parte di un suo agente debitamente autorizzato, di una richiesta di rimborso nella forma e con le modalità previste dalla Società in relazione al singolo Fondo da parte di un detentore di Azioni di partecipazione (il "Richiedente"), rimborsare tutte o parte delle Azioni di partecipazione detenute dal Richiedente al Prezzo di rimborso (come di seguito previsto) per Azione di partecipazione della classe interessata, determinato in conformità alle disposizioni del presente Statuto, o disporre l'acquisto delle stesse a un prezzo non inferiore al Prezzo di rimborso **TENUTO CONTO CHE:-**
- (i) Il rimborso di Azioni di partecipazione di qualsiasi classe in conformità al presente articolo sarà eseguito nel Giorno di contrattazione in cui venga ricevuta una richiesta nella forma e con le modalità eventualmente indicate dalla Società, se ricevuta dall'Amministratore prima del Termine rilevante per la ricezione. Se la ricezione avvenga dopo tale Termine rilevante, la richiesta sarà elaborata come se ricevuta nel Giorno di contrattazione seguente, a meno che non venga revocata con il consenso della Società;
- (ii) I Membri del Consiglio di amministrazione potranno (a loro discrezione) rifiutare una richiesta di rimborso se, come risultato della sua esecuzione, il Richiedente si trovasse a detenere una partecipazione inferiore a quella minima. Qualora i Membri del Consiglio di amministrazione rifiutino una richiesta di rimborso, dovranno comunicare al Membro il rifiuto e il relativo motivo, invitandolo a sospendere la richiesta di rimborso o a richiedere il rimborso dell'intera quota da lui detenuta. Qualora venga presentata una richiesta di rimborso che, se eseguita, determinerebbe per il Richiedente la titolarità di una partecipazione a quella minima, i Membri del Consiglio di amministrazione potranno rimborsare obbligatoriamente l'intera quota delle Azioni di partecipazione del Membro;
- (iii) Nel caso in cui la determinazione del Valore patrimoniale netto per Azione di partecipazione sia stata sospesa in conformità all'articolo 23, il diritto del Richiedente al riacquisto o al rimborso delle sue Azioni in conformità al presente articolo sarà anch'esso sospeso; inoltre, durante il periodo di sospensione egli potrà revocare la propria richiesta di rimborso e ritirare il certificato eventualmente consegnato. Qualsiasi revoca di una richiesta di rimborso ai sensi delle disposizioni di questo articolo sarà eseguita in forma scritta e sarà efficace solo se effettivamente ricevuta dalla Società, o da un suo agente debitamente autorizzato, prima della cessazione del periodo di sospensione. Qualora la richiesta non venga così revocata, il rimborso delle Azioni di partecipazione sarà eseguito nel Giorno di contrattazione successivo al termine della sospensione o in un giorno precedente,

comunque dopo la fine della sospensione, come eventualmente concordato dai Membri del Consiglio di amministrazione a richiesta del Richiedente;

- (b) I Moduli di rimborso potranno essere inviati in forma scritta o a mezzo fax o, con il preventivo consenso scritto dell'Amministratore, mediante altro mezzo elettronico a rischio dell'Azionista. Nel caso di un detentore di Azioni di partecipazione che sia una società di capitali, questa dovrà fornire alla Società o a un suo agente autorizzato un elenco di firme autorizzate, qualora i firmatari al riacquisto differiscano da quelli indicati sul Modulo di richiesta più recente inviato dal detentore. Qualora le Azioni di partecipazione siano detenute sotto forma di certificati, l'azionista dovrà inviare all'Amministratore il o i certificati azionari originali (debitamente sottoscritti da ogni azionista congiunto, se del caso). I Membri del Consiglio di amministrazione potranno, a loro discrezione, esonerare l'azionista dalla produzione di qualsiasi certificato che sia divenuto illeggibile, sia andato perduto, sia stato rubato o sia andato distrutto, purché il Richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 27 per il caso di una richiesta di sostituzione di un certificato illeggibile, perduto, sottratto o distrutto.
- (c) Il rimborso ai sensi delle disposizioni del presente articolo si intenderà effettuato nel Giorno di contrattazione o in quello eventualmente concordato o determinato in conformità al precedente paragrafo (a) del presente articolo 20. Tuttavia, le Azioni di partecipazione in oggetto rimarranno esistenti finché non cessino di essere in emissione in conformità all'articolo 10(f).
- (d) A fronte del rimborso di un'Azione di partecipazione eseguito in conformità al presente Statuto, il detentore cesserà di essere titolare di qualsiasi diritto in relazione alla medesima (sempre eccettuato il diritto a ricevere l'eventuale dividendo dichiarato per l'azione prima del rimborso); conseguentemente il suo nome sarà rimosso dal Registro in relazione all'Azione, le Azioni in oggetto saranno considerate come annullate e l'importo del capitale sociale emesso in relazione a esse sarà ridotto dell'importo del Prezzo di rimborso versato dalla Società.
- (e) Ove la Società riceva, in un Giorno di contrattazione, richieste di rimborso o di conversione, in conformità all'articolo 25, di importo totale superiore al 10% delle Azioni di partecipazione di qualsiasi Fondo in emissione, i Membri del Consiglio di amministrazione, se a loro assoluta discrezione e in buona fede lo ritengano necessario o consigliabile per evitare pregiudizio agli interessi degli azionisti, avranno facoltà di rifiutare tali richieste oppure, per motivi di liquidità o analoghi, potranno ridurre proporzionalmente le suddette richieste, in modo tale che la totalità delle stesse non sia superiore al 10% delle Azioni di partecipazione del relativo Fondo in emissione. Qualsiasi parte di una richiesta di rimborso o conversione non eseguita a motivo dell'esercizio della facoltà di cui sopra da parte dei Membri del Consiglio di amministrazione sarà elaborata come se presentata nel Giorno di contrattazione successivo e in ogni Giorno di contrattazione seguente (in relazione al quale i Membri del Consiglio di amministrazione disporranno della medesima facoltà), fino a soddisfazione per intero delle richieste, sempre tenendo conto che le richieste di rimborso o conversione parzialmente eseguite a motivo dell'esercizio della suddetta facoltà avranno priorità rispetto a quelle pervenute successivamente.

- (f)
- (i) Qualora i Membri del Consiglio di amministrazione dovessero venire a conoscenza del fatto che la proprietà, diretta o effettiva, di una o più Azioni di partecipazione da parte di un soggetto, viola le limitazioni imposte dal precedente articolo 15, gliene daranno comunicazione richiedendogli di trasferire tali Azioni di partecipazione a un soggetto qualificato o avente diritto a possederle o di presentare una richiesta, in conformità con il presente Statuto, per il rimborso delle Azioni di partecipazione in conformità al precedente paragrafo (a). Qualora il destinatario della comunicazione di cui al presente sub-paragrafo, entro trenta giorni dopo la medesima:-
- A. non trasferisca le sue azioni a un soggetto qualificato a possederle;
- B. non richieda alla Società il rimborso delle sue Azioni di partecipazione; oppure
- C. non compri, a soddisfazione dei Membri del Consiglio di amministrazione (la cui valutazione sarà definitiva, vincolante e conclusiva), di non essere soggetto alle limitazioni citate;

alla scadenza dei trenta giorni si intenderà aver presentato richiesta in conformità al presente Statuto per il rimborso di tutte le proprie Azioni di partecipazione come previsto dal precedente paragrafo (a), e sarà quindi tenuto a inviare il o gli eventuali certificati di cui sia in possesso ai Membri del Consiglio di amministrazione, i quali potranno indicare un soggetto perché sottoscriva tali documenti per conto dell'ex Azionista, come possa essere richiesto agli scopi del rimborso di dette Azioni di partecipazione da parte della Società.

- (ii) Un soggetto che divenga consapevole di detenere o possedere Azioni di partecipazione in violazione delle limitazioni suddette dovrà immediatamente, salvo abbia già ricevuto comunicazione in conformità con il precedente sub-paragrafo (i), trasferire tutte le sue Azioni di partecipazione a un soggetto qualificato a possederle o presentare richiesta in forma scritta per il rimborso delle medesime, in conformità al precedente paragrafo (a).
- (iii) Il pagamento di qualsiasi importo dovuto a tale soggetto in conformità al precedente sotto-paragrafo (i) o (ii) avverrà in conformità con le autorizzazioni sul controllo dei cambi richieste e ottenute; inoltre, l'importo dovuto a tale soggetto sarà depositato dalla Società presso un istituto di credito, perché il pagamento sia eseguito dopo l'ottenimento delle autorizzazioni suddette e a fronte della presentazione del o degli eventuali certificati rappresentativi delle Azioni di partecipazione in questione. Al deposito di tale importo come sopra detto, il soggetto in questione non avrà più alcun interesse nelle Azioni di partecipazione, anche considerate singolarmente, né altra pretesa nei confronti della Società in relazione a

esse, fatta eccezione per il diritto a ricevere gli importi depositati come sopra (senza interessi), una volta ottenute le autorizzazioni indicate.

- (iv) Gli Azionisti di qualsiasi Fondo potranno, mediante Delibera straordinaria e in conformità con i Requisiti dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario, autorizzare la fusione/incorporazione del Fondo con qualsivoglia altro organismo di investimento collettivo, operazione che potrà implicare il rimborso di Azioni di partecipazione del Fondo in questione e il trasferimento delle attività del Fondo, in tutto o in parte, alla banca depositaria/fiduciario (soggetto o meno al controllo dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario) dell'organismo o degli organismi di investimento collettivo in oggetto.
- (g) Ove, in qualsiasi caso che coinvolga il rimborso di una quota parziale delle Azioni di partecipazione di un Richiedente, l'importo delle somme di rimborso relative non sia un multiplo esatto del loro Prezzo di rimborso:-
 - (i) qualora l'importo sia pari o maggiore allo 0,01 del Prezzo di rimborso per un'Azione di partecipazione, al Richiedente sarà assegnata una frazione di un'Azione di partecipazione ed egli sarà registrato come detentore di tale frazione;
 - (ii) qualora l'importo ricevuto sia inferiore allo 0,01 del Prezzo di rimborso per un'Azione di partecipazione, tale importo non sarà restituito al Richiedente ma trattenuto dalla Società a compensazione delle spese di gestione.
- (h) Le Azioni di partecipazione di qualsiasi Fondo possono essere riscattate mediante scambio con Investimenti:-
 - (i) a condizione che i Membri del Consiglio di amministrazione ritengano che i termini dello scambio non determineranno un qualsiasi potenziale pregiudizio a danno degli altri Azionisti e intendendosi che l'Azionista che ricerchi il realizzo delle Azioni di partecipazione in qualsiasi Fondo opererà per ottenere il rimborso delle Azioni, anziché in contanti, in specie, mediante trasferimento di Investimenti, il cui valore non dovrà superare l'importo che sarebbe stato dovuto in caso di rimborso in contanti. La natura e il tipo delle attività da trasferire a ogni azionista saranno determinati dalla Banca depositaria in base a criteri ritenuti equi e non pregiudizievoli per gli interessi degli altri Azionisti del Fondo; a tale scopo, il valore delle attività sarà determinato in base agli stessi criteri utilizzati per il calcolo del prezzo di rimborso delle Azioni di partecipazione in conformità con il presente Statuto. L'eventuale differenza tra il valore degli Investimenti trasferiti in caso di riacquisto in specie e i proventi del riacquisto che sarebbero stati dovuti in caso di rimborso in contanti sarà versata in contanti;
 - (ii) qualora i Membri del Consiglio di amministrazione così stabiliscano nei casi in cui un'Azionista richieda il rimborso di un numero di Azioni di partecipazione che rappresenti il 5% (o più) del Valore patrimoniale netto di un Fondo. La Società dovrà, se richiesto dall'Azionista e a spese del medesimo, disporre la vendita degli Investimenti della Società.

- (i) Qualora venga esercitata la facoltà discrezionale conferita ai Membri del Consiglio di amministrazione dal paragrafo (h), i Membri del Consiglio di amministrazione dovranno darne comunicazione alla Banca depositaria, fornendo a quest'ultima i dati degli Investimenti da trasferire e l'importo in contanti dovuto all'Azionista. Tutte le spese di registro, trasferimento e registrazione relative a questi trasferimenti saranno a carico dell'azionista.

21. Prezzo di rimborso

- (a) Il Prezzo di Rimborso per un'Azione di partecipazione di qualsiasi classe sarà il Valore patrimoniale netto per Azione di partecipazione determinato in ogni Giorno di contrattazione rispetto al Punto di valutazione di tale giorno.
- (b) Qualsiasi certificazione del Prezzo di Rimborso prodotta in buona fede (e in assenza di negligenza o errore manifesto) in nome o per conto dei Membri del Consiglio di amministrazione sarà vincolante per tutte le parti.
- (c) I Membri del Consiglio di amministrazione potranno, a loro totale discrezione, dedurre dal Prezzo di Rimborso, a totale vantaggio del Fondo relativo, una commissione di rimborso per le Azioni di partecipazione di qualsiasi classe che siano state rimborsate (a richiesta dell'Azionista); la commissione non supererà comunque il 3% del Prezzo di rimborso (o altra inferiore percentuale specificata nel Prospetto informativo), arrotondato per difetto alla più vicina delle due cifre decimali della valuta delle Azioni di partecipazione del Fondo interessato.
- (d) Il pagamento dei proventi del rimborso avverrà nella Valuta base (salvo diversamente richiesto in forma scritta) e (in conformità con l'articolo 22) al più tardi sei Giorni lavorativi dopo il Giorno di contrattazione di rimborso delle azioni, a condizione che tutta la documentazione richiesta sia stata fornita all'Amministratore. I proventi del rimborso saranno versati mediante bonifico (dedotte le spese) sul conto bancario indicato sul modulo di richiesta più recente del detentore o in altro documento di istruzioni scritte presentato alla Società o a suoi agenti autorizzati. In assenza di tali istruzioni, i proventi del rimborso saranno inviati mediante assegno all'indirizzo dell'azionista indicato nel Registro e, nel caso di detentori congiunti, al detentore il cui nome sia indicato per primo nel Registro medesimo.
- (e) Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Statuto, laddove la Società divenga soggetta a imposta in qualsiasi giurisdizione, nel caso in cui un Azionista o proprietario effettivo di un'Azione di partecipazione stia per ricevere una distribuzione in relazione alle proprie Azioni di partecipazione, stia per collocare o si ritenga che stia per collocare le proprie Azioni di partecipazione in qualsiasi modo ("Evento tassabile"), la Società avrà diritto a dedurre dal pagamento connesso a un Evento tassabile un importo pari all'imposta relativa e/o, ove applicabile, ad accantonare o annullare il numero di Azioni di partecipazione detenute dall'Azionista o dal proprietario effettivo necessarie a compensare l'importo dell'imposta. L'Azionista dovrà indennizzare e manlevare la Società contro qualsiasi perdita a essa derivata dall'essere

divenuta soggetto d'imposta in qualsiasi giurisdizione al verificarsi di un Evento tassabile qualora la deduzione, l'accantonamento o l'annullamento sopra indicato non sia stato eseguito.

22. **Rimborso obbligatorio**

- (a) La Società avrà in qualsiasi momento diritto a rimborsare senza penali:-
- (i) le Azioni di partecipazione di qualsiasi classe se, nell'opinione dei Membri del Consiglio di amministrazione, tale rimborso elimini o riduca l'esposizione della Società o dei suoi Membri a conseguenze negative di tipo fiscale o di altro tipo, di cui al precedente articolo 20(f), ai sensi della legislazione di qualsiasi paese;
 - (ii) le Azioni di partecipazione di qualsiasi classe in circostanze cui si applichino le disposizioni dell'articolo 20(a)(ii) del presente Statuto;
 - (iii) Tutte le Azioni di partecipazione di un particolare Fondo se almeno il 75% dei detentori in valore delle azioni di ogni classe in tale Fondo (con diritto di voto nelle assemblee generali della Società) approvino il rimborso di tutte le Azioni di partecipazione a opera dei Membri del Consiglio, in assemblee generali delle classi interessate per le quali sia stato dato preavviso di non più di dodici e non meno di quattro settimane; oppure
 - (iv) Tutte le Azioni di partecipazione di qualsiasi Fondo se il Valore patrimoniale netto del Fondo sia inferiore all'importo specificato per esso dai Membri del Consiglio di amministrazione e tale rimanga per quattro settimane consecutive.
- (b) La società dovrà rimborsare senza penali tutte le Azioni di partecipazione e i Membri del Consiglio di amministrazione richiederanno la revoca dell'autorizzazione della Società all'Autorità di vigilanza del settore finanziario, qualora la Banca depositaria abbia comunicato la propria intenzione di recedere ai sensi del Contratto di deposito (e non abbia revocato tale comunicazione) e nessuna nuova Banca depositaria sia stata formalmente approvata e nominata entro 90 giorni dalla data di trasmissione di tale comunicazione.

PARTE VI - SOSPENSIONE DI RIMBORSO, VALUTAZIONE E CONTRATTAZIONI

23. **Sospensioni temporanee**

I Membri del Consiglio di amministrazione potranno sospendere temporaneamente la determinazione del Valore patrimoniale netto di qualsiasi Fondo e l'emissione e il rimborso di qualsiasi classe di Azioni di partecipazione per tutto o per parte di un periodo:-

- (a) di chiusura di una borsa valori o mercato sul quale una quota significativa degli investimenti del Fondo di volta in volta sia normalmente quotato, iscritto, scambiato o negoziato (fatta salva la chiusura normale durante il fine settimana

o nelle festività) o durante il quale gli scambi sullo stesso mercato siano limitati o sospesi o la compravendita limitata;

- (b) in cui, come risultato di eventi politici, economici, militari o monetari, o di altre circostanze esterne al controllo, alla responsabilità o al potere dei Membri del Consiglio di amministrazione, nell'opinione di questi ultimi, la vendita o la valutazione degli investimenti del Fondo interessato non sia ragionevolmente praticabile senza detrimento degli interessi dei titolari delle Azioni in generale o del Fondo in particolare;
- (c) in cui, per qualsiasi motivo, incluso un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione normalmente impiegati per la determinazione del valore degli Investimenti del Fondo o quando, per qualsivoglia altro motivo, il valore di uno o più Investimenti o delle altre attività non possa essere verificato in modo adeguato, equo, rapido o corretto;
- (d) in cui la Società non sia in grado di rimpatriare i fondi allo scopo di eseguire pagamenti relativi a rimborsi o quando tali pagamenti, nell'opinione dei Membri del Consiglio di amministrazione, non possano essere eseguiti ai normali prezzi o tassi di cambio;
- (e) in cui i Membri del Consiglio di amministrazione abbiano comunicato o una delibera sia stata approvata per la chiusura di un Fondo della Società, o a fronte della pubblicazione di una nota che comunichi la convocazione di un'assemblea generale degli Azionisti allo scopo di liquidare un Fondo o la Società;
- (f) in cui, per qualsiasi altra ragione, i prezzi di qualsiasi Investimento detenuto dalla Società e attribuibile al Fondo non possano essere determinati con precisione o rapidamente, o durante l'intero o una parte di qualsiasi periodo in cui i Membri del Consiglio di amministrazione ritengano la sospensione nel migliore interesse della Società;
- (g) in cui sia esistente uno stato di cose che costituisca emergenza secondo l'opinione dei Membri del Consiglio di amministrazione e che abbia come risultato l'impossibilità di stimare il valore degli Investimenti o delle altre attività in modo adeguato, equo, rapido o corretto, l'impraticabilità di qualsiasi liquidazione o valutazione di Investimenti del Fondo in modo ragionevole senza detrimento per gli interessi degli azionisti in generale o degli azionisti del Fondo in particolare.
- (h) Tale sospensione avrà effetto immediato e conseguentemente a essa non verrà eseguita alcuna determinazione del Valore patrimoniale netto né emissione o rimborso di Azioni di partecipazione, finché i Membri del Consiglio di amministrazione dichiarino che la sospensione terminerà in ogni caso il primo Giorno lavorativo nel quale:
 - (i) cessi la condizione che ha determinato la sospensione; e
 - (ii) non si verifichi alcuna altra condizione in relazione alla quale la sospensione sia autorizzata ai sensi del precedente paragrafo (a) del presente Statuto.

24. **Comunicazione di sospensione**

La sospensione, come sopra, della determinazione del Valore patrimoniale netto delle Azioni di partecipazione e dell'emissione o del rimborso delle medesime

- (a) sarà comunicata alla Società alla Borsa valori irlandese e all'Autorità di vigilanza del settore finanziario, senza ritardo;
- (b) sarà pubblicata sulla o sulle pubblicazioni determinate dai Membri del Consiglio di amministrazione.

PARTE VII - CONVERSIONI DI FONDI

25. **Conversioni di fondi e classi**

In conformità con i precedenti articoli 22 e 23 e come di seguito disposto, il detentore di qualsiasi Azione di partecipazione di un Fondo (il "Fondo di origine") in un Giorno di contrattazione avrà diritto di volta in volta a convertire l'importo minimo e il valore della sua quota di Azioni di partecipazione in tale Fondo, come specificati dai Membri del Consiglio di amministrazione, in Azioni di partecipazione di un altro Fondo che siano in offerta in quel momento (il "Nuovo Fondo") nel rispetto dei termini seguenti:-

- (a) L'Azionista presenterà in relazione a ogni Fondo richiesta all'Amministratore, mediante l'apposito modulo (il "Modulo di conversione") e nei termini previsti dai Membri del Consiglio di amministrazione;
- (b) Il Modulo di conversione deve essere ricevuto dall'Amministratore prima del Punto di valutazione in un Giorno di contrattazione e deve essere negoziato in tale Giorno di contrattazione o altra data approvata dall'Amministratore;
- (c) La conversione delle Azioni di partecipazione del Fondo di origine specificato nel Modulo di conversione sarà eseguita nel modo seguente:-
 - (i) Le Azioni di partecipazione nel Fondo di origine saranno rimborsate mediante emissione di Azioni di partecipazione nel Nuovo fondo;
 - (ii) Le Azioni di partecipazione nel Nuovo fondo saranno emesse in relazione e in proporzione (il più esatta possibile) alla quota da convertire delle Azioni di partecipazione del Fondo di origine ; e inoltre
 - (iii) La proporzione in cui le Azioni di partecipazione nel Nuovo fondo saranno emesse rispetto alle Azioni di partecipazione del Fondo di origine sarà determinata in conformità alle disposizioni del presente articolo;

Tenuto sempre conto del fatto che il diritto di un Azionista alla conversione delle sue Azioni di partecipazione in Azioni di un altro Fondo conferito dal presente articolo sarà condizionato alla disponibilità, da parte della Società, di capitale sociale sufficiente a consentire l'esecuzione della conversione come sopra indicato.

- (d) Qualora la conversione determini la detenzione, da parte dell'Azionista, di un numero di Azioni di partecipazione, nel Fondo di origine o nel Nuovo fondo, di valore inferiore alla Partecipazione minima applicabile, l'Amministratore potrà, qualora lo ritenga opportuno, convertire l'intera quota del richiedente in Azioni di partecipazione del Nuovo fondo o rifiutare di dare effetto a qualsiasi conversione dal Fondo di origine.
- (e) I Membri del Consiglio di amministrazione determineranno il numero di Azioni di partecipazione della classe del Nuovo fondo da emettere in conformità alla formula seguente:-

$$A = B \times (C \times D)$$

E

- Dove:-
- A = il numero di Azioni di partecipazione del Nuovo fondo da assegnare;
- B = il numero di Azioni di partecipazione nel Fondo di origine da convertire;
- C = il Prezzo di rimborso per Azione di partecipazione del Fondo di origine nel Giorno di contrattazione applicabile;
- D = il fattore di conversione di valuta determinato, dall'Amministratore o da suo agente debitamente nominato, come rappresentativo del tasso di cambio effettivo di liquidazione nel Giorno di contrattazione applicabile al trasferimento delle attività tra i Fondi interessati (ove le Valute base dei Fondi interessati differiscano); oppure, se le Valute base dei Fondi interessati siano uguali, D = 1; e
- E = il Prezzo di sottoscrizione per Azione di partecipazione per il nuovo Fondo nel Punto di valutazione nel Giorno di contrattazione applicabile più le eventuali commissioni di conversione correnti.

- (f) Il numero di Azioni di partecipazione del Nuovo fondo da creare o emettere in conformità al presente articolo saranno create o emesse in relazione a ogni Azione di partecipazione del Fondo di origine da convertire in base al rapporto (il più esatto possibile) tra A e B, dove A e B avranno il significato indicato sopra.

- (g) Le disposizioni generali sulle procedure connesse al rimborso (inclusa la presentazione dei certificati debitamente sottoscritti, se emessi) si applicheranno analogamente alla conversione.
- (h) La conversione delle Azioni di partecipazione del Fondo di origine specificate nel Modulo di conversione in Azioni di partecipazione del Nuovo fondo dovrà (in conformità con il precedente paragrafo (b)) avvenire nel Punto di valutazione successivo alla ricezione del Modulo di conversione; la titolarità del detentore in relazione alle Azioni di partecipazione, come da Registro, sarà modificata di conseguenza con effetto da tale momento.
- (i) Per qualsiasi scambio di Azioni di partecipazione in conformità al presente Statuto, i Membri del Consiglio di amministrazione potranno dedurre, dal Prezzo di rimborso per le Azioni di partecipazione del Fondo di origine da rimborsare, una commissione, per il pagamento di commissioni e costi di mediazione, derivata dalle attività del Fondo in relazione alle Azioni di partecipazione della classe, non superiore allo 0,5% del Prezzo di rimborso per il totale di Azioni di partecipazione nel Fondo di origine.

PARTE VIII - CERTIFICATI E CONFERME DI PROPRIETÀ

26. Conferma di proprietà/certificati azionari

- (a) Ogni soggetto il cui nome è iscritto come Membro nel Registro riceverà conferma scritta di proprietà della o delle relative classi di Azioni di partecipazione e, se specificatamente richiesto in forma scritta dal medesimo, avrà diritto a ricevere gratuitamente, entro due mesi dalla richiesta, un certificato per la classe di Azioni di partecipazione da lui detenuta. Tale certificato sarà emesso in conformità all'articolo 99 e sottoscritto dalla Banca depositaria. Non saranno emessi certificati al portatore.
- (b) Fatte salve le altre disposizioni del presente documento, ma in conformità con materiali Acts, i Membri del Consiglio di amministrazione potranno di volta in volta stabilire di non emettere alcun certificato azionario, in assoluto o in base ai termini da loro determinati (incluse le classi oggetto di tale decisione e la durata di applicazione della medesima). Gli Azionisti saranno vincolati dai termini di tale decisione esattamente come se inclusa nel presente documento. A seguito dell'approvazione della decisione suddetta, la Società avrà diritto a disporre la restituzione di qualsiasi certificato già emesso e a conservare i certificati riconsegnati.

27. Certificati residuali e di scambio

- (a) Qualora un Membro restituisca per l'annullamento un certificato azionario rappresentativo di Azioni di partecipazione di una classe specifica da lui detenute e richieda alla Società l'emissione al suo posto di due o più certificati azionari rappresentativi di tali Azioni, nelle proporzioni da lui specificate, i Membri del Consiglio di amministrazione potranno, se lo ritengano opportuno, soddisfare tale richiesta. Ove un Membro trasferisca solo parte delle Azioni di partecipazione incluse in un certificato, il certificato precedente sarà annullato

e verrà emesso gratuitamente un nuovo certificato sostitutivo, per il saldo di tali Azioni di partecipazione. Due o più certificati di Azioni di partecipazione di qualsiasi classe detenuti da un Membro potranno essere annullati a sua richiesta e potrà essere emesso, in sostituzione e gratuitamente, un nuovo certificato singolo per le Azioni, salvo che i Membri del Consiglio di amministrazione deliberino altrimenti.

- (b) Tuttavia, la Società non sarà tenuta a registrare più di quattro soggetti come detentori congiunti di qualsiasi Azione di partecipazione (fatta eccezione per il caso di esecutori o amministratori fiduciari di un Membro deceduto) e, nel caso di Azione detenuta congiuntamente da più persone e per la quale sia stata richiesta l'emissione di un certificato, la Società non sarà tenuta all'emissione di più di un certificato; inoltre, la consegna di un certificato a una delle persone suddette si intenderà sufficiente come consegna a tutti i detentori.
- (c) Ogni certificato sarà sottoscritto da un firmatario autorizzato della Banca depositaria e della Società (con possibilità di riprodurre le firme in forma meccanica) e dovrà specificare il nome o i nomi del o dei detentori nonché numero, classe e numero di registrazione delle relative Azioni di partecipazione e il fatto che siano completamente liberate.

28. **Sostituzione di certificati**

Qualora un certificato azionario divenga illeggibile, vada perduto, venga sottratto o distrutto, potrà essere emesso un nuovo certificato sostitutivo, in conformità alle condizioni richieste eventualmente dai Membri del Consiglio di amministrazione per comprovare la situazione e per il rimborso delle spese di emissione, nonché per il pagamento delle spese direttamente sostenute dalla Società per esaminare i documenti forniti a titolo di prova.

29. **Richiami di decimi su Azioni di sottoscrizione**

- (a) I Membri del Consiglio di amministrazione potranno di volta in volta eseguire richiami di decimi in relazione a eventuali somme non pagate sulle Azioni di sottoscrizione, tenendo conto che (salvo diversamente determinato dalle condizioni di richiesta o di assegnazione) nessun richiamo su alcuna azione sarà dovuto meno di quattordici giorni dalla data stabilita per il pagamento dell'ultimo richiamo precedente, e che ogni Membro dovrà (purché abbia ricevuto preavviso di almeno quattordici giorni che specifichi momento/i e luogo del pagamento) versare alla Società nei termini e luogo così specificati l'importo oggetto del richiamo sulle sue Azioni di sottoscrizione. L'importo oggetto di un richiamo di decimi potrà essere versato in più soluzioni. Un richiamo di decimi potrà essere revocato o differito come determinato dai Membri del Consiglio di amministrazione. Un richiamo di decimi si intenderà eseguito nel momento in cui la delibera dei Membri del Consiglio di amministrazione che lo autorizza sia approvata.
- (b) I Membri del Consiglio di amministrazione potranno, se lo ritengano opportuno, ricevere l'importo da ogni Membro disposto ad anticiparlo, anche parziale, non oggetto di richiamo di decimi e non versato, sulle Azioni di

sottoscrizioni da lui detenute, in eccedenza rispetto alle somme effettivamente oggetto di richiamo per tali azioni, a titolo di pagamento anticipato sui richiami. L'anticipo estinguerà l'eventuale passività in capo alle Azioni di sottoscrizione per l'importo anticipato e in capo alla somma così ricevuta, o per quanto di essa ecceda di volta in volta l'importo dei richiami di decimi successivamente eseguiti sulle azioni cui la somma sia relativa.

PARTE IX - TRASFERIMENTO DI AZIONI

30. Procedura di trasferimento

- (a) Tutti i trasferimenti di azioni saranno eseguiti mediante documento scritto, che avrà la forma approvata dai Membri del Consiglio di amministrazione ma che non dovrà comunque essere un atto pubblico. Nessun trasferimento di Azioni di sottoscrizione potrà essere eseguito senza il preventivo consenso scritto della Società.
- (b) Le Azioni di partecipazione non sono state e non saranno registrate ai sensi dell'Act del 1933 o delle legislazioni in materia di titoli di qualsiasi stato USA. Conseguentemente, le Azioni di partecipazione di qualsiasi classe non saranno offerte, vendute, trasferite o consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti oppure a o per conto di un Soggetto statunitense, in qualsiasi momento, senza il preventivo consenso dei Membri del Consiglio di amministrazione, che potrà essere concesso o meno ad assoluta discrezione dei Membri medesimi.
- (c) Qualora un cessionario che sia un Soggetto statunitense richieda la registrazione di un trasferimento di Azioni di partecipazione, e come risultato di tale trasferimento il numero di detentori di Azioni di partecipazione noti alla Società come Soggetti statunitensi ecceda il numero di volta in volta determinato dai Membri del Consiglio di amministrazione; oppure la Società venga altrimenti a conoscenza del fatto che un detentore di Azioni di partecipazione è un Soggetto statunitense che ha acquisito Azioni senza il preventivo consenso dei Membri del Consiglio di amministrazione, la Società rifiuterà la registrazione del trasferimento in favore del Soggetto statunitense e/o potrà dargli istruzioni di vendere le proprie Azioni entro 30 giorni, fornendo alla Società prova di detta vendita, oppure di richiedere alla Società il riacquisto delle Azioni di partecipazione in conformità all'articolo 19(f). Qualora il Soggetto statunitense non si adegui a tale richiesta, la Società procederà forzosamente al riacquisto della sua quota di Azioni di partecipazione, in conformità all'articolo 22.
- (d) I Membri del Consiglio di amministrazione possono rifiutare la registrazione di un trasferimento di Azioni di partecipazione se, come risultato del medesimo, la quota del cedente si riduca al di sotto della Partecipazione minima.
- (e) I Membri del Consiglio di amministrazione non accetteranno di procedere alla registrazione del trasferimento di un'Azione nelle situazioni seguenti:-

- (i) quando siano a conoscenza o ritengano che tale trasferimento determinerà probabilmente la proprietà effettiva delle Azioni di partecipazione da parte di un soggetto diverso da un Detentore qualificato o esporrà la Società a conseguenze negative dal punto di vista fiscale o legislativo; oppure
- (ii) a un soggetto che non sia già un Azionista se, come risultato di tale trasferimento, il potenziale cessionario non sarà in possesso di una Partecipazione minima di Azioni di partecipazione.

31. Acquisto di Azioni di sottoscrizione

- (a) I Membri del Consiglio di amministrazione potranno, in qualsiasi momento, richiedere che le Azioni di sottoscrizione non detenute dal Gestore degli investimenti o da uno o più suoi nominee siano acquistate obbligatoriamente dal detentore delle medesime al prezzo di Stg£1 per Azione di sottoscrizione, con le modalità seguenti:-
 - (i) I Membri del Consiglio di amministrazione invieranno comunicazione (la "Comunicazione di acquisto") al soggetto iscritto nel Registro come detentore delle Azioni di sottoscrizione da acquistare (il "Venditore"), che specifichi le Azioni da acquistare come sopra indicato, il prezzo dovuto per esse, il soggetto in favore del quale il detentore dovrà eseguire il trasferimento e il luogo di pagamento del prezzo di acquisto. La Comunicazione di acquisto potrà essere inviata per posta mediante raccomandata A/R indirizzata al Venditore presso l'indirizzo indicato nel Registro. Il Venditore sarà di conseguenza immediatamente obbligato a trasmettere alla Società, entro dieci giorni dalla data della Comunicazione di acquisto, prova della corretta esecuzione del trasferimento delle azioni specificate nella Comunicazione e in favore del soggetto ivi indicato.
 - (ii) Nel caso in cui il Venditore non proceda alla vendita di una o più Azioni di sottoscrizione delle quali sia tenuto al trasferimento come indicato nel precedente paragrafo (i), i Membri del Consiglio di amministrazione potranno autorizzare un soggetto a eseguire il trasferimento delle azioni suddette in conformità alle istruzioni da loro fornite, a fornire debita ricevuta del Prezzo di acquisto delle medesime e a registrare il cessionario o i cessionari come detentore o detentori di tali azioni. A seguito di ciò, il cessionario o i cessionari diventeranno inoppugnabilmente titolari delle azioni in oggetto.
- (b) Qualsiasi detentore di Azioni di sottoscrizione della Società potrà (purché le Azioni siano completamente liberate), mediante comunicazione in forma scritta alla Società, richiedere a essa l'acquisto di azioni di sottoscrizione al loro valore nominale. La Società dovrà, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, finalizzare l'acquisto delle Azioni di sottoscrizione (salvo ricezione degli eventuali certificati azionari relativi) e concordare con il detentore i termini del pagamento delle relative somme di acquisto.

32. **Iscrizione nel Registro**

Il documento di trasferimento di un'azione deve essere sottoscritto da o in nome e per conto del cedente. Il cedente si intenderà rimanere proprietario dell'azione finché il nome del cessionario sia iscritto nel Registro per tale azione.

33. **Rifiuto di registrazione di trasferimenti**

I Membri del Consiglio di amministrazione potranno, a loro totale discrezione e senza esplicitarne il motivo, rifiutare di riconoscere qualsiasi trasferimento di azioni:-

- (a) a meno che il documento di trasferimento in forma corretta sia depositato presso la sede sociale o in altro luogo ragionevolmente stabilito dai Membri del Consiglio di amministrazione, unitamente al resto della documentazione, ragionevolmente richiesta dai suddetti Membri del Consiglio di amministrazione, a supporto del diritto del cedente a eseguire il trasferimento e che soddisfi i Membri del Consiglio di amministrazione in relazione ai requisiti finalizzati a impedire il riciclaggio di denaro; oppure
- (b) ove il trasferimento di un'azione o qualsiasi rinuncia di assegnazione sia relativa a un'Azione di sottoscrizione non completamente liberata;
- (c) salvo che lo strumento di trasferimento sia relativo ad Azioni di partecipazione di una sola classe.

34. **Procedura di rifiuto**

Qualora i Membri del Consiglio di amministrazione rifiutino di registrare il trasferimento di qualsiasi Azione dovranno, entro due mesi dalla data in cui il trasferimento è stato depositato presso la Società, inviare al cessionario comunicazione del rifiuto.

35. **Sospensione dei trasferimenti**

La registrazione dei trasferimenti potrà essere sospesa nei momenti e nei periodi determinati dai Membri del Consiglio di amministrazione, **SEMPRE A CONDIZIONE** che la durata della sospensione medesima non sia superiore a trenta giorni in un anno.

36. **Conservazione dei documenti di trasferimento**

In conformità con l'articolo 125 qui di seguito tutti i documenti di trasferimento registrati verranno conservati dalla Società; tuttavia, qualsiasi strumento di trasferimento che i Membri del Consiglio di amministrazione non accettino di registrare dovrà (fatta eccezione per il caso di frode) essere restituito al soggetto autore del relativo deposito.

37. **Assenza di spese di registrazione**

Nessuna spesa sarà addebitata per la registrazione di qualsiasi documento di trasferimento o di altro tipo in relazione o connesso con la titolarità di un'Azione.

PARTE X - TRASMISSIONE DELLE AZIONI

38. Decesso di un Membro

In caso di decesso di un Membro, il o i superstiti (qualora il deceduto fosse un detentore congiunto) e gli esecutori o amministratori del deceduto (in caso di detentore unico o unico sopravvissuto), saranno gli unici soggetti riconosciuti dalla Società come aventi titolo alle azioni detenute dal Membro medesimo. Tuttavia, nulla nel presente articolo esclude la responsabilità patrimoniale del detentore deceduto, unico o congiunto, in relazione a qualsiasi azione da lui detenuta congiuntamente o meno.

39. Trasferimento/trasmissione dovuta a circostanze speciali

Qualsiasi curatore o altro legale rappresentante di un Membro legalmente incapace e qualsiasi soggetto avente diritto a un'Azione in conseguenza del decesso o del fallimento di un Membro avrà, dopo aver prodotto la documentazione comprovante la sua qualifica come richiesta dai Membri del Consiglio di amministrazione, il diritto a essere registrato direttamente come detentore dell'Azione o di eseguirne il trasferimento così come avrebbe fatto il Membro deceduto, fallito o incapace. I Membri del Consiglio di amministrazione avranno comunque, in ogni caso, diritto a rifiutare o a sospendere la registrazione, così come nel caso di un trasferimento dell'Azione da parte del Membro incapace o deceduto o fallito, prima del decesso o del fallimento o della sopravvenuta incapacità.

40. Diritti prima della registrazione

Il soggetto che divenga titolare di un'azione in conseguenza del decesso o del fallimento di un Membro avrà diritto a ricevere e potrà accusare ricevuta per tutti i dividendi, le altre somme o gli altri benefici dovuti per o in relazione all'azione, ma non avrà diritto a ricevere convocazione né a partecipare o votare nelle assemblee della Società; inoltre, fatto salvo quanto sopra, non sarà titolare di alcun diritto o privilegio propri di un Membro salvo e finché non sia registrato come Membro in relazione alle azioni SEMPRE TENUTO CONTO CHE i Membri del Consiglio di amministrazione potranno, in qualsiasi momento, inviargli comunicazione richiedendo che scelga se venire registrato direttamente o se trasferire l'azione; qualora alla comunicazione non venga dato seguito entro novanta giorni, i Membri del Consiglio di amministrazione potranno trattenere tutti i dividendi o le altre somme o benefici dovuti in relazione all'azione finché i requisiti della comunicazione non siano stati soddisfatti.

PARTE XI - MODIFICA DEL CAPITALE SOCIALE

41. Aumento di capitale

- (a) La Società potrà di volta in volta, mediante Delibera ordinaria, aumentare il proprio capitale del numero di azioni previsto in delibera.
- (b) Fatta eccezione per quanto finora diversamente previsto dalle condizioni di emissione o dal presente Statuto, qualsiasi aumento di capitale mediante creazione di nuove azioni sarà considerato parte del capitale sociale

preesistente della Società e sarà soggetto alle disposizioni del presente documento con riferimento, *inter alia*, al trasferimento e alla trasmissione.

42. **Consolidamento, suddivisione e annullamento di capitale**

La Società potrà di volta in volta, mediante Delibera ordinaria:-

- (a) consolidare e dividere tutto o parte del Capitale sociale in un numero minore di azioni rispetto a quelle esistenti;
- (b) in conformità con le disposizioni degli Acts, suddividere le proprie azioni, anche singolarmente, in un numero maggiore rispetto a quello previsto dall'Atto costitutivo; oppure
- (c) annullare una o più azioni che, alla data dell'approvazione della Delibera ordinaria relativa, non siano state acquisite (né siano oggetto di impegno ad acquisire) da alcuno, e ridurre l'importo del Capitale sociale dell'importo delle azioni così annullate.

43. **Riduzione del capitale**

Oltre ai diritti specificatamente conferiti dal presente Statuto in relazione alla riduzione del Capitale sociale, la Società di volta in volta, mediante Delibera straordinaria, potrà ridurre il Capitale sociale in qualsiasi modo e maniera, purché conforme con ogni condizione prevista o consenso richiesto dalla legge.

PARTE XII - ASSEMBLEE GENERALI

44. **Assemblea generale annuale**

La Società convocherà ogni anno un'assemblea generale come Assemblea generale annuale, in aggiunta a qualsivoglia altra assemblea durante l'anno in questione, e ne specificherà tale qualità nella convocazione. Tra la data di un'Assemblea generale annuale della Società e la successiva non dovranno trascorrere più di quindici mesi, TENUTO CONTO CHE qualora la prima Assemblea generale annuale si tenga entro diciotto mesi dalla costituzione, non sarà necessario tenere la successiva durante l'anno di costituzione né durante quello successivo. Le Assemblee generali annuali successive si terranno una volta l'anno.

45. **Assemblee generali straordinarie**

Tutte le assemblee generali (diverse dalle assemblee generali annuali) saranno Assemblee generali straordinarie.

46. **Convocazione delle assemblee generali**

I Membri del Consiglio di amministrazione possono convocare assemblee generali. I Membri del Consiglio di amministrazione potranno convocare un'Assemblea generale straordinaria in qualunque momento lo ritengano opportuno, nonché su richiesta, o in assenza di questa, in base ai requisiti e secondo le modalità previste dagli Acts. Se in

qualsiasi momento non sia presente nello Stato un numero di Membri del Consiglio di amministrazione sufficiente a costituire un quorum, qualsiasi Membro del Consiglio di amministrazione o almeno due Membri del Consiglio di amministrazione della Società potranno convocare un'Assemblea generale straordinaria con modalità analoghe a quelle previste per la convocazione delle Assemblee generali a opera dei Membri del Consiglio di amministrazione.

47. Avviso di convocazione delle assemblee generali

- (a) In conformità con le disposizioni degli Acts che consentono la convocazione di un'Assemblea generale con preavviso ridotto, un'Assemblea generale annuale e un'Assemblea generale straordinaria convocate per l'approvazione di una Delibera straordinaria dovranno essere convocate con un preavviso di almeno ventuno Giorni interi; tutte le altre Assemblee generali straordinarie saranno convocate con preavviso di almeno quattordici Giorni interi.
- (b) Qualsiasi comunicazione di convocazione di un'Assemblea generale dovrà specificare ora e luogo dell'assemblea, suo oggetto generale e, in ragionevole evidenza, la facoltà di un Membro, avente diritto a partecipare e a votare, di nominare un delegato che partecipi, prenda la parola e voti al suo posto, nonché il fatto che tale delegato non dovrà necessariamente essere un Membro. Dovrà inoltre specificare i dati di ogni Membro del Consiglio di amministrazione di cui è suggerita la nomina o la conferma della nomina nel corso dell'assemblea, o in relazione a coloro dei quali, essendone stata la Società debitamente informata, si proponga la nomina o la conferma della nomina come Membri del Consiglio di amministrazione, durante l'assemblea. In conformità con qualsiasi limitazione prevista per le azioni, la convocazione sarà inviata a tutti i Membri e ai soggetti indicati nell'articolo 120.
- (c) L'omissione accidentale dell'invio della convocazione di un'assemblea o la mancata ricezione della medesima da parte di un soggetto avente diritto a riceverla non invalida i lavori dell'assemblea.
- (d) Ove, in base a qualsiasi disposizione contenuta negli Acts, la convocazione estesa sia necessaria per una delibera, questa non sarà efficace (fatta eccezione per il caso in cui i Membri del Consiglio di amministrazione della Società abbiano deliberato di sottoporla) finché non sia stata data alla Società comunicazione dell'intenzione di proporla non meno di ventotto giorni (o il più breve periodo consentito dagli Acts) prima dell'assemblea durante la quale essa viene proposta; la Società dovrà inoltre dare ai Membri comunicazione di tale delibera come richiesto da e in conformità alle disposizioni degli Acts.

PARTE XIII - ATTIVITA' DELLE ASSEMBLEE GENERALI

48. Questioni oggetto di discussione

Tutte le questioni discusse da un'Assemblea generale straordinaria, così come tutte le questioni discusse durante un'Assemblea generale annuale saranno considerate straordinarie, a eccezione dell'esame della contabilità, dello stato patrimoniale e delle relazioni da parte dei Membri del Consiglio di amministrazione e della Società di

revisione e della scelta della nuova Società di revisione in sostituzione di quella dimissionaria, nonché della nomina e della determinazione del compenso della medesima.

49. Quorum per le Assemblee generali

- (a) Nessuna questione diversa dalla nomina di un Presidente sarà discussa in ogni assemblea generale a meno che un quorum di Membri sia presente nell'ora di inizio dell'assemblea. Fatta eccezione per quanto previsto nel presente Statuto in relazione a un'assemblea in seconda convocazione, due persone aventi diritto a votare la questione oggetto di discussione, ciascuna delle quali sia un Membro, delegato di un Membro o rappresentante debitamente autorizzato di un Membro persona giuridica, costituiranno quorum per tutti gli scopi previsti.
- (b) Se il suddetto quorum non sia presente entro 30 minuti dall'ora prevista per l'assemblea o se, durante un'assemblea, il quorum cessi di essere presente, l'assemblea dovrà venire aggiornata alla settimana successiva, stesso giorno, ora e luogo, o al giorno, ora e luogo determinati dai Membri del Consiglio di amministrazione. Se nell'assemblea in seconda convocazione il quorum non sia presente entro trenta minuti dall'ora prevista, l'assemblea, se non convocata mediante delibera dei Membri del Consiglio di amministrazione, sarà sciolta; in caso di convocazione mediante delibera, i Membri presenti costituiranno quorum.

50. Presidente delle assemblee generali

- (a) L'eventuale Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, un altro Membro del Consiglio nominato dagli altri presiederà come Presidente ogni assemblea generale della Società. Se in un'assemblea generale nessuno di tali soggetti sarà presente entro quindici minuti dopo l'ora prevista per la tenuta dell'assemblea e lo svolgimento del lavoro, i Membri del Consiglio di amministrazione presenti dovranno scegliere uno di loro come Presidente dell'assemblea. In presenza di un solo Membro del Consiglio disposto a operare come tale, egli sarà Presidente.
- (b) Qualora in un'assemblea nessun Membro del Consiglio sia disponibile a fungere da Presidente o non sia presente entro quindici minuti dall'ora fissata per l'assemblea, i Membri presenti e aventi diritto al voto dovranno scegliere uno di loro come Presidente dell'assemblea.

51. Diritto di partecipazione alle assemblee generali dei Membri del Consiglio di amministrazione e della Società di revisione

Un Membro del Consiglio di amministrazione avrà diritto, nonostante non sia Membro, a partecipare e a prendere la parola in qualsiasi assemblea generale e in qualsiasi assemblea separata dei detentori di ogni classe di azioni della Società. La Società di revisione avrà diritto a partecipare a qualsiasi assemblea generale e ad essere ascoltata su ogni ambito dell'attività dell'assemblea che la riguardi in quanto Società di revisione.

52. **Aggiornamento delle assemblee generali**

Il Presidente, con il consenso di un'assemblea alla quale sia presente un quorum, potrà (e dovrà se così richiesto dall'assemblea) aggiornare l'assemblea a un momento e a un luogo specifico (*o sine die*). Tuttavia, in un'assemblea in seconda convocazione potranno essere discusse solo le questioni oggetto dell'assemblea originale. Ove un'assemblea venga aggiornata *sine die*, ora e luogo della seconda convocazione saranno determinati dai Membri del Consiglio di amministrazione. Qualora un'assemblea venga rimandata per quattordici giorni o più *sine die*, sarà inviato preavviso di almeno sette Giorni interi che specifichi ora, luogo e oggetto generale delle questioni da discutere. Salvo quanto detto sopra, non sarà necessario inviare comunicazione in relazione a un'assemblea in seconda convocazione.

53. **Deliberazione**

In ogni assemblea generale, una delibera messa ai voti sarà decisa per alzata di mano salvo che, prima o alla dichiarazione del risultato della votazione per alzata di mano, venga debitamente richiesta votazione nominale. Salvo il caso di tale richiesta, una dichiarazione dal Presidente relativa al fatto che una delibera sia stata approvata, anche all'unanimità o da una particolare maggioranza, o non approvata, anche da una particolare maggioranza, e l'iscrizione al riguardo nel verbale dell'assemblea costituiranno prova conclusiva dell'approvazione o della mancata approvazione, senza attestazione del numero o della proporzione dei voti registrati a favore e contro tale delibera. La richiesta di votazione nominale potrà essere ritirata prima dell'esecuzione ma solo con il consenso del Presidente; la richiesta così revocata non invaliderà il risultato di un voto per alzata di mani dichiarato prima della richiesta medesima.

54. **Facoltà di richiedere votazione nominale**

In conformità con le disposizioni degli Acts, una votazione nominale potrà essere richiesta:-

- (a) dal Presidente dell'assemblea;
- (b) da almeno cinque Membri presenti (in persona o per delega) con diritto di voto in assemblea;
- (c) da uno o più Membri presenti (in persona o per delega) che rappresentino non meno di un decimo del totale dei diritti di voto di tutti i Membri aventi diritto a votare in assemblea.

55. **Esecuzione di una votazione nominale**

- (a) Salvo quanto previsto dal paragrafo (b) del presente articolo, una votazione nominale sarà eseguita con la modalità indicata dal Presidente, che potrà, nel caso di tale votazione, nominare scrutatori (che non dovranno essere necessariamente Membri) e indicare ora e luogo per la dichiarazione del risultato della votazione. Il risultato della votazione nominale avrà valore di delibera dell'assemblea durante la quale la votazione nominale è stata richiesta.

- (b) La votazione nominale richiesta per l'elezione di un Presidente o per l'aggiornamento dell'assemblea sarà eseguita immediatamente. La votazione nominale richiesta per qualsivoglia altra questione sarà eseguita immediatamente o nel momento e nel luogo indicato dal Presidente dell'assemblea (comunque non più di trenta giorni dopo la richiesta). La richiesta di votazione nominale non impedirà la prosecuzione di un'assemblea per la discussione di qualsiasi questione diversa da quella oggetto della richiesta di votazione nominale. Qualora la richiesta di votazione nominale prima della dichiarazione del risultato di una votazione per alzata di mano venga debitamente revocata, l'assemblea continuerà come la richiesta non fosse stata presentata.
- (c) Nessuna comunicazione dovrà essere fornita in merito a votazione nominale non eseguita immediatamente, se momento e luogo di esecuzione della medesima vengano indicati durante l'assemblea in cui la votazione viene richiesta. In qualsivoglia altro caso dovrà essere fornito preavviso di almeno sette Giorni interi che specifichi momento e luogo dell'esecuzione della votazione nominale.

56. Voti dei Membri

I voti potranno essere espressi personalmente o per delega. In conformità con qualsiasi diritto o limitazione attualmente connessa a ogni classe di azioni, in caso di alzata di mano ogni detentore di azioni che sia presente (per le persone fisiche) di persona o (per le società di capitali) mediante rappresentante debitamente autorizzato, avrà diritto a un voto; in caso di votazione nominale ogni membro, presente di persona o per delega, avrà diritto a un voto per ogni azione di cui sia detentore.

57. Voto decisivo

In caso di parità, in seguito a votazione per alzata di mano o nominale, il Presidente dell'assemblea avrà diritto a voto decisivo, in aggiunta a qualsivoglia altro voto di cui sia titolare.

58. Votazione da parte di detentori congiunti

In presenza di detentori congiunti di un'azione, il voto del detentore più anziano, di persona o per delega, in relazione a tale Azione, sarà accettato a esclusione dei voti degli altri detentori congiunti; a questo scopo, l'anzianità sarà determinata dall'ordine con cui i nomi dei detentori sono iscritti nel Registro in relazione alle azioni.

59. Votazione da parte di detentori incapaci

Il membro colpito da infermità di mente, o in relazione al quale sia stata emessa ordinanza da un tribunale competente (nello Stato o altrove) avente a oggetto questioni di infermità mentale, potrà votare, in una votazione per alzata di mano o nominale, mediante il proprio tutore, amministratore giudiziale, curatore o altro soggetto nominato dal suddetto tribunale, in una votazione per alzata di mano o nominale. Tale soggetto potrà votare anche per delega. Prova dell'autorità del soggetto che richiede di esercitare

Il documento di delega e qualsiasi procura in base alla quale venga redatto, una copia autenticata da notaio o altro strumento approvato dai Membri del Consiglio di amministrazione, sarà depositato presso la Sede o (a scelta del Membro) presso altro eventuale luogo o luoghi specificati a tale scopo in o per aggiunta alla convocazione dell'assemblea non meno di quarantotto ore prima del momento fissato per l'assemblea in prima o seconda convocazione o (nel caso di una votazione nominale non eseguita nello stesso giorno dell'assemblea in prima o seconda convocazione) per l'esecuzione della votazione nominale nella quale verrà utilizzata. In assenza di essa, la delega non sarà considerata valida. **TENUTO CONTO CHE:-**

- (a) nel caso di un'assemblea aggiornata o di una votazione nominale eseguita, in una data successiva di meno di sette giorni a quella dell'assemblea aggiornata o nella quale sia stata richiesta la votazione nominale, sarà sufficiente che la delega e ogni procura e attestazione della stessa come sopra detto venga presentata al Segretario all'inizio dell'assemblea in seconda convocazione o all'esecuzione della votazione nominale;

a discrezione dei Membri del Consiglio di amministrazione, un documento di delega e qualsiasi procura e attestazione dello stesso depositati come sopra potranno essere considerati come validi anche se il deposito sia avvenuto meno di quarantotto ore prima del Momento rilevante; e

- (b) la consegna in un'assemblea di un documento di delega relativo a più assemblee (inclusi loro aggiornamenti) non dovrà essere ripetuta per le assemblee successive correlate alla prima.

63. Efficacia delle deleghe

Il deposito di un documento di delega in relazione a un'assemblea non precluderà a un Membro la partecipazione o il voto nell'assemblea o in qualsivoglia suo aggiornamento. Il documento di delega sarà valido, salvo se diversamente previsto, per qualsiasi aggiornamento dell'assemblea cui sia inerente.

64. Efficacia della revoca della delega o dell'autorizzazione

Un voto espresso o una votazione nominale richiesta in conformità con i termini di una delega o di una delibera che autorizzi un rappresentante ad agire in nome e per conto di una persona giuridica sarà valida nonostante il decesso o l'incapacità del delegante, o la revoca della delega o della procura in base alla quale è stata redatta o della delibera che autorizzi il rappresentante o della cessione dell'azione cui è relativa la delega o l'autorizzazione del rappresentante ad agire, a condizione che nessuna comunicazione in forma scritta di tale decesso, incapacità, revoca o cessione sia stata ricevuta dalla Società, presso la sua Sede, almeno un'ora prima dell'inizio dell'assemblea, in prima o in seconda convocazione, nella quale la delega è utilizzata o in cui agisce il rappresentante.

65. Rappresentanza di persone giuridiche

Qualsiasi persona giuridica che sia Membro della Società potrà, mediante delibera dei membri del suo consiglio di amministrazione o di altro organismo di gestione, autorizzare un soggetto che ritenga adeguato come suo rappresentante in qualsiasi

assemblea della Società o di qualsiasi classe dei suoi Membri. Il soggetto così autorizzato avrà diritto a esercitare, per conto della persona giuridica rappresentata, i poteri che questa avrebbe esercitato in qualità di Membro persona fisica della Società; tale persona giuridica, agli scopi del presente Statuto, si intenderà presente di persona all'assemblea se lo sia il soggetto così autorizzato.

66. Delibere scritte

Una delibera in forma scritta, redatta da o per conto di ogni Membro che avrebbe avuto diritto di voto al riguardo se fosse stata proposta in un'assemblea alla quale il Membro fosse presente, sarà efficace come se approvata in un'assemblea generale debitamente convocata e tenuta e potrà essere costituita da più documenti nella forma suddetta, redatti da o per conto di uno o più Membri. Nel caso di una persona giuridica, una delibera in forma scritta potrà essere sottoscritta per suo conto da un membro del Consiglio, da un suo segretario, da un procuratore legale debitamente nominato o da un rappresentante debitamente autorizzato.

PARTE XIV - MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

67. Numero dei Membri del Consiglio di amministrazione

Il numero dei Membri del Consiglio di amministrazione non dovrà essere inferiore a 2. Un Membro del Consiglio potrà essere nominato solo con l'approvazione dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario. I Membri del Consiglio di amministrazione in carica potranno agire nonostante eventuali posti vacanti nel Consiglio, a condizione che, se il numero dei Membri del Consiglio di amministrazione si sia ridotto al di sotto del minimo previsto, il o i Membri del Consiglio di amministrazione restanti dovranno nominare immediatamente uno o più Membri aggiuntivi per arrivare a tale minimo o convocare un'assemblea generale della Società allo scopo di procedere a tale nomina. Qualora nessun Membro del Consiglio di amministrazione sia in grado o disponibile a svolgere le proprie funzioni, due azionisti potranno convocare un'assemblea generale allo scopo di nominare i Membri del Consiglio di amministrazione.

68. Rotazione dei Membri del Consiglio/Quota minima di Azioni

- (a) Un Membro del Consiglio resterà in carica finché dimissionario o rimosso o finché cessi di avere diritto ad agire come tale in conformità al presente Statuto o agli Acts. Un Membro del Consiglio non dovrà necessariamente dimettersi in occasione dell'assemblea generale annuale.
- (b) Ai Membri del Consiglio non sarà richiesto di possedere una quota minima di azioni.

69. Compenso ordinario dei Membri del Consiglio di amministrazione

Ogni Membro del Consiglio avrà diritto a compenso per i propri servizi come di volta in volta determinato dai Membri del Consiglio, tenuto conto che nessun Membro del Consiglio potrà ricevere una cifra superiore a quella prevista nel Prospetto informativo senza l'approvazione del Consiglio.

70. Compenso straordinario dei Membri del Consiglio di amministrazione

A qualsiasi Membro del Consiglio che detenga una carica esecutiva (inclusa, a questo scopo, la carica di Presidente o Vice Presidente) o che sieda in un comitato, o che comunque svolga funzioni che, nell'opinione dei Membri del Consiglio di amministrazione, siano estranee all'ambito dei normali doveri di un Membro del Consiglio, o che dedichi particolare attenzione all'attività sociale, potrà essere versato un compenso aggiuntivo sotto forma di stipendio, commissione o altrimenti, come determinato dai Membri del Consiglio di amministrazione.

71. Spese dei Membri del Consiglio di amministrazione

I Membri del Consiglio di amministrazione potranno essere rimborsati, *inter alia*, per spese di viaggio, alloggio e di altro tipo sostenute per la partecipazione alle assemblee o ai comitati dei Membri del Consiglio di amministrazione o alle Assemblee generali o separate di detentori di qualsiasi classe di azioni o di titoli obbligazionari della Società o comunque in collegamento con lo svolgimento delle proprie funzioni.

72. Sostituti dei Membri del Consiglio di amministrazione

- (a) Ogni Membro del Consiglio di amministrazione potrà nominare, in forma scritta autografa, un soggetto (incluso un altro Membro del Consiglio di amministrazione) perché lo sostituisca.
- (b) Un sostituto di un Membro del Consiglio di amministrazione avrà diritto a ricevere convocazione di tutte le assemblee dei Membri del Consiglio di amministrazione e dei relativi comitati di cui il suo delegante sia Membro, a partecipare e votare nelle assemblee alle quali il delegante non sia personalmente presente e, in sua assenza, a esercitare tutti i poteri, i diritti, i doveri e le facoltà del delegante, in qualità di Membro del Consiglio di amministrazione (salvo il diritto di nomina di un sostituto).
- (c) Salvo diversamente previsto nel presente Statuto, un sostituto di un Membro del Consiglio di amministrazione si intenderà, a tutti gli scopi, essere Membro del Consiglio di amministrazione nonché unico responsabile dei propri atti e omissioni. Non sarà inoltre considerato agente del Membro del Consiglio di amministrazione delegante. Il compenso di tale sostituto sarà detratto dal compenso versato al Membro del Consiglio di amministrazione delegante e consisterà della quota del suddetto concordata tra il sostituto e il delegante.
- (d) Un Membro del Consiglio di amministrazione potrà revocare in qualsiasi momento la nomina di un sostituto da lui nominato. In caso di decesso o termine della carica di un Membro del Consiglio di amministrazione, la nomina del suo sostituto cesserà di conseguenza di avere validità. Tuttavia, se un Membro del Consiglio di amministrazione dimissionario viene rinominato o si intende rinominarlo nell'assemblea in cui vengono presentate le sue dimissioni, qualsiasi nomina di un sostituto in vigore immediatamente prima delle sue dimissioni continuerà a essere valida dopo la nuova nomina.

- (e) Qualsiasi nomina o revoca da parte di un Membro del Consiglio di amministrazione ai sensi del presente articolo avrà effetto a seguito di comunicazione in forma scritta da lui consegnata al Segretario, depositata presso la Sede o trasmessa in qualsivoglia altro modo approvato dai Membri del Consiglio di amministrazione.

PARTE XV - POTERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

73. Poteri dei Membri del Consiglio di amministrazione

In conformità con le disposizioni degli Acts, dei Regolamenti, dell'Atto costitutivo della Società, del presente Statuto e di qualsiasi indicazione dei Membri fornita mediante Delibera ordinaria, che non sia in contrasto con il presente Statuto o con gli Acts, l'attività della Società sarà gestita dai Membri del Consiglio di amministrazione, che potranno eseguire ogni atto ed esercitare tutti i poteri della Società dei quali gli Acts o il presente Statuto non richiedano l'esecuzione o l'esercizio da parte della Società in assemblea generale. Nessuna modifica dell'Atto costitutivo della Società o del presente Statuto o istruzione fornita dalla Società in assemblea generale invaliderà un precedente atto dei Membri del Consiglio di amministrazione che sarebbe stato valido in assenza di tale modifica o istruzione. I poteri conferiti dal presente articolo non saranno limitati da alcuna procura o potere speciale conferito ai Membri del Consiglio di amministrazione dal presente Statuto; inoltre, un'assemblea dei Membri del Consiglio di amministrazione alla quale sia presente un quorum potrà esercitare tutti i poteri conferiti ai Membri del Consiglio di amministrazione.

74. Potere di delega

Senza pregiudizio di quanto stabilito genericamente dal precedente articolo, i Membri del Consiglio di amministrazione potranno delegare i propri poteri e facoltà discrezionali a qualsiasi Amministratore delegato, altro Membro del Consiglio di amministrazione che detenga carica esecutiva o comitato composto da uno o più Membri del Consiglio di amministrazione, unitamente ad altri eventuali soggetti nominati per sedere in tale comitato dai Membri del Consiglio di amministrazione; tenuto conto che la maggioranza dei membri di ogni comitato nominato dai Membri del Consiglio di amministrazione dovrà essere in ogni momento composta da Membri stessi e che nessuna delibera di tale comitato sarà efficace a meno che la maggioranza dei membri del comitato presente all'assemblea di approvazione sia composta da Membri del Consiglio di amministrazione. Poteri o facoltà discrezionali delegabili a tale comitato includeranno (a titolo non esaustivo) qualsiasi potere e facoltà il cui esercizio coinvolga o possa coinvolgere il pagamento di compensi o il conferimento di altri benefici a tutti o a singoli Membri del Consiglio di amministrazione. Tale delega potrà essere eseguita in conformità con le condizioni eventualmente imposte dai Membri del Consiglio di amministrazione, parallelamente ai poteri di questi ultimi o con esclusione dei medesimi, e sarà revocabile. In conformità con tali condizioni, i lavori di un comitato con due o più membri saranno regolati dalle disposizioni del presente Statuto in materia di lavori dei Membri del Consiglio di amministrazione, per quanto applicabili.

75. Nomina di rappresentanti legali

I Membri del Consiglio di amministrazione, di volta in volta e in qualsiasi momento mediante procura cui sia stato apposto il Sigillo societario, potranno nominare una società, impresa, soggetto o qualsiasi organismo dalla composizione non fissa, nominato direttamente o indirettamente dai Membri del Consiglio di amministrazione, come procuratore legale della Società agli scopi e con i poteri, l'autorità e le facoltà discrezionali (non eccedenti quelli conferiti o esercitabili dai Membri del Consiglio di amministrazione ai sensi del presente Statuto) e per il periodo e in conformità alle condizioni da loro ritenute adeguate. Tale procura potrà includere le disposizioni per la tutela dei soggetti che negozino con il procuratore ritenute opportune dai Membri del Consiglio di amministrazione e potrà inoltre autorizzare il procuratore a sub-delegare i poteri, l'autorità e le facoltà discrezionali a lui conferiti, in tutto o in parte. Fatto salvo quanto stabilito genericamente dalle disposizioni precedenti, i Membri del Consiglio di amministrazione potranno nominare un procuratore legale a scopo di esercizio del proprio potere di assegnare titoli, come illustrato più in dettaglio nell'articolo 4 del presente Statuto.

76. Pagamenti e ricevute

Tutti gli assegni, i pagherò cambiari, le cambiali tratte, le cambiali e gli altri strumenti negoziabili o trasferibili, nonché tutte le ricevute per somme pagate alla Società saranno sottoscritti, tratti, accettati, convalidati o altrimenti eseguiti, come del caso, con la modalità di volta in volta stabilita dai Membri del Consiglio di amministrazione mediamente delibera.

77. Obiettivi dell'investimento

- (a) In conformità con le disposizioni dei Regolamenti i Membri del Consiglio di amministrazione determineranno le politiche e gli obiettivi di investimento (incluso le forme consentite di Investimenti) e limitazioni applicabili a ogni Fondo; gli obiettivi di investimento di ogni Fondo di volta in volta determinati dalla Società saranno quelli previsti in ogni Prospetto informativo.
- (b) Le attività di ogni Fondo saranno investite in Investimenti in conformità con le limitazioni imposte dai Regolamenti e dal presente Statuto.
- (c) Con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario, più del 35% e fino al 100% del patrimonio netto della Società possono essere investite in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi se emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, dai suoi enti locali, da uno Stato non membro dell'Unione o da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più Stati membri dell'Unione siano membri, ed emessi o garantiti da uno dei soggetti seguenti:-

Governi OECD (a condizione che le relative emissioni siano di categoria investment grade), Banca europea degli investimenti, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Società finanziaria internazionale (IFC), Fondo monetario internazionale, Euratom, Banca asiatica di sviluppo, Banca Centrale Europea, Consiglio d'Europa, Eurofima, Banca africana di sviluppo, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca Mondiale), Banca interamericana di sviluppo, Unione Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage

Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank e la Tennessee Valley Authority.

- (d) La Società potrà (in conformità con i Regolamenti e con la preventiva approvazione dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario) detenere tutto il Capitale sociale emesso di qualsiasi entità (le cui azioni e attività saranno detenute dalla Banca depositaria) che i Membri del Consiglio di amministrazione considerino necessario o desiderabile per la Società, con la preventiva approvazione dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario, da incorporare o acquisire o utilizzare in connessione con il solo svolgimento dell'attività di gestione, consulenza o marketing nel paese in cui l'entità si trova, in relazione al rimborso di Azioni a richiesta dei Membri esclusivamente per conto della Società. Nessuna delle limitazioni di cui ai precedenti paragrafi (a) o (b) si applicherà agli Investimenti, ai prestiti o ai depositi aventi tale entità come controparte, e agli scopi dei paragrafi (a) e (b) gli Investimenti o gli altri beni detenuti da tale società privata si intenderanno detenuti direttamente per la Società. Le attività e le azioni di qualsiasi società sussidiaria saranno detenute dalla Banca depositaria.
- (e) La società potrà, in conformità ai Regolamenti, investire fino al 20% (il 35% in determinate circostanze, solo in relazione a un singolo emittente) del patrimonio netto di un Fondo in valori mobiliari, emessi dalla stessa entità ove la finalità dei criteri di investimento del Fondo sia replicare la composizione di un determinato indice come definito nei Regolamenti 3(2) dei Regolamenti.

78. Poteri di contrarre debiti ed efficiente gestione del portafoglio

- (a) In conformità a quanto di seguito previsto, i Membri del Consiglio di amministrazione potranno esercitare tutti i poteri della Società in merito al prestito o alla raccolta di denaro (incluso il potere di contrarre debiti a scopo di riacquisto di azioni), all'accensione di ipoteche e diritti di garanzia immobiliare, all'aggravio o all'impegno del patrimonio, dei beni, delle attività della società, anche in parte, e all'emissione di titoli obbligazionari, obbligazioni nominative o altri titoli, a termine secco o come garanzia collaterale per qualsiasi indebitamento, passività o obbligazione della Società.
- (b) Nulla nel presente documento consentirà ai Membri del Consiglio di amministrazione o alla Società di contrarre debiti se non in conformità con le disposizioni dei Regolamenti.
- (c) Per raggiungere i propri obiettivi di investimento la Società potrà impiegare tecniche e strumenti connessi con gli Investimenti in conformità con le condizioni ed entro i limiti di volta in volta definiti dall'Autorità di vigilanza del settore finanziario, a condizione che tali tecniche e strumenti siano utilizzati a scopi di efficiente gestione del portafoglio o per fornire copertura contro i rischi di cambio.
- (d) La Società potrà prestare titoli a scopo di efficiente gestione del portafoglio, in conformità con le linee guida definite di volta in volta dall'Autorità di vigilanza del settore finanziario.

PARTE XVI - NOMINA E INTERDIZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

79. Idoneità alla nomina

Nessun soggetto sarà nominato Membro del Consiglio di amministrazione in qualsiasi assemblea generale a meno che il suo nome non sia raccomandato dai Membri del Consiglio di amministrazione oppure a meno che, non meno di sei e non più di trenta Giorni interi prima della data prevista per l'assemblea, sia stata trasmessa alla Società una comunicazione, redatta da un Membro qualificato al voto nell'assemblea stessa, che esprima l'intenzione di proporre tale soggetto per la nomina e indichi i dati necessari, qualora il soggetto venisse effettivamente nominato, per l'inserimento nel registro dei Membri del Consiglio di amministrazione della Società, unitamente a comunicazione redatta dal nominando, che esprima la sua disponibilità alla nomina; e inoltre che, non meno di tre quarti di tutti i Membri aventi diritto a partecipare e a votare nelle assemblee generali della Società votino a favore della nomina del soggetto citato nella comunicazione.

80. Nomina di Membri aggiuntivi del Consiglio di amministrazione

- (a) In conformità a quanto sopra, la Società, mediante Delibera ordinaria, potrà nominare un soggetto come Membro del Consiglio di amministrazione per occupare un posto vacante o aggiuntivo.
- (b) I Membri del Consiglio di amministrazione potranno nominare un soggetto che sia disposto ad agire come Membro del Consiglio di amministrazione per occupare un posto vacante o aggiuntivo.

81. Interdizione dei Membri del Consiglio di amministrazione

La carica di un Membro del Consiglio di amministrazione sarà resa vacante *ipso facto* se:-

- (a) egli cessi di essere Membro del Consiglio di amministrazione in applicazione di qualsiasi disposizione degli Acts o divenga impedito per legge a tale carica;
- (b) subisca fallimento o in generale concluda con i propri creditori un concordato o composizione;
- (c) nell'opinione della maggioranza dei Membri del Consiglio di amministrazione divenga incapace, a motivo di confusione mentale, dell'adempimento dei propri compiti come Membro del Consiglio di amministrazione;
- (d) presenti le proprie dimissioni mediante comunicazione alla Società;
- (e) sia condannato per un crimine e i Membri del Consiglio di amministrazione ritengano che, come risultato di tale condanna, egli debba cessare di essere Membro del Consiglio di amministrazione;

- (f) per più di sei mesi consecutivi sia stato assente senza autorizzazione dei Membri del Consiglio di amministrazione dalle assemblee del Consiglio stesso tenutesi durante tale periodo anche qualora abbia nominato un sostituto e questi non abbia partecipato ad alcuna di tali assemblee tenutesi in tale periodo, gli altri Membri approvino una delibera in base alla quale, a motivo di tale assenza, sia da considerarsi dimissionario.

PARTE XVII - CARICHE E INTERESSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

82. Cariche esecutive

- (a) I Membri del Consiglio di amministrazione potranno nominare uno o più propri colleghi come Amministratori delegati o come co-Amministratori delegati, o per svolgere qualsivoglia altra carica esecutiva nella Società (incluso, ove ritenuto adeguato, la carica di Presidente) nei termini e per il periodo da loro determinato e, senza pregiudizio dei termini di qualsiasi contratto stipulato nel singolo caso, potranno revocare tale nomina in qualsiasi momento.
- (b) Un Membro del Consiglio di amministrazione titolare di tale carica esecutiva riceverà il compenso determinato dai Membri del Consiglio di amministrazione, in aggiunta o in sostituzione del normale compenso dovutogli come Membro del Consiglio di amministrazione e sotto forma di stipendio, commissione, partecipazione agli utili o altrimenti, oppure di una combinazione dei precedenti.
- (c) La nomina di qualsiasi Membro del Consiglio di amministrazione come Presidente o Amministratore delegato o come co-Amministratore delegato, determinerà automaticamente l'eventuale cessazione della sua carica di Membro del Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio tuttavia di eventuali richieste di danni per inadempimento di qualsiasi contratto di servizio tra il medesimo e la Società.
- (d) La nomina di qualsiasi Membro del Consiglio di amministrazione ad altra carica esecutiva non determinerà automaticamente la cessazione della sua carica come Membro del Consiglio di amministrazione salvo che il contratto o la delibera da cui deriva la carica preveda espressamente il contrario; in tale caso, la suddetta determinazione sarà senza pregiudizio di qualsiasi richiesta di danni per inadempimento di contratto di servizio tra il medesimo e la Società.
- (e) Un Membro del Consiglio di amministrazione potrà svolgere qualsiasi altro ruolo o carica remunerata all'interno della Società (eccettuato il ruolo di revisore) in combinazione con la sua carica come Membro del Consiglio di amministrazione, e potrà operare per la Società nell'ambito della propria

capacità professionale nei termini determinati dai Membri del Consiglio di amministrazione, per quanto concerne compenso e altro.

83. Interessi dei Membri del Consiglio di amministrazione

- (a) In base alle disposizioni degli Acts e a condizione che abbia comunicato ai Membri del Consiglio di amministrazione natura e misura di qualsiasi interesse materiale di cui sia titolare, un Membro del Consiglio di amministrazione nonostante la sua carica:-
- (i) potrà essere parte o comunque avere interessi in qualsiasi transazione o accordo con la Società o una sua filiale o sussidiaria o in cui la Società o una sua filiale o sussidiaria o sua associata sia altrimenti interessata;
 - (ii) potrà essere membro del consiglio o altro funzionario o dipendente o parte in qualsiasi transazione o accordo, o comunque avere interessi, in qualsiasi persona giuridica fondata dalla Società o nella quale essa o una sua sussidiaria o un'associata della stessa abbia comunque interessi; e
 - (iii) non sarà da considerarsi responsabile, per ragioni d'ufficio, nei confronti della Società per qualsiasi vantaggio che gli derivi da tale ufficio o impiego o da qualsiasi transazione o accordo o da qualsiasi interesse in tale persona giuridica e nessuna di tali transazioni o accordi potrà essere considerato nullo sulla base di tale interesse o vantaggio.
- (b) Ai fini del presente articolo:-
- (i) una comunicazione generale trasmessa ai Membri del Consiglio di amministrazione in relazione al fatto che un Membro del Consiglio di amministrazione sia da considerarsi titolare di un interesse, del tipo e dell'estensione specificati nella comunicazione medesima, in qualsiasi transazione o accordo in cui un soggetto specificato o classe di soggetti abbia interesse, sarà considerata divulgazione della titolarità di tale interesse da parte del Membro del Consiglio di amministrazione, nonché della natura e dell'estensione dello stesso come indicate; e inoltre
 - (ii) un interesse del quale un Membro del Consiglio di amministrazione non abbia conoscenza e del quale non sia ragionevole aspettarsi che abbia conoscenza non sarà considerato come suo interesse.

84. Limitazione al voto dei Membri del Consiglio di amministrazione

- (a) Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, un Membro del Consiglio di amministrazione non potrà votare in un'assemblea dei Membri del Consiglio di amministrazione o in un comitato degli stessi in relazione a qualsiasi delibera relativa nell'oggetto della quale abbia, direttamente o indirettamente, un interesse essenziale o un dovere confliggente o potenzialmente confliggente con gli interessi della Società. Un membro del Consiglio di amministrazione non potrà essere conteggiato nel quorum dei

presenti a una riunione in relazione alle delibere per le quali non abbia diritto di voto.

- (b) Un Membro del Consiglio di amministrazione avrà diritto (in assenza di altro interesse materiale oltre a quello indicato di seguito) a votare (e a essere conteggiato nel quorum) in relazione a qualsiasi delibera relativa a una delle questioni seguenti, ovvero:-
- (i) la consegna di qualsiasi titolo, garanzia o indennizzo a tale Membro del Consiglio di amministrazione in relazione a somme da lui prestate alla Società o a qualsiasi sua filiale o associata, oppure a obbligazioni da lui assunte a richiesta o a vantaggio della Società o di qualsiasi sua filiale o associata;
 - (ii) la consegna di qualsiasi titolo, garanzia o indennizzo a un terzo in relazione a un debito o obbligazione della Società o di qualsiasi sua filiale o associata per la quale il Membro abbia assunto responsabilità in tutto o in parte, singolarmente o congiuntamente ad altri oppure fornendo un titolo come garanzia o indennità;
 - (iii) qualsiasi proposta relativa a un'offerta di azioni o titoli obbligazionari o altri titoli della o da parte della Società o di qualsiasi sua filiale o associata per la sottoscrizione, l'acquisto o lo scambio, offerta nella quale egli sia o sarà in futuro interessato come partecipante nella sottoscrizione o come sottoscrittore secondario della stessa;
 - (iv) qualsiasi proposta relativa a qualsivoglia altra società in cui abbia interesse, direttamente o indirettamente, come funzionario o azionista o in qualunque altro modo, a condizione che non sia detentore o effettivo proprietario del 10% o più delle azioni emesse di qualsiasi classe di tale Società o dei diritti di voto disponibili ai membri di tale Società (o di una società terza dalla quale il suo interesse derivi) (considerando interesse, agli scopi di questo articolo, un interesse essenziale in tutti i casi); o
 - (v) qualsiasi proposta relativa ad adozione, modifica o messa in opera di un fondo pensione o piano pensionistico da cui egli possa ottenere vantaggi e che sia stato approvato da o sia soggetto e condizionato all'approvazione, a scopi fiscali, delle autorità fiscali competenti; o
 - (vi) qualsiasi proposta relativa ad adozione, modifica o messa in opera di qualsiasi organismo che consenta ai dipendenti (incluso Amministratori delegati a tempo pieno) della Società e/o di qualsiasi filiale della stessa di acquisire azioni nella Società o qualsiasi accordo a vantaggio dei dipendenti della Società o delle sue consociate del quale il Membro del Consiglio di amministrazione si avvantaggi o possa avvantaggiarsi.
- (c) Ove siano in esame proposte relative alla nomina (inclusa la determinazione o la modifica dei termini di nomina) di due o più Membri del Consiglio di amministrazione in cariche o occupazioni presso la Società o qualsiasi società in cui la prima abbia interesse, tali proposte potranno essere separate e prese in

esame in relazione a ogni singolo Membro del Consiglio di amministrazione; in tale caso, ogni Membro del Consiglio di amministrazione interessato (se non impedito al voto ai sensi del sub-paragrafo (b)(iv) del presente articolo) avrà diritto a votare (e a essere conteggiato nel quorum) in relazione a ogni delibera, fatta eccezione per quella concernente la propria nomina.

- (d) Qualora, in un'assemblea o in un comitato dei Membri del Consiglio di amministrazione, sorga questione in relazione all'essenzialità dell'interesse di un Membro del Consiglio di amministrazione o al diritto di voto di qualsiasi Membro del Consiglio di amministrazione, che non venga risolta dal Membro stesso accettando volontariamente di astenersi dal voto, la questione potrà essere deferita, prima della conclusione dell'assemblea, al Presidente della medesima, la cui decisione (purché non relativa a se stesso) sarà definitiva e conclusiva.
- (e) Agli scopi del presente articolo, l'interesse di un soggetto che sia coniuge o figlio minore di un Membro del Consiglio di amministrazione sarà considerato come interesse del Membro del Consiglio di amministrazione e, in relazione a un Membro del Consiglio di amministrazione sostituto, l'interesse del delegante sarà considerato come interesse del sostituto.
- (f) La Società, mediante Delibera ordinaria, potrà sospendere o ridurre la portata delle disposizioni del presente articolo in qualsiasi misura o ratificare qualsiasi transazione non debitamente autorizzata a motivo di una violazione del presente articolo.

PARTE XVIII - ATTIVITA' DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

85. Convocazione e regolamento delle Assemblee dei Membri del Consiglio di amministrazione

- (a) In conformità con le disposizioni del presente Statuto, i Membri del Consiglio di amministrazione potranno regolamentare i propri lavori nel modo che ritengano opportuno. Un Membro del Consiglio di amministrazione è il Segretario, a richiesta di un Membro del Consiglio, avranno facoltà di convocare un'assemblea dei Membri del Consiglio di amministrazione. Ogni Membro del Consiglio di amministrazione potrà rinunciare a ricevere convocazione dell'assemblea, anche retroattivamente. Se i Membri del Consiglio di amministrazione così deliberino, non sarà necessario trasmettere avviso di convocazione di un'assemblea dei Membri del Consiglio di amministrazione ad alcun Membro del Consiglio o sostituto che, essendo residente dello Stato, si trovi attualmente all'estero.

- (b) La comunicazione di convocazione di un'assemblea dei Membri del Consiglio di amministrazione si intenderà debitamente trasmessa a un Membro del Consiglio di amministrazione se consegnatagli personalmente, riferitagli o inviategli in forma scritta mediante consegna, posta, cablogramma, telegramma, telex, fax, posta elettronica o qualsivoglia altro mezzo di comunicazione approvato dai Membri del Consiglio di amministrazione, all'ultimo indirizzo conosciuto o a qualsivoglia altro indirizzo da lui fornito alla Società a tale scopo.

86. Quorum per le Assemblee dei Membri del Consiglio di amministrazione

- (a) Il quorum necessario per la definizione delle questioni oggetto dei lavori dei Membri del Consiglio di amministrazione potrà essere determinato dai Membri medesimi e, se non diversamente stabilito, sarà uguale a 2. Un soggetto che sia in carica solo come sostituto di un Membro del Consiglio di amministrazione dovrà, se il suo delegante non sia presente, essere conteggiato nel quorum ma, anche nel caso in cui agisca come sostituto per più Membri del Consiglio, ai fini della determinazione del quorum potrà essere conteggiato solo una volta.
- (b) Uno o più Membri del Consiglio di amministrazione in carica potranno agire nonostante qualsiasi posto vacante nel Consiglio; tuttavia, se e finché il numero dei Membri del Consiglio di amministrazione sia inferiore al minimo previsto dal presente Statuto o determinato in conformità a esso, i Membri del Consiglio di amministrazione in carica potranno agire esclusivamente allo scopo di nominare titolari per i posti vacanti o convocare le assemblee generali della Società. Se nessun Membro del Consiglio di amministrazione sia in grado o disponibile a svolgere le proprie funzioni, due Membri potranno convocare un'Assemblea generale allo scopo di nominare i Membri del Consiglio di amministrazione.

87. Voto presso le Assemblee dei Membri del Consiglio di amministrazione

- (a) Le questioni che emergono in un'assemblea dei Membri del Consiglio di amministrazione saranno decise a maggioranza dei voti. In caso di parità, il Presidente dell'assemblea disporrà di un secondo voto o di voto decisivo. Un Membro del Consiglio di amministrazione che sia anche sostituto di uno o più altri Membri avrà diritto in un'assemblea, in assenza del suo delegante, a un voto separato in nome e per conto di ogni delegante, oltre al proprio.
- (b) In conformità a quanto di seguito previsto, ogni Membro del Consiglio di amministrazione presente e votante avrà diritto a un voto proprio e, oltre a questo, a un voto in relazione a ogni altro Membro del Consiglio di amministrazione non presente all'assemblea che lo abbia autorizzato, in relazione a tale assemblea, a votare per lui in sua assenza. Tale forma di procura potrà essere relativa in generale a tutte le assemblee dei Membri del Consiglio di amministrazione o a una o più assemblee specifiche, dovrà avere forma scritta e potrà essere inviata mediante consegna, posta, cablogramma, telegramma, telex, fax, posta elettronica o qualsivoglia altro mezzo di comunicazione approvato dai Membri del Consiglio di amministrazione; dovrà inoltre includere una firma a stampa o facsimile del Membro del Consiglio di

amministrazione che conferisce la procura. La procura dovrà essere consegnata al Segretario per il deposito prima della prima assemblea nella quale il procuratore dovrà votare per procura, oppure depositata in coincidenza con la medesima assemblea, tenendo conto che nessun Membro del Consiglio di amministrazione avrà diritto a votare in un'assemblea in nome e per conto di un altro, in conformità al presente paragrafo, se quest'ultimo Membro del Consiglio di amministrazione abbia nominato un sostituto che sia presente all'assemblea nella quale il primo intenda votare in conformità al presente paragrafo.

88. Partecipazione a distanza ad Assemblee

Ogni Membro del Consiglio o sostituto potrà partecipare a un'assemblea dei Membri del Consiglio di amministrazione o di un comitato a mezzo di conferenza telefonica o altra modalità di telecomunicazione tramite il quale tutti i partecipanti all'assemblea possano udire e parlare tra di essi; tale partecipazione si intenderà equivalente alla presenza di persona dei partecipanti all'assemblea.

89. Nomina del Presidente

I Membri del Consiglio di amministrazione potranno di volta in volta eleggere e rimuovere un Presidente e, se lo ritengano opportuno, un Vice Presidente e determinare il periodo di durata delle rispettive cariche. Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente dovrà presiedere tutte le assemblee dei Membri del Consiglio di amministrazione; tuttavia, in assenza di Presidente o Vice Presidente, o se in qualsiasi assemblea il Presidente o il Vice Presidente non si presenti entro cinque minuti dopo il momento previsto per l'assemblea, i Membri del Consiglio di amministrazione presenti potranno scegliere uno di loro come Presidente dell'assemblea.

90. Validità degli atti dei Membri del Consiglio di amministrazione

Tutti gli atti eseguiti da una qualsiasi assemblea dei Membri del Consiglio di amministrazione o di un loro comitato o mediante qualsiasi soggetto che agisca in qualità di Membro del Consiglio di amministrazione, nonostante emerga successivamente un qualsiasi difetto nella nomina di tale Membro del Consiglio di amministrazione o soggetto facente funzioni, o l'impossibilità di uno o più dei suddetti a rivestire tale carica, le loro precedenti dimissioni da essa o il fatto che i suddetti non avessero diritto di voto, sarà valida come se ogni soggetto fosse stato debitamente nominato e qualificato e fosse un Membro del Consiglio di amministrazione in carica avente diritto di voto.

91. Verbali tenuti dai Membri del Consiglio di amministrazione

I Membri del Consiglio di amministrazione dovranno disporre la tenuta dei verbali per quanto segue:-

- (a) tutte le nomine dei funzionari eseguite dai Membri del Consiglio di amministrazione.

- (b) i nomi dei Membri del Consiglio di amministrazione presenti a ogni assemblea del Consiglio di amministrazione e di qualsiasi comitato dei Membri del Consiglio di amministrazione.
- (c) tutte le delibere e i lavori di tutte le assemblee della Società e dei Membri del Consiglio di amministrazione e dei loro comitati.

Tali verbali, se sottoscritti dal Presidente dell'assemblea nella quale i lavori hanno avuto luogo, o dal Presidente dell'assemblea successiva, costituiranno, fino a prova contraria, prova conclusiva dei lavori attestati.

92. Forma scritta delle delibere e degli altri documenti dei Membri del Consiglio di amministrazione

Una delibera o diverso documento in forma scritta sottoscritto da tutti i Membri del Consiglio di amministrazione aventi diritto a ricevere convocazione di un'assemblea o di un comitato dei Membri medesimi sarà valido come se approvato in un'assemblea dei Membri del Consiglio di amministrazione o (come del caso) da un comitato debitamente convocato e tenuto e potrà consistere di più documenti in forma scritta, ciascuno sottoscritto da uno o più Membri del Consiglio di amministrazione; tale delibera o diverso documento o documenti, quando debitamente sottoscritti, potranno essere consegnati o trasmessi (salvo che i Membri del Consiglio di amministrazione altrimenti determinino, in generale o per casi specifici) mediante fax o altro mezzo analogo di trasmissione di documenti. Una delibera o diverso documento sottoscritto da un sostituto di un Membro del Consiglio di amministrazione non dovrà essere sottoscritto anche dal suo delegante e, se sottoscritto da un Membro del Consiglio di amministrazione che abbia nominato un sostituto, non dovrà essere firmato dal sostituto in quanto tale.

PARTE XIX - GESTIONE

93. Amministratore

- (a) Senza pregiudizio di quanto previsto genericamente all'articolo 74 del presente Statuto, ma con la preventiva approvazione dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario, i Membri del Consiglio di amministrazione potranno nominare qualsiasi soggetto, impresa o società di capitali perché agisca come Amministratore della Società in conformità con i termini del Contratto di amministrazione e potranno affidare e conferire all'Amministratore così nominato ogni potere, dovere, facoltà discrezionale e/o funzione da loro esercitabile in quanto Membri del Consiglio di amministrazione, in base ai termini e alle condizioni, incluso il diritto a un compenso dovuto dalla Società e con i poteri di delega e le limitazioni che ritengano opportuni, in parallelo o a esclusione dei poteri dei Membri medesimi. Nel caso in cui l'Amministratore dia le dimissioni, sia congedato o la sua nomina debba altrimenti terminare, i Membri del Consiglio di amministrazione dovranno fare quanto in loro potere per nominare, con l'approvazione dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario, un diverso soggetto, impresa o società perché agisca come Amministratore in sua vece.

- (b) Commissioni, diritti, addebiti (inclusa IVA) e ogni spesa ragionevole e giustificata direttamente sostenuta per i servizi resi dall'Amministratore e dai suoi agenti e delegati sarà a carico del Fondo destinatario dei servizi medesimi; ove una spesa non sia considerata dai Membri del Consiglio di amministrazione attribuibile a un Fondo, essa sarà attribuita a tutti i fondi, proporzionalmente al valore del rispettivo patrimonio netto. Spese o addebiti ricorrenti potranno essere calcolati dai Membri del Consiglio di amministrazione in base a una cifra stimata in anticipo, annualmente o in base ad altro periodo, che sarà quindi allocata in proporzioni identiche per ogni periodo.

94. Banca depositaria

- (a) I Membri del Consiglio di amministrazione nomineranno, con la preventiva approvazione dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario, una Banca depositaria, in conformità con i termini del Contratto di Banca depositaria, la quale dovrà:-
 - (i) detenere tutte le attività della Società e tutte le attività e le azioni di ogni sua sussidiaria (sussidiarie che saranno completamente controllate e potranno essere costituite solo con la preventiva approvazione dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario);
 - (ii) adempiere ai doveri previsti dai Regolamenti e dal Contratto di Banca depositaria; e
 - (iii) adempiere a quei diversi doveri previsti dai termini che i Membri del Consiglio di amministrazione potranno di volta in volta concordare in forma scritta con la Banca depositaria, che avrà facoltà di nominare banche depositarie secondarie.
- (b) Come corrispettivo per i propri servizi, la Banca depositaria avrà diritto a ricevere dalla Società:-
 - (i) commissioni dell'importo specificato nel Contratto di Banca depositaria e in qualsiasi comunicazione scambiata tra la Società e la Banca depositaria, più l'eventuale IVA; e
 - (ii) rimborso di ogni spesa ed esborso direttamente sostenuti, purché ragionevoli e adeguatamente giustificati, nell'esecuzione delle sue funzioni, come autorizzate dal Contratto di Banca depositaria o da qualsiasi comunicazione scambiata tra la Società, l'Amministratore e la Banca depositaria, più l'eventuale IVA;

La Banca depositaria non sarà inoltre tenuta a rendere conto ai Membri, anche singolarmente, di qualsiasi pagamento ricevuto in conformità con le disposizioni precedenti.

- (c) Se, in base a motivi validi e sufficienti, i Membri del Consiglio di amministrazione ritengano e dichiarino in forma scritta alla Banca depositaria

che è opportuno per la Società rivolgersi ad altra Banca, con la preventiva approvazione dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario, la Banca depositaria potrà essere sollevata dal proprio incarico mediante comunicazione trasmessa in forma scritta dai Membri del Consiglio di amministrazione alla Banca medesima, in conformità con i termini del Contratto di Banca depositaria. In tali circostanze, i Membri del Consiglio di amministrazione dovranno individuare una nuova Banca depositaria e, a condizione che tale nuova Banca depositaria (e la sua nomina) sia accettabile per la Società e per l'Autorità di vigilanza del settore finanziario, i Membri del Consiglio di amministrazione dovranno, mediante un nuovo Contratto di Banca depositaria o un supplemento, nominare tale nuova Banca depositaria in luogo della precedente. In nessun caso, tuttavia, la revoca della nomina della Banca depositaria avrà validità finché una nuova Banca depositaria non sia nominata o finché non sia stata revocata l'autorizzazione della Società da parte dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario. Tenuto inoltre conto che, se una nuova Banca depositaria non sia nominata entro il periodo previsto nel Contratto di Banca depositaria, la Società potrà essere liquidata e la relativa autorizzazione dall'Autorità di vigilanza del settore finanziario verrà revocata.

PARTE XX - IL SEGRETARIO

95. Nomina del Segretario

In conformità con le disposizioni degli Acts, il segretario sarà nominato dai Membri del Consiglio di amministrazione per il periodo, con il compenso e alle condizioni che ritengano opportune; qualsiasi Segretario così nominato potrà essere rimosso dai Membri stessi.

96. Vice-Segretario o facente funzioni

Le attività che il Segretario possa o debba svolgere, in conformità agli Acts o al presente Statuto, potranno essere eseguite, se la carica sia vacante o per qualsivoglia altro motivo nessun Segretario sia immediatamente disponibile e in grado di svolgere le proprie funzioni, da un vice-segretario o facente funzioni o, se nessuno sia disponibile o in grado, da un funzionario della Società autorizzato a tale scopo, in generale o in particolare, dai Membri del Consiglio di amministrazione.

PARTE XXI - SIGILLO SOCIETARIO

97. Utilizzo del Sigillo

I Membri del Consiglio di amministrazione dovranno assicurare che il sigillo societario (incluso qualsiasi sigillo ufficiale di titoli mantenuto in conformità agli Acts) sia utilizzato solo per procura dei Membri del Consiglio di amministrazione o di un comitato da essi autorizzato.

98. Sigillo da utilizzarsi all'estero

La Società potrà esercitare i poteri conferiti dagli Acts in relazione alla tenuta di un sigillo ufficiale da utilizzarsi all'estero; tali poteri saranno conferiti ai Membri del Consiglio di amministrazione.

99. Sottoscrizione di documenti cui sia apposto Sigillo

Ogni documento cui sia apposto il Sigillo societario sarà sottoscritto da un Membro del Consiglio di amministrazione e inoltre dal Segretario o da un secondo Membro del Consiglio di amministrazione o da un diverso soggetto nominato dai Membri del Consiglio di amministrazione a tale scopo. La Società potrà mantenere, per l'utilizzo con i certificati cui apporre un sigillo, un sigillo ufficiale che sia un facsimile del Sigillo, con l'aggiunta sulla parte anteriore del termine "Securities" ("titoli"); i certificati ai quali venga apposto il Sigillo titoli non dovranno essere sottoscritti.

PARTE XXII - DIVIDENDI E RISERVE

100. Dichiarazione di dividendi

In conformità con le disposizioni degli Acts, la Società potrà, mediante Delibera ordinaria, dichiarare dividendi su una o più classi di Azioni di partecipazione, come appaia opportuno ai Membri del Consiglio di amministrazione in relazione ai profitti del relativo Fondo; nessun dividendo eccederà l'importo previsto dai Membri stessi. Nessun dividendo sarà dovuto ai detentori di Azioni di sottoscrizione.

101. Dividendi provvisori

In conformità alle disposizioni degli Acts, i Membri del Consiglio di Amministrazione potranno, quando lo ritengano opportuno, dichiarare e versare dividendi provvisori sulle Azioni di partecipazione di qualsiasi classe, come appaia adeguato in relazione ai profitti del relativo Fondo.

102. Origine dei dividendi

Nessun dividendo sarà dovuto fatta eccezione per quelli derivati dai fondi che possano legalmente distribuire dividendi in conformità con i Regolamenti. I dividendi potranno essere detratti dal rendimento del reddito di capitale netto di un Fondo (ovvero rendimento da dividendi, interesse o altro, meno le spese sostenute dal Fondo per il periodo contabile) più profitti netti, realizzati e non realizzati, sulla vendita/rivalutazione di Investimenti e altre attività.

103. Ricevute

Qualora più soggetti siano registrati come detentori congiunti di qualsiasi Azione di partecipazione, ognuno di loro potrà dare valida ricevuta per un dividendo o altra somma dovuta su o in relazione ad Azioni di partecipazione.

104. Dividendi in specie

Un'assemblea generale nella quale si dichiara un dividendo potrà indicare, dietro raccomandazione dei Membri del Consiglio di amministrazione, che questi ultimi

possano versare qualsiasi dividendo o capitale dovuto ai detentori delle Azioni di partecipazione di qualsiasi classe, in tutto o in parte, mediante distribuzione in specie di attività del Fondo interessato, e specificatamente di qualsiasi Investimento consentito al Fondo.

105. Diritto ai dividendi

Qualora un'Azione di partecipazione venga emessa prevedendo per essa diritti ai dividendi in o a partire, o dopo, una data specifica, o in una determinata misura, tale Azione di partecipazione dovrà disporre di tali diritti in modo conseguente.

106. Pagamento di dividendi

Qualsiasi dividendo relativo ad Azioni di partecipazione sarà saldato mediante bonifico (dedotte le spese) o assegno sul conto bancario indicato sul modulo di richiesta più recente del detentore o su altro documento scritto di istruzioni presentato alla Società o a suoi agenti autorizzati. In assenza di tali indicazioni, i dividendi saranno inviati per posta (a rischio dell'Azionista) mediante assegno all'indirizzo dell'Azionista come indicato nel Registro e, nel caso di detentori congiunti, al detentore il cui nome sia indicato per primo nel Registro medesimo. Tale assegno sarà pagabile al soggetto destinatario, pagamento che costituirà liberazione per la Società. Ogni detentore congiunto, o altro soggetto che sia titolare congiunto di un'Azione di partecipazione, potrà fornire ricevuta per qualsiasi dividendo o altra somma dovuta su o in relazione all'Azione di partecipazione.

107. Assenza di interessi sui dividendi

Nessun dividendo o altra somma dovuta in relazione a un'Azione di partecipazione maturerà interessi dovuti dalla Società, salvo sia altrimenti previsto dai diritti connessi all'Azione di partecipazione.

108. Pagamento ai detentori in una data specifica

Qualsiasi delibera che dichiari un dividendo sulle Azioni di partecipazione di qualsiasi classe, che si tratti di una delibera della Società in assemblea generale o di una delibera dei Membri del Consiglio di amministrazione, potrà specificare che il medesimo sia dovuto ai soggetti registrati come detentori delle suddette Azioni di partecipazione alla chiusura dell'attività in una data specifica, anche precedente a quella di approvazione della delibera: conseguentemente, il dividendo sarà dovuto ai detentori in base alla rispettiva quota registrata in tale data, ma senza pregiudizio dei diritti impliciti di cedenti e cessionari di dette Azioni di partecipazione in relazione a tale dividendo. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno, *mutatis mutandis*, alle capitalizzazioni da eseguirsi in conformità al presente Statuto.

109. Dividendi non riscossi

Qualora i Membri del Consiglio di amministrazione così stabiliscano, qualsiasi dividendo rimasto non riscosso per sei anni dalla data di dichiarazione sarà requisito e cesserà di essere dovuto dalla Società, diventando proprietà della medesima. Il pagamento, a opera dei Membri del Consiglio di amministrazione, di qualsiasi

dividendo o altra somma non riscossa dovuta per o in relazione a un'Azione di partecipazione in un conto separato non renderà la Società fiduciario in relazione al medesimo.

110. Pagamento da un conto di perequazione

Il detentore di un'Azione di partecipazione che abbia ricevuto un pagamento di perequazione detratto dal relativo Conto di perequazione avrà diritto, in conformità con l'articolo 127, alla restituzione di tale pagamento, a opera della Società, in occasione del pagamento di un dividendo, che sarà ridotto dell'importo della restituzione.

111. Valuta di pagamento e transazioni in valuta estera

Laddove i pagamenti per la sottoscrizione e il rimborso di Azioni di partecipazione o il pagamento di dividendi sia offerto o richiesto in una valuta principale diversa dalla Valuta base del Fondo in oggetto, le transazioni in valuta estera eventualmente necessarie saranno disposte dall'Amministratore per conto, a rischio e a spese del richiedente, nel caso di sottoscrizioni, alla ricezione dei fondi liquidati, nel caso di rimborsi, al momento della ricezione e dell'accettazione della richiesta di rimborso e, nel caso di dividendi, al momento del pagamento.

112. Riserve

Prima di dichiarare qualsiasi dividendo, preferenziale o di altro tipo, i Membri del Consiglio di amministrazione potranno costituire una riserva dai profitti della Società per le somme da loro ritenute opportune. Tutte le somme oggetto di riserva potranno essere impiegate di volta in volta, a discrezione dei Membri del Consiglio di amministrazione, per qualsiasi finalità per la quale siano legittimamente utilizzabili i profitti della Società oppure, sempre a discrezione, potranno essere utilizzate nelle attività della Società o per gli Investimenti che i Membri del Consiglio di amministrazione potranno legittimamente determinare. I Membri del Consiglio di amministrazione potranno suddividere la riserva in fondi speciali, come ritengano opportuno, e consolidare in un fondo unico qualsiasi fondo speciale o parte di esso in cui la riserva sia stata suddivisa, come da loro legittimamente determinato. Qualsiasi somma che i Membri del Consiglio di amministrazione costituiscano come riserva da profitti non realizzati della Società sarà mantenuta separata dalle riserve costituite da profitti disponibili per la distribuzione. I Membri del Consiglio di amministrazione potranno inoltre riportare, senza costituire riserva, qualsiasi profitto che ritengano opportuno non suddividere.

PARTE XXIII - CAPITALIZZAZIONE DI PROFITTI O RISERVE

113. Profitti e riserve distribuibili

La Società in assemblea generale potrà determinare, su raccomandazione dei Membri del Consiglio di amministrazione, che sia opportuno capitalizzare qualsiasi parte dell'importo attualmente a credito di qualsiasi conto di riserva della Società (incluse riserve di capitale), del conto profitti e perdite o che sia altrimenti disponibile per la distribuzione e non richiesto per il pagamento di dividendi su qualsiasi azione con diritto preferenziale ai dividendi, tra i Membri che avrebbero avuto diritto a tale

importo, se distribuito in forma di dividendi, e nella medesima proporzione, a condizione che tale parte del capitale non sia versata in contanti ma mediante azioni non emesse della Società, da liberarsi interamente e che vengano assegnate e distribuite come interamente liberate a e tra i Membri sopra detti, nella proporzione indicata, oppure in parte in una modalità e in parte nell'altra; i Membri del Consiglio di amministrazione dovranno inoltre dare effetto a tale delibera.

114. Profitti e riserve non distribuibili

Senza pregiudizio di qualsiasi potere conferito ai Membri del Consiglio di amministrazione come sopra indicato, la Società in assemblea generale potrà deliberare, dietro raccomandazione dei Membri del Consiglio di amministrazione, che sia opportuno capitalizzare qualsiasi parte dell'importo attualmente a credito di qualsiasi conto di riserva o conto profitti e perdite della Società non disponibile per la distribuzione, mediante impiego di tale somma per la liberazione di azioni non emesse da assegnarsi come azioni gratuite completamente liberate ai membri della Società che avrebbero avuto diritto a tali somme se fossero state distribuibili e distribuite in forma di dividendi (e nella stessa proporzione); i Membri del Consiglio di amministrazione dovranno inoltre dare effetto a tale delibera.

115. Esecuzione delle emissioni di capitalizzazione

Qualora una delibera sia approvata in conformità con uno dei due articoli precedenti, i Membri del Consiglio di amministrazione dovranno eseguire tutti gli accantonamenti e gli impieghi di profitti non divisi da capitalizzarsi ai sensi dell'articolo in questione e tutte le eventuali attribuzioni ed emissioni di azioni liberate, e in generale eseguire tutti gli atti e le operazioni necessarie per dare effetto a quanto sopra, con pieni poteri ai Membri del Consiglio di amministrazione medesimi di dare le disposizioni che ritengano opportune per il pagamento in contanti o altrimenti, nel caso di azioni che divengano distribuibili in frazioni, e di autorizzare qualsiasi soggetto a concludere, per conto di tutti i Membri aventi diritto, un contratto con la Società che preveda l'assegnazione a tali Membri rispettivamente, di qualsiasi ulteriore azione, comunque interamente liberata, cui potranno avere diritto a seguito di tale capitalizzazione o (come del caso) il pagamento a opera della Società per loro conto, mediante impiego come sopra delle rispettive proporzioni dei profitti di cui sia stata deliberata la capitalizzazione, degli importi o di qualsiasi parte degli importi ancora dovuti sulle azioni esistenti dei Membri stessi. Qualsiasi contratto concluso ai sensi di tale procura sarà efficace e vincolante per tutti i Membri coinvolti.

PARTE XXIV - COMUNICAZIONI

116. Comunicazioni in forma scritta

Qualsiasi comunicazione da inviare, trasmettere o consegnare in conformità al presente Statuto sarà in forma scritta.

117. Trasmissione di comunicazioni

- (a) Una comunicazione da inviare, trasmettere o consegnare in conformità al presente Statuto o altro diverso documento da trasmettere a opera della Società

a un Membro potrà essere inviato, trasmesso o consegnato a qualsiasi Membro:-

- (i) mediante consegna allo stesso o a un suo Agente autorizzato;
 - (ii) mediante consegna presso il suo indirizzo registrato;
 - (iii) mediante invio per posta in busta preaffrancata all'indirizzo registrato del destinatario; o
 - (iv) mediante invio tramite fax o mezzo elettronico al numero o all'indirizzo eventualmente fornito dal Membro alla Società.
- (b) Ove una comunicazione o un documento venga inviato, trasmesso o consegnato in conformità al sub-paragrafo (a)(i) o (a)(ii) del presente articolo, l'invio, la trasmissione o la consegna del medesimo si intenderà efficace nel momento in cui lo stesso sia stato consegnato al Membro o a un suo agente autorizzato, o consegnato al suo indirizzo registrato (come del caso).
- (c) Ove una comunicazione sia inviata in conformità al sub-paragrafo (a)(iii) del presente articolo, l'invio si intenderà efficace nel quinto giorno dopo l'invio per posta della busta contenente il documento. A scopo di prova dell'invio o della consegna sarà sufficiente provare che la busta è stata correttamente indirizzata, affrancata e affidata al servizio postale.
- (d) Ove una comunicazione sia inviata in conformità al sub-paragrafo (a)(iv) del presente articolo, l'invio si intenderà efficace nel momento in cui si è conclusa la trasmissione.
- (e) Ogni rappresentante legale personale, tutore, amministratore giudiziale, *curator bonis* o altro curatore legale, curatore fallimentare o liquidatore di un Membro sarà vincolato dalla comunicazione inviata come sopra, se inviata all'ultimo indirizzo registrato del Membro in questione, nonostante la Società possa essere stata informata del decesso, dell'infermità mentale, del fallimento, della liquidazione o dell'incapacità di tale Membro.
- (f) Senza pregiudizio delle disposizioni dei sub-paragrafi (a)(i), (a)(ii) e (a)(iv) del presente articolo, se in qualsiasi momento, a motivo della sospensione o della riduzione del servizio postale nello Stato, la Società non sia in grado di convocare in modo effettivo un'assemblea generale mediante comunicazioni inviate per posta, un'assemblea generale potrà essere convocata mediante comunicazione pubblicata lo stesso giorno in almeno un quotidiano a tiratura nazionale dello Stato; tale comunicazione si intenderà debitamente inviata, a tutti i Membri cui spetti, alle 12.00 (mezzogiorno) del giorno della suddetta pubblicazione.
- (g) A scelta della Società, e ove mezzi adeguati siano disponibili, la comunicazione potrà essere inviata anche mediante telex, fax, posta elettronica o altro mezzo che possa essere disponibile.

- (h) In tale caso la Società dovrà inviare copie di conferma della comunicazione per posta ai Membri i cui indirizzi registrati si trovino al di fuori del territorio dello Stato (se o nella misura in cui, secondo i Membri del Consiglio di amministrazione, sia fattibile procedere in questo modo) o in aree dello Stato non interessate dalla sospensione o riduzione del servizio postale; inoltre se, almeno novantasei ore prima del momento previsto per l'assemblea, l'invio per posta delle comunicazioni ai membri nello Stato, o in qualsiasi parte del medesimo precedentemente coinvolta, sia diventato fattibile, nell'opinione dei Membri del Consiglio di amministrazione, questi ultimi dovranno inviare immediatamente copie di conferma della comunicazione per posta ai Membri suddetti.
- (i) Fatta salva qualsiasi disposizione del presente articolo, la Società non sarà tenuta a tenere conto o eseguire qualsiasi indagine circa l'esistenza di sospensione o riduzione del servizio postale entro o in relazione a tutte o a qualsiasi parte di qualsiasi giurisdizione o altra area non inclusa nello Stato.
- (j) L'omissione accidentale dell'invio della suddetta copia di conferma di una convocazione di assemblea o la mancata ricezione della medesima da parte di un soggetto avente diritto a riceverla non invalida i lavori dell'assemblea.

118. Invio a detentori congiunti

Comunicazione potrà essere inviata dalla Società ai detentori congiunti di un'azione mediante invio al detentore congiunto il cui nome sia iscritto per primo nel Registro in relazione all'azione; tale comunicazione si intenderà sufficiente per tutti i detentori congiunti.

119. Invio in caso di cessione o trasferimento delle azioni

- (a) Ogni soggetto che divenga titolare di un'azione sarà vincolato da qualsiasi comunicazione in relazione a tale azione che, prima che il suo nome sia iscritto nel Registro in relazione all'azione, sia stata debitamente inviata al soggetto dal quale egli derivi la sua titolarità.
- (b) Senza pregiudizio delle disposizioni del presente Statuto che consentano la convocazione di un'assemblea mediante pubblicazione su un quotidiano, una comunicazione potrà essere inviata a opera della Società ai soggetti aventi diritto a un'azione in conseguenza del decesso o fallimento di un Membro mediante invio o trasmissione della stessa, in qualsiasi modalità autorizzata dal presente Statuto per l'invio di comunicazioni a un Membro, presso l'indirizzo da loro eventualmente indicato a tale scopo. Fino a quando tale indirizzo non sia stato fornito, una comunicazione potrà essere inviata in qualsiasi modalità che sarebbe stata utilizzata se il decesso o il fallimento non si fosse verificato.

120. Sottoscrizione delle comunicazioni

La firma apposta a qualsiasi comunicazione da inviarsi a opera della Società potrà essere autografa o a stampa.

121. Ricevuta delle comunicazioni

Un Membro presente, in persona o per delega, a qualsiasi assemblea della Società o i detentori di qualsiasi classe delle azioni della Società si intenderanno aver ricevuto comunicazione dell'assemblea e, ove richiesto, delle finalità della medesima.

122. Diritto alle comunicazioni

Comunicazione della convocazione di ogni assemblea generale sarà inviata in qualsiasi modalità qui autorizzata:-

- (a) a ogni Membro;
- (b) a ogni soggetto cui spetti la titolarità di un'azione a motivo della sua qualità di rappresentante personale, o curatore fallimentare ufficiale, di un Membro, ove quest'ultimo, qualora non il decesso o il fallimento non si fosse verificato, avrebbe avuto diritto a ricevere comunicazione relativa all'assemblea;
- (c) ai Membri del Consiglio di amministrazione;
- (d) al Gestore degli investimenti;
- (e) all'Amministratore;
- (f) alla Banca depositaria; e
- (g) alla Società di revisione.

Nessun altro soggetto avrà diritto a ricevere comunicazioni relative alle assemblee generali.

PARTE XXV - LIQUIDAZIONE

123. Distribuzione in caso di liquidazione

- (a) In caso di liquidazione della Società, il liquidatore dovrà utilizzare le attività della Società nel modo e con la priorità ritenuti opportuni a soddisfazione delle richieste dei creditori. Il liquidatore dovrà, in relazione alle attività disponibili per la distribuzione tra i Membri, iscrivere nei documenti contabili della Società i trasferimenti da e verso i Fondi necessari ad assicurare che l'onere effettivo delle richieste dei creditori sia condiviso tra i detentori di azioni di diverse classi nelle proporzioni ritenute eque dal liquidatore, a sua discrezione, tenuto conto delle disposizioni del presente Statuto.
- (b) Le attività disponibili per la distribuzione tra i Membri saranno quindi impiegate nell'ordine di priorità seguente:-
 - (i) In primo luogo, per il pagamento ai detentori delle Azioni di partecipazione di ogni classe del Fondo di una somma, nella valuta di denominazione della classe o in qualsivoglia altra valuta selezionata dal liquidatore, che sia il più

vicina possibile (a un tasso di cambio determinato dal liquidatore medesimo) al Valore patrimoniale netto delle Azioni di partecipazione detenute dai soggetti in questione, rispettivamente, alla data di avvio della liquidazione, a condizione che nel Fondo interessato siano presenti attività disponibili per consentire l'esecuzione di tale pagamento. Nel caso in cui, in relazione a qualsiasi classe di Azioni di partecipazione, le attività disponibili nel Fondo interessato non siano sufficienti per il pagamento, verranno utilizzate le attività della Società non incluse in alcun Fondo;

- (ii) In secondo luogo, per il pagamento ai detentori delle Azioni di sottoscrizione di somme pari, al massimo, all'importo nominale versato per esse, detratte dalle attività della Società non incluse in alcuno dei Fondi restanti dopo aver utilizzato tali attività ai sensi del precedente sottoparagrafo (b)(i)(a). Nel caso in cui le attività come sopra indicate siano insufficienti per il pagamento suddetto, non verranno utilizzate le attività incluse nei Fondi; e inoltre
- (iii) In terzo luogo, per il pagamento ai detentori di ogni classe di Azioni di partecipazione di qualsiasi saldo eventualmente restante nel Fondo in oggetto, in proporzione al numero di Azioni di partecipazione detenute; e inoltre
- (iv) In quarto luogo, per il pagamento ai detentori delle Azioni di partecipazione di qualsiasi saldo restante e non incluso in un Fondo, in proporzione al valore di ogni Fondo e, per ogni Fondo, al valore di ogni classe e in proporzione e in base al numero di Azioni di partecipazione detenute in ogni classe.

124. Distribuzione in specie

Qualora la Società venga liquidata (volontariamente, in modo controllato o per provvedimento del tribunale) il liquidatore potrà, con l'autorità conferitagli da una Delibera straordinaria e da qualsivoglia altra autorizzazione richiesta dagli Acts, suddividere tra i Membri, in specie, tutte o parte delle attività della Società, che consistano o meno di beni di un unico tipo, e potrà a tale scopo definire il valore che ritenga equo in relazione a una o più classi di beni, nonché determinare la modalità di esecuzione di tale suddivisione tra i Membri o le diverse classi di Membri. Il liquidatore potrà, con l'autorità così conferitagli, attribuire qualsiasi parte delle attività ad amministratori fiduciari nell'ambito dei trust che il liquidatore medesimo ritenga adeguati a vantaggio dei Membri. La liquidazione della Società potrà essere chiusa e la Società liquidata, ma non in modo tale da costringere i Membri ad accettare qualsiasi attività in relazione alla quale esista una passività. Ogni Membro potrà inoltre incaricare il liquidatore della vendita di qualsiasi attività di cui abbia titolarità, in suo nome e per suo conto. Il liquidatore potrà, con l'autorità così conferitagli, trasferire in tutto o in parte le attività della Società a una società (la "Società cessionaria") a fronte della consegna ai membri di qualsiasi classe di Azioni nella Società, da parte della Società cessionaria, di Azioni di quest'ultima di valore equivalente alla partecipazione nella Società di ogni membro. Il liquidatore avrà diritto, sempre in base alla medesima autorità, a concludere un contratto con la Società cessionaria per dare effetto a tale trasferimento.

PARTE XXVI - VARIE ED EVENTUALI

125. Distruzione di documenti

La Società avrà diritto a distruggere tutti i documenti di trasferimento di azioni che siano stati registrati, in qualsiasi momento dopo sei anni dalla data di registrazione delle medesime; di tutte le deleghe di riscossione di dividendi e le comunicazioni di cambio di indirizzo, in qualsiasi momento dopo due anni dalla data di registrazione delle stesse; di tutti i certificati azionari che sia stato annullati, in qualsiasi momento dopo un anno dalla data di annullamento. Con effetto liberatorio a favore della Società, si riterrà che ogni iscrizione nel Registro dichiarata come eseguita sulla base di un documento o trasferimento o altro documento così eliminato sia stata attuata debitamente e correttamente; che ogni documento valido ed efficace debitamente e correttamente registrato e ogni certificato azionario così eliminato fosse un certificato valido ed efficace debitamente e correttamente annullato, e che ogni altro documento qui precedentemente indicato fosse conforme ai dati registrati per il medesimo nei libri o documenti contabili della Società. SEMPRE TENUTO CONTO che:-

- (a) le disposizioni precedenti si applicheranno solo alla distruzione di un documento in buona fede e senza consapevolezza di qualsiasi azione legale (indipendentemente dalle parti della medesima) per la quale il documento possa essere rilevante;
- (b) nulla nelle presenti disposizioni potrà essere interpretato nel senso di attribuire alla Società qualsiasi responsabilità in relazione alla distruzione di un documento prima del termine indicato o in qualsivoglia altra circostanza che non sia ricollegabile alla Società in assenza del presente articolo;
- (c) i riferimenti nel presente articolo alla distruzione di qualsiasi documento si intendono comprensivi dei riferimenti alla distruzione del medesimo in qualsiasi modalità.

126. Documenti di bilancio

I Membri del Consiglio di amministrazione dovranno disporre la tenuta di documenti di bilancio adeguati in relazione a:-

- (a) ogni somma di denaro ricevuta e spesa a opera della Società e alle relative causali di pagamento o spesa;
- (b) tutti gli acquisti e le vendite della Società; e
- (c) le attività e le passività della Società.

127. Conto di perequazione

I Membri del Consiglio di amministrazione potranno di volta in volta, a loro discrezione, mantenere un Conto di perequazione per ogni Fondo, in modo da assicurare che i detentori di Azioni di partecipazione partecipino equamente al rendimento di dette

Azioni, inclusa (senza pregiudizio della generalità delle presenti disposizioni) l'esecuzione del pagamento, da tale conto, di somme capitali pari all'importo disponibile per l'assegnazione attribuibile a tali detentori di Azioni di partecipazione, secondo la modalità determinata dai Membri del Consiglio di amministrazione a loro discrezione.

128. Tenuta dei libri contabili

I libri contabili saranno conservati presso la Sede o nel diverso luogo che i Membri del Consiglio di amministrazione ritengano opportuno, e dovranno essere sempre disponibili per la consultazione da parte dei Membri del Consiglio di amministrazione. Nessun Membro (diverso da un Membro del Consiglio di amministrazione) avrà diritto a consultare qualsiasi documento di bilancio, libro o documento della Società, fatta eccezione per quanto previsto dagli Acts o consentito dai Membri del Consiglio di amministrazione o dalla Società in assemblea generale.

129. Approvazione del bilancio aziendale

- (a) I Membri del Consiglio di amministrazione dovranno di volta in volta, in conformità con le disposizioni degli Acts e dei Regolamenti, disporre la redazione e la presentazione alla Società in assemblea generale del conto profitti e perdite, delle relazioni di bilancio, dell'eventuale bilancio di gruppo e delle relazioni specificate dagli Acts e dai Regolamenti, fino alla data contabile di ogni anno o alla diversa data che i Membri del Consiglio di amministrazione potranno di volta in volta stabilire.
- (b) Una copia cartacea di ogni bilancio, documento di bilancio e relazione presentati alla Società in assemblea generale in conformità con il presente articolo 129, unitamente alle relazioni della Società di revisione e della Banca depositaria, dovrà, non meno di 21 giorni prima dell'Assemblea, essere inviata a ogni soggetto che abbia diritto a riceverla, ai sensi degli Acts, TENUTO CONTO CHE, in base al presente articolo, non è necessario che una copia di questi documenti sia inviata a più detentori congiunti di qualsiasi azione.

130. Relazioni

- (a) La Società dovrà preparare una relazione semestrale non revisionata per i primi sei mesi di ogni anno finanziario. Tale relazione avrà la forma approvata dall'Autorità di vigilanza del settore finanziario e dovrà includere le informazioni richieste dai Regolamenti.
- (b) Copie della relazione semestrale saranno inviate ai Membri non oltre due mesi dopo la fine del periodo oggetto della relazione.
- (c) La Società dovrà fornire all'Autorità di vigilanza del settore finanziario tutte le relazioni e le informazioni cui abbia diritto ai sensi dei Regolamenti.

131. La Società di revisione

La Società di revisione sarà nominata e i suoi doveri regolati in conformità con gli Acts.

132. **Negoziazioni con l'Amministratore e altri soggetti**

Qualsiasi soggetto che sia Gestore degli investimenti, Banca depositaria o Amministratore e qualsiasi associato del Gestore degli investimenti, della Banca depositaria o dell'Amministratore potrà:-

- (a) (a condizione di essere un Detentore qualificato) diventare proprietario di Azioni di partecipazione nella Società e detenere, vendere o altrimenti negoziare Azioni di partecipazione come se non fosse Gestore, Banca depositaria o Amministratore; o
- (b) negoziare in beni di qualsiasi tipo di sua personale proprietà nonostante il fatto che beni del medesimo tipo siano inclusi nel patrimonio della Società; o
- (c) fungere da agente o mandante nella vendita o nell'acquisto di beni a o dalla Banca depositaria per conto della Società ("Transazione correlata") senza dover rendere conto a qualsivoglia altro soggetto simile, ai Membri, anche singolarmente, di qualsiasi profitto o vantaggio ottenuto mediante o derivato da o in collegamento con una Transazione correlata, purché condotta in base ai termini commerciali standard e a prezzi concorrenziali. Le Transazioni correlate sono soggette a:-
 - (i) una valutazione certificata di un soggetto approvato dalla Banca depositaria come indipendente e competente;
 - (ii) esecuzione alle condizioni più favorevoli ragionevolmente ottenibili su una borsa valori di investimento organizzata, in conformità alle norme di tale borsa valori; o
 - (iii) laddove (i) e (ii) non siano praticabili, esecuzione alle condizioni che la Banca depositaria ritenga coerenti con il principio secondo il quale le Transazioni correlate sono nel migliore interesse degli Azionisti e sono eseguite alle condizioni commerciali standard, in condizioni concorrenziali.

133. **Limitazioni alle modifiche dello Statuto sociale**

All'Atto costitutivo o allo Statuto della Società non potrà essere apportata alcuna modifica che possa determinare la cessazione dell'autorizzazione della Società ai sensi dei Regolamenti. Qualsiasi modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto sociale sarà eseguita solo con la preventiva approvazione dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario.

134. **Indennità**

- (a) In conformità con le disposizioni e nella misura consentita dagli Acts e dai Regolamenti, ogni Membro del Consiglio di amministrazione, Segretario e altro funzionario o dipendente della Società avrà diritto a indennità, a carico della Società, che sarà tenuta a detrarre le relative somme dai propri fondi, per

qualsiasi costo, perdita e spesa che tale funzionario o dipendente possa sostenere o per i quali possa diventare responsabile a motivo di un contratto stipulato, atto o operazione da lui eseguita in qualità di funzionario o dipendente o comunque in adempimento delle proprie funzioni (salvo il caso di frode, negligenza o inadempimento intenzionale), incluse le spese di viaggio. L'importo di tale indennità costituirà immediatamente pegno sui beni della Società e avrà priorità su tutte le altre richieste presentate dai Membri.

- (b) In conformità con le disposizioni e nella misura in cui sia consentito dagli Acts e dai Regolamenti, l'Amministratore, il Gestore degli investimenti e la Banca depositaria avranno diritto a indennità a carico della Società nei termini, in conformità alle condizioni e alle eccezioni e con facoltà ad attingere alle attività della Società allo scopo di compensare e far fronte ai costi di cui sopra previsti, rispettivamente, dal Contratto di amministrazione, dal Contratto di gestione degli investimenti e dal Contratto di Banca depositaria.
- (c) Un detentore di Azioni di partecipazione dovrà rimborsare la Società per qualsiasi perdita da essa sostenuta per l'acquisizione o la detenzione di Azioni di partecipazione, da parte sua, in violazione del presente Statuto.

135. Disposizioni prevalenti

Nel caso di qualsiasi conflitto tra le disposizioni del presente Statuto e i Regolamenti, questi ultimi si intenderanno prevalenti. La preventiva approvazione dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario sarà richiesta per qualsiasi modifica al presente Statuto.

136. Esclusione di responsabilità

In conformità con le disposizioni della sezione 200 dei Companies Act 1963, nessun Membro del Consiglio di amministrazione o altro funzionario della Società sarà responsabile per azioni, quietanze, atti di negligenza o inadempimenti di qualsiasi altro Membro del Consiglio di amministrazione o funzionario; per essere stato parte dell'esecuzione di qualsiasi quietanza o altro atto conforme; per qualsiasi perdita o spesa derivata alla Società dall'insufficienza o dall'assenza di titolo su qualsiasi bene acquisito per o per conto della Società o per l'insufficienza o assenza di qualsiasi garanzia in cui o relativamente alla quale qualsiasi somma della Società sia stata investita; per qualsiasi perdita o danno derivante da fallimento, insolvenza o azione illecita di un soggetto presso il quale somme, titoli o effetti siano depositati o per qualsivoglia altra perdita, danno o evento negativo di qualsiasi tipo che si verifichi nell'esecuzione dei doveri attinenti la sua carica o in relazione con essi.

137. Indipendenza delle singole clausole

Se qualsiasi termine, disposizione, clausola o limitazione del presente Statuto sia ritenuta, da un tribunale competente o altra autorità, invalida, nulla, inapplicabile o contraria alla propria normativa interna, gli altri termini, disposizioni, clausole e limitazioni del presente Statuto rimarranno pienamente validi ed efficaci e non ne saranno in alcun modo influenzati, inficiati o invalidati.

ALLEGATO

Borse valori e Mercati regolamentati

A eccezione degli investimenti consentiti in titoli non quotati, la Società investirà solo in titoli scambiati su una borsa valori o mercato rispondente ai criteri di legge (che sia regolamentato, operi regolarmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico) e che sia indicata nel Prospetto informativo. Le borse valori e/o i mercati indicati nel Prospetto informativo saranno estratti dall'elenco seguente, tenendo presente che l'Autorità di vigilanza del settore finanziario non redige un elenco di mercati e borse valori approvati.

1. Tutte le borse valori degli Stati membri sulle quali titoli trasferibili ammessi alla quotazione ufficiale siano negoziati o scambiati.

2. Le borse valori seguenti:-

in Algeria	la Borsa valori algerina
in Australia	Australian Stock Exchange Limited
in Argentina	la Borsa valori di Buenos Aires Mercado Abierto Electronico S.A.
in Azerbaijan	la Borsa valori di Baku
in Bahrain	la Borsa valori del Bahrain
in Bangladesh	la Borsa valori di Dhaka
in Belize	la Borsa valori internazionale del Belize
a Bermuda	la Borsa valori di Bermuda
in Bolivia	Bolsa de Bolivianna de Valores
in Bosnia Erzegovina	la Borsa valori di Sarajevo la Borsa valori di Banja Luka
in Botswana	la Borsa valori del Botswana
in Brasile	la Borsa valori di Rio de Janeiro la Borsa valori di San Paolo
in Bulgaria	la Borsa valori bulgara
in Cambogia	la Borsa valori cambogiana
in Canada	la Borsa valori di Calgary la Borsa valori di Toronto la Borsa valori di Montreal

	la Borsa valori di Vancouver la Borsa valori di Alberta la Borsa valori di Winnipeg TX Venture Exchange
alle Isole Cayman	la Borsa valori delle Isole Cayman
alle Isole Channel	la Borsa valori delle Isole Channel
in Cile	la Borsa valori di Santiago Bolsa Electronica de Chile
in Cina	la Borsa valori di Shanghai la Borsa valori di Shenzhen
in Colombia	Depósito Centralizado de Valores Depósito Central de Valores
in Costa Rica	Bolsa Nacional de Valores
in Costa d'Avorio	la Borsa valori di Abidjan
in Croazia	la Borsa valori di Zagabria
nella Repubblica Dominicana	Bolsa De Valores de la Republica Dominicana
in Ecuador	la Borsa valori di Guayaquil la Borsa valori di Quito
a El Salvador	Bolsa de Valores de El Salvador
in Etiopia	la Borsa valori etiope
in Egitto	la Borsa valori del Cairo
in Ghana	la Borsa valori del Ghana
a Grenada	la Borsa valori di Grenada
in Guatemala	Bolsa de Valores Nacional S.A.
a Hong Kong	Stock Exchange of Hong Kong Limited
in Islanda	Iceland Stock Exchange
in India	National Stock Exchange la Borsa valori di Bombay la Borsa valori di Delhi

	<p>la Borsa valori di Madras Stock Exchange, Mumbai (BSE), la Borsa valori di Ahmedabad, la Borsa valori di Bangalore, la Borsa valori di Bhubaneshwar, la Borsa valori di Calcutta, la Borsa valori di Cochin, la Borsa valori di Coimbatore, la Borsa valori di Gauhati, la Borsa valori di Hyderabad, Inter Connected Stock Exchange of India, la Borsa valori di Jaipur, la Borsa valori di Ludhiana, la Borsa valori di Madhya Pradesh, la Borsa valori di Magadh, la Borsa valori di Mangalore, la Borsa valori di Pune, la Borsa valori di Saurashtra Kutch, la Borsa valori di Uttar Pradesh, la Borsa valori di Vadodara</p>
in Indonesia	la Borsa valori di Giakarta
in Iran	la Borsa valori di Tehran
in Iraq	la Borsa valori irachena
in Israele	la Borsa valori di Tel Aviv
in Giamaica	la Borsa valori giamaicana
in Giappone	<p>la Borsa valori di Tokyo Osaka Securities Exchange la Borsa valori di Fukuoka la Borsa valori di Hiroshima la Borsa valori di Kyoto la Borsa valori di Nagoya la Borsa valori di Niigata la Borsa valori di Sapporo</p>
in Giordania	Amman Financial Market
in Kazakhstan	Central-Asian Stock Exchange e Kazakhstan International Stock Exchange
in Kenya	la Borsa valori di Nairobi
in Kuwait	la Borsa valori del Kuwait
nella Repubblica coreana	Korea Exchange (KRX)

in Libano	la Borsa valori di Beirut
in Macedonia	Macedonian Stock Exchange, Inc. Skpoje
in Malesia	Bursa Malaysia Berhad
a Mauritius	Mauritius Stock Exchange
in Messico	Mexican Stock Exchange
in Moldova	la Borsa valori moldava
in Marocco	la Borsa valori di Casablanca
In Nuova Zelanda	La borsa valori neozelandese
in Nicaragua	Bolsa de Valores de Nicaragua
in Nigeria	la Borsa valori nigeriana
in Norvegia	la Borsa valori di Oslo
in Oman	la Borsa valori di Muscat
in Pakistan	la Borsa valori di Karachi la Borsa valori di Lahore la Borsa valori di Islamabad
a Panama	Bolsa de Valores de Panama
in Paraguay	la Borsa valori del Paraguay
in Peru	la Borsa valori di Lima
alle Filippine	la Borsa valori delle Filippine
in Qatar	la Borsa valori del Qatar
in Romania	la Borsa valori di Bucharest Romanian Association of Securities Dealers Automated Quotation System (RASDAQ)
in Russia	RTS Stock Exchange

in Arabia Saudita	La Borda Valori dell'Arabia Saudita
a Singapore	Stock Exchange of Singapore Limited
in Sudafrica	la Borsa valori di Johannesburg
in Sri Lanka	la Borsa valori di Colombo
in Svizzera	la Borsa valori di Basilea la Borsa valori di Ginevra la Borsa valori di Zurigo la Borsa valori di Berna Swiss Electronic Exchange
in Tanzania	la Borsa valori della Tanzania
in Thailandia	la Borsa valori thailandese la Borsa valori di Bangkok
in Thailandia	la Borsa valori di Taiwan
a Trinidad & Tobago	la Borsa valori di Trinidad e Tobago
in Tunisia	la Borsa valori di Tunisi
in Turchia	la Borsa valori di Istanbul
negli Emirati Arabi Uniti	Dubai Financial Market Abu Dhabi Securities Market
negli Stati Uniti	la Borsa valori di New York American Stock Exchange la Borsa valori di Chicago la Borsa valori di Philadelphia Pacific Stock Exchange Inc.
in Uganda	la Borsa valori ugandese
in Uruguay	la Borsa valori di Montevideo
in Venezuela	la Borsa valori di Caracas
in Vietnam	la Borsa valori vietnamita
in Zambia	la Borsa valori di Lusaka
in Zimbabwe	la Borsa valori dello Zimbabwe

3. Ciascuno dei mercati seguenti:-

- (a) il Second Marche della borsa valori in Francia in conformità con le leggi francesi;
- (b) Il mercato fuori borsa di Tokyo regolato dalla Securities Dealers Association of Japan;
- (c) L'Alternative Investment Market regolato e gestito dalla London Stock Exchange Limited;
- (d) Il mercato fuori borsa negli Stati Uniti regolato dalla National Association of Securities Dealers;
- (e) Il mercato britannico precedentemente noto come "Grey Book Market", gestito da operatori soggetti alla sezione 3 del Financial Services Authority's Market Conduct Sourcebook (condotta inter-professionale);
- (f) I mercati organizzati dalla International Securities Market Association;
- (g) Il mercato dei titoli del Tesoro USA gestito da operatori primari e regolato dalla Federal Reserve Bank of New York;
- (h) Il NASDAQ (il sistema americano di quotazione elettronica inter-operatore gestito dalla National Association of Securities Dealers Inc.);
- (i) ¹Il NASDAQ Europe (European Association of Securities Dealers Automated Quotation);
- (j) il Chicago Mercantile Exchange (CME) e il Chicago Board of Trade (CBOT);
- (k) Singapore Exchange Limited (SGX).
- (l) Sydney Futures Exchange (SFE).
- (m) Hong Kong Futures Exchange (HFE)
- (n) in Russia, i titoli azionari scambiati a Livello 1 o 2 presso:-

RTS Stock Exchange; e
Moscow Interbank Currency Exchange.

4. Qualsiasi mercato di strumenti derivati approvato all'interno dell'Area economica europea o che sia indicato nei precedenti paragrafi da 1 a 3, sul quale siano negoziati strumenti finanziari derivati.

¹ Il NASDAQ Europe è un mercato di recente formazione e in generale il suo livello di liquidità potrebbe non essere all'altezza di quello di altri mercati maggiormente affermati.

Nomi, indirizzi e descrizioni dei sottoscrittori

Lower Mount Limited Fitzwilton House Wilton Place Dublin 2 Limited Company	One
William Fry Limited Fitzwilton House Wilton Place Dublin 2 Limited Company	One
Wm Fry & Sons Limited First Floor Fitzwilton House Wilton Place Dublin 2 Limited Company	One
John Larkin Moncreiffe Glenalua Heights Killiney Co. Dublin Solicitor	One
Brendan Cahill 36 Vernon Heath Clontarf Dublin 3 Solicitor	One
Declan O'Sullivan 18 Oak Glen View Greystones Road Kilruddery County Wicklow Solicitor	One
Alan Browning 77 Stonepark Abbey Rathfarnham Dublin 14 Solicitor	One

Addi 1 giugno 1999

Letto firmato e sottoscritto dai precedenti:-

Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2

WF-535198-v8:cob

Il presente Statuto sociale di Forsyth Funds plc (SICAV di diritto irlandese) è traduzione fedele in lingua italiana dell'ultimo Statuto sociale ricevuto dalla "Financial Services Regulatory Authority", commissione di vigilanza irlandese del settore finanziario.
Forsyth Funds plc

Il procuratore
